SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 136° — Numero 298**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 dicembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 19 dicembre 1995, n. 537.

Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1995, n. 435, recante disposizioni urgenti in materia di dismissione della partecipazione del Tesoro nella Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 ottobre 1995, n. 435, recante disposizioni urgenti in materia di dismissione della partecipazione del Tesoro nella Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3323):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro (DINI) il 26 ottobre 1995.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 26 ottobre 1995, con pareri delle commissioni I, V e X.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 7 novembre 1995.

Esaminato dalla VI commissione il 14, 21, 30 novembre 1995.

Esaminato in aula e approvato il 6 dicembre 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 2344):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede referente, l'11 dicembre 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 12 dicembre 1995.

Esaminato dalla 6ª commissione il 13, 14 dicembre 1995.

Esaminato in aula e approvato il 14 dicembre 1995.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 26 ottobre 1995, n. 435, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 251 del 26 ottobre 1995

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 29, è ripubblicato il testo del decreto-legge 26 ottobre 1995, n. 435, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217

95G0579

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 settembre 1995.

Modificazioni agli allegati II e III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione delle direttive della Commissione europea 95/35/CE e 95/36/CE del 14 luglio 1995.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alla «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Vista la direttiva del Consiglio 91/414/CEE del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Tenuto conto della direttiva 95/35/CE della Commissione del 14 luglio 1995, recante modifica agli allegati II, punti 2.2 e 2.3 dell'introduzione, e III, punti 2.4 e 2.5 dell'introduzione, della direttiva 91/414/CEE;

Tenuto conto della direttiva 95/36/CE della Commissione del 14 luglio 1995, recante modifica agli allegati II, parte *A*, punto 7 (Destino e comportamento ambientale delle sostanze attive), e III, parte *A*, punto 9 (Destino e comportamento ambientale dei preparati), della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 21 del decreto legislativo 17, marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di dover procedere all'adeguamento alle nuove disposizioni comunitarie degli allegati II e III del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'allegato II, punto 2.2 dell'introduzione, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, è modificato come specificato nell'allegato 1 del presente decreto.

2. L'allegato III, punto 2.4 dell'introduzione, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, è modificato come specificato nell'allegato 2 del presente decreto.

Art. 2.

1. L'allegato II, parte *A*, punto 7, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, è sostituito con il testo di cui all'allegato 3 del presente decreto.

2. L'allegato III, parte *A*, punto 9, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, è sostituito dall'allegato 4 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1995

Il Ministro: GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 383

ALLEGATO 1

MODIFICA DELL'INTRODUZIONE ALL'ALLEGATO II DEL DECRETO LEGISLATIVO N 194 DEL 1995, RELATIVO AI REQUISITI DEL DOSSIER DA PRESENTARE AI FINI DELL'ISCRIZIONE DI UNA SOSTANZA ATTIVA NELL'ELENCO DELLE SOSTANZE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATE NEI PRODOTTI FITOSANITARI (ART. 5, COMMA 2, LETTERA *B)*: ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 95/35/CE).

INTRODUZIONE

1. Le informazioni richieste devono:

1.1. comprendere un dossier tecnico che fornisca i dati necessari per valutare i prevedibili rischi, immediati o ritardati, che la sostanza può comportare per l'uomo, per gli animali e per l'ambiente, e che contenga almeno la descrizione e i risultati degli studi cui viene fatto di seguito riferimento;

1.2. ove del caso, essere ottenute applicando disciplinari per le prove, nella versione più recentemente adottata, cui viene fatto riferimento o che sono descritti nel presente allegato; nel caso di studi avviati prima dell'entrata in vigore delle modifiche del presente allegato, le informazioni di cui trattasi devono essere ottenute applicando adeguati disciplinari per le prove convalidati a livello internazionale, oppure, qualora non fossero disponibili, applicando disciplinari per le prove accettati dal Ministero della sanità,

1.3 se un disciplinare per le prove è inappropriato o non descritto, oppure se è stato usato un disciplinare diverso da quello cui è fatto riferimento nel presente allegato, comprendere una giustificazione della scelta del disciplinare utilizzato che possa essere accettata dal Ministero della sanità; in particolare, qualora sia fatto riferimento nel presente allegato ad un metodo comunitario consistente nella trasposizione di un metodo predisposto da un organismo internazionale (ad es. l'OCSE), può essere accettato che le informazioni richieste siano ottenute in conformità dell'ultima versione di detto metodo, se all'inizio degli studi in questione il metodo comunitario non sia ancora stato aggiornato;

1.4. comprendere, ove il Ministero della sanità ne faccia richiesta, una descrizione esauriente del disciplinare usato per le prove, se non menzionato o descritto nel presente allegato, e una descrizione esauriente di qualsivoglia differenziazione metodologica, corredata di una pertinente giustificazione che possa essere accettata dal Ministero della sanità;

1.5 comprendere una relazione completa e obiettiva sugli studi svolti, con descrizione esauriente degli stessi, oppure una giustificazione che possa essere accettata dal Ministero della sanità, qualora:

non vengano forniti dati o informazioni particolari, superflui in considerazione della natura del prodotto o dell'uso proposto dello stesso, oppure;

non sia scientificamente necessario o tecnicamente possibile fornire dati ed informazioni;

1.6. ove del caso, essere state ottenute in osservanza alle disposizioni recate dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, di attuazione della direttiva 86/609/CEE del Consiglio, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

2.1. Le prove e le analisi intese ad ottenere dati sulle proprietà e/o sulla sicurezza per l'uomo, gli animali o l'ambiente devono essere effettuate in osservanza ai principi di cui alla direttiva 87/18/CEE e al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, allegato I, lettera D, punto 6, concernente l'applicazione dei principi di buone prassi di laboratorio.

2.2. In deroga a quanto disposto al punto 2.1, le prove e le analisi intese ad ottenere dati sulle proprietà e/o sulla sicurezza *delle sostanze* per le api da miele e altri artropodi benefici diversi dalle api *sono svolte* da enti od organismi di prova ufficiali o ufficialmente riconosciuti *per l'esecuzione di tali prove o da organismi* che soddisfino almeno i requisiti di cui ai punti 2.2 e 2.3 dell'introduzione dell'allegato III. Tale deroga *si applica alle prove effettivamente iniziate al più tardi entro* il 31 dicembre 1999.

2.3. *In deroga a quanto disposto al punto 2.1, le prove e le analisi intese ad ottenere dati sui residui, effettuate in conformità a quanto previsto alla sezione 6 del presente allegato II con prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive già sul mercato alla data del 26 luglio 1993, devono essere svolte da enti od organismi ufficiali o ufficialmente riconosciuti per l'esecuzione di tali prove o da organismi che soddisfino almeno i requisiti di cui ai punti 2.2. e 2.3 dell'introduzione dell'allegato III. Tale deroga si applica alle prove effettivamente iniziate al più tardi entro il 31 dicembre 1997.*

(*N.B.* — È riportata integralmente l'introduzione dell'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; in corsivo sono evidenziate le modifiche introdotte dalla direttiva 95/35/CE).

ALLEGATO 2

MODIFICA DELL'INTRODUZIONE ALL'ALLEGATO III DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 194 DEL 1995, RELATIVO AI REQUISITI DEL DOSSIER DA PRESENTARE AI FINI DELL'ISCRIZIONE DI UNA SOSTANZA ATTIVA NELL'ELENCO DELLE SOSTANZE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATE NEI PRODOTTI FITOSANITARI (ART. 5, COMMA 2, LETTERA *A*): ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 95/35/CE).

INTRODUZIONE

1. Le informazioni richieste devono:

1.1. comprendere un dossier tecnico che fornisca i dati necessari per valutare l'efficacia e i prevedibili rischi, immediati o ritardati, che il prodotto fitosanitario può comportare per l'uomo, per gli animali e per l'ambiente, e che contenga almeno la descrizione e i risultati degli studi cui viene fatto di seguito riferimento;

1.2. ove del caso, essere ottenute applicando disciplinari per le prove, nella versione più recentemente adottata, cui viene fatto riferimento o che sono descritti nel presente allegato; nel caso di studi avviati prima dell'entrata in vigore delle modifiche del presente allegato, le informazioni di cui trattasi devono essere ottenute applicando adeguati disciplinari per le prove convalidati a livello internazionale, oppure, qualora non fossero disponibili, applicando disciplinari per le prove accettati dal Ministero della sanità; in particolare, qualora sia fatto riferimento nel presente allegato ad un metodo comunitario consistente nella trasposizione di un metodo predisposto da un organismo internazionale (ad es. l'OCSE), può essere accettato che le informazioni richieste siano ottenute in conformità dell'ultima versione di detto metodo se all'inizio degli studi in questione il metodo comunitario non sia ancora stato aggiornato;

1.3. se un disciplinare per le prove è improprio o se non ne esiste una descrizione, oppure se è stato usato un disciplinare diverso da quello cui e fatto riferimento nel presente allegato, comprendere una giustificazione della scelta del disciplinare utilizzato che possa essere accettata dal Ministero della sanità;

1.4. comprendere, ove il Ministero della sanità ne faccia richiesta, una descrizione esauriente del disciplinare usato per le prove, se non è menzionato o descritto nel presente allegato, e una descrizione esauriente di qualsivoglia differenziazione metodologica, corredata di una pertinente giustificazione che possa essere accettata dal Ministero della sanità;

1.5. comprendere una relazione completa e obiettiva sugli studi svolti, con descrizione esauriente degli stessi, oppure una giustificazione che possa essere accettata dal Ministero della sanità, qualora:

non vengano forniti dati o informazioni particolari, superflui in considerazione della natura del prodotto o del proposto uso dello stesso, oppure non sia scientificamente necessario o tecnicamente possibile fornire dati ed informazioni;

1.6. ove del caso, essere state ottenute in osservanza alle disposizioni recate dalla direttiva 87/18/CEE e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, di attuazione della direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

2.1. Le prove e le analisi intese ad ottenere dati circa le proprietà e/o la sicurezza per l'uomo, gli animali o l'ambiente devono essere effettuate in osservanza alle disposizioni recate dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, allegato I, lettera D, punto 6, concernente l'applicazione dei principi di buone prassi di laboratorio.

2.2. Le prove e le analisi, da effettuare a norma della sezione 6, punti da 6.2 a 6.7 del presente allegato, devono essere effettuate da enti ed organismi di prova ufficiali o ufficialmente riconosciuti che soddisfino almeno i requisiti seguenti:

disporre di sufficiente personale scientifico e tecnico con un grado di istruzione, formazione, conoscenze specifiche ed esperienza consono con le mansioni da svolgere;

disporre delle attrezzature adeguate per la corretta esecuzione delle prove e delle misure che si afferma poter effettuare; tali attrezzature devono essere adeguatamente conservate ed eventualmente tarate prima e dopo la loro utilizzazione, secondo un programma prestabilito;

disporre di adeguati campi sperimentali e, ove necessario, di serre, camere di coltura o magazzini; l'ambiente nel quale vengono svolte le proove non deve essere tale da invalidarne i risultati o incidere negativamente sulla prescritta accuratezza della misura;

mettere a disposizione di tutto il personale interessato le procedure e i protocolli operativi usati per le prove;

ove il Ministero della sanità ne faccia richiesta, rendere disponibili prima dell'inizio della prova informazioni particolareggiate sulla stessa, comprendenti almeno l'indicazione del luogo in cui viene effettuata e dei prodotti fitosanitari impiegati;

garantire che il livello qualitativo dell'attività svolta sia adeguato a tipo, portata o volume dell'attività stessa e agli scopi perseguiti;

conservare una registrazione di tutte le osservazioni originali, dei relativi calcoli e dati derivati, delle operazioni di taratura e della relazione finale della prova per tutto il tempo in cui il prodotto di cui trattasi è autorizzato nell'Unione europea.

2.3. Si esige che gli enti od organismi di prova ufficialmente riconosciuti e, quando richiesto, gli enti od organismi ufficiali:

comunichino all'autorità competente tutte le informazioni particolareggiate atte a dimostrare che sono in grado di soddisfare i requisiti di cui al punto 2.2;

accettino di essere sottoposti in qualsiasi momento alle ispezioni da organizzare con regolarità per verificare l'osservanza delle prescrizioni di quanto specificato al punto 2.2.

2.4. *In deroga al disposto del punto 2.1, gli Stati membri possono applicare il disposto dei punti 2.2 e 2.3 anche per le prove e le analisi effettuate sul loro territorio per ottenere dati sulle proprietà e/o sulla innocuità delle preparazioni per le api da miele e gli artropodi benefici diversi dalle api ed effettivamente iniziate al più tardi il 31 dicembre 1999.*

2.5. *In deroga al disposto del punto 2.1, si applica il disposto dei punti 2.2 e 2.3 anche alle prove e alle analisi sui residui effettuate sul loro territorio a norma della sezione 8 «Residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo e gli animali» con prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive già sul mercato due anni dopo la notifica della direttiva e effettivamente iniziate al più tardi il 31 dicembre 1997.*

3. Le informazioni richieste dovranno comprendere la classificazione e l'etichettatura proposta per il prodotto fitosanitario in conformità delle pertinenti direttive comunitarie.

4. In casi particolari può essere necessario richiedere alcune informazioni di cui all'allegato II, parte A, per eventuali componenti della formulazione. Prima di procedere a siffatta richiesta e prima che eventuali nuovi studi debbano venir effettuati, saranno esaminate tutte le informazioni sulla formulazione messe a disposizione del Ministero della sanità, in particolare quando:

la legislazione comunitaria consente l'impiego di tale componente in alimenti, mangimi, medicinali o cosmetici;

una scheda dei dati di sicurezza è stata presentata, per il componente, conformemente alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, attuata dalla legge 29 maggio 1974, n. 256, e successivi aggiornamenti.

(*N.B.* — È riportata integralmente l'introduzione dell'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; in corsivo sono evidenziate le modifiche introdotte dalla direttiva 95/35/CE).

ALLEGATO 3

Sostituisce l'allegato II, parte A, punto 7 (destino e comportamento ambientale), del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995: attuazione della direttiva 95/36/CE.

7. DESTINO E COMPORTAMENTO AMBIENTALE.

INTRODUZIONE

(i) Le informazioni fornite, insieme con quelle relative ad uno o piu preparati contenenti la sostanza attiva, devono essere idonee a consentire una valutazione del destino e del comportamento della sostanza attiva nell'ambiente, nonché dei possibili rischi per le specie non bersaglio derivanti dall'esposizione alla sostanza attiva, ai suoi metaboliti, ai prodotti di reazione e di degradazione, qualora siano di rilevanza tossicologica o ambientale.

(ii) In particolare, tutte queste informazioni dovrebbero essere sufficienti per:

poter decidere se la sostanza attiva possa essere iscritta o meno nell'allegato I;

specificare le opportune condizioni o limitazioni da associare all'eventuale iscrizione nell'allegato I;

classificare la sostanza attiva in ordine alla sua pericolosità;

specificare i simboli di rischio, le indicazioni di pericolo e le frasi relative al rischio e alla sicurezza per la protezione dell'ambiente, da apporre sull'imballaggio (contenitori);

poter prevedere la distribuzione, il destino e il comportamento nell'ambiente della sostanza attiva e dei relativi metaboliti e prodotti di degradazione e di reazione, nonché i relativi tempi;

identificare le popolazioni e le specie non bersaglio per le quali la possibile esposizione della sostanza attiva può presentare pericoli;

specificare le misure necessarie per ridurre al minimo la contaminazione dell'ambiente e l'impatto sulla specie non bersaglio.

(iii) Deve essere fornito il profilo analitico del materiale utilizzato, come indicato al punto 1.11. Nelle prove in cui viene impiegata la sostanza attiva, il materiale utilizzato deve essere conforme alle specifiche cui si dovrà attenere nella fabbricazione dei preparati da autorizzare, salvo in caso di utilizzazione di materiale radiomarcato. Se nelle prove viene utilizzata una sostanza attiva prodotta in laboratorio o in un impianto pilota, le prove devono essere ripetute utilizzando la sostanza attiva prodotta industrialmente, a meno che si possa dimostrare che il materiale di prova utilizzato sia essenzialmente lo stesso ai fini del controllo e della valutazione ambientale.

(iv) Se viene utilizzato materiale di prova radiomarcato, i radiomarcanti devono essere posti in siti (uno o più, se necessario) tali da agevolare la comprensione delle vie metaboliche e di degradazione, nonché lo studio della distribuzione della sostanza attiva e dei suoi metaboliti, dei prodotti di reazione e di degradazione nell'ambiente.

(v) Può risultare necessario svolgere studi distinti sui metaboliti e sui prodotti di degradazione o di reazione, qualora:

questi possano costituire un rischio considerevole per organismi non bersaglio o per la qualità delle acque, del terreno e dell'aria;

i loro effetti non possano essere valutati in base ai risultati disponibili sulla sostanza attiva.

Prima di svolgere questi studi occorrerà prendere in considerazione i dati degli studi di cui ai punti 5 e 6.

(vi) Se del caso, occorrerà programmare le prove ed analizzare i dati, applicando adeguati metodi statistici. Dovranno essere riportati i dettagli completi dell'analisi statistica (ad esempio, devono essere indicati tutti i valori con i relativi intervalli di confidenza e dovrebbero essere specificati gli esatti valori di p piuttosto che la semplice indicazione di significativo o non significativo).

7.1. *Destino e comportamento nel suolo.*

Devono essere riportate tutte le informazioni pertinenti sul tipo e sulle proprietà del suolo utilizzato negli studi, ivi inclusi il PH, il contenuto di carbonio organico, la capacità di scambio cationico, la distribuzione delle particelle in base alla loro dimensione e la capacità di ritenzione d'acqua a pF = O e pF = 2,5 in conformità con le relative norme ISO o altre norme internazionali.

Deve essere determinata, appena prima dell'inizio e alla fine dello studio, la biomassa microbica dei terreni utilizzati per gli studi di degradazione in laboratorio.

Si raccomanda di utilizzare il più possibile gli stessi suoli in tutti gli studi di laboratorio sul suolo.

I suoli utilizzati negli studi sulla degradazione o sulla mobilità devono essere selezionati in modo da essere rappresentativi dell'intera gamma di terreni tipici delle differenti regioni comunitarie in cui vengono utilizzati o di cui è prevista l'utilizzazione; in particolare:

i suoli devono coprire un certo intervallo di contenuto di carbonio organico, la distribuzione delle particelle secondo le loro dimensioni e i valori di PH e

qualora, in base ad altri dati, si supponga che la degradazione o la mobilità dipenda dal PH (ad esempio, solubilità e velocità di idrolisi punto 2.7 e 2.8) devono essere considerati i seguenti intervalli di PH, da 4,5 a 5,5; da 6 a 7; e 8 (approssimativamente).

I suoli da utilizzare devono essere, se possibile, campionati di recente. Qualora sia inevitabile l'utilizzazione di suoli conservati, la conservazione deve essere stata effettuata correttamente per un periodo di tempo limitato e in determinate condizioni specifiche. I suoli conservati per tempi più lunghi possono essere utilizzati solo per gli studi di adsorbimento e di desorbimento.

Il suolo scelto per iniziare lo studio non deve avere caratteristiche estreme per quanto riguarda parametri quali la distribuzione delle particelle in base alla loro dimensione, il contenuto di carbonio organico e il PH.

I suoli dovrebbero essere raccolti e manipolati conformemente alla norma ISO 10381-6 (Soil quality - Sampling - Guidance on the collection, handling and storage of soil for the assessment of microbial processes in the laboratory). Le eventuali variazioni dalla norma devono essere indicate e motivate.

Gli studi sul campo devono essere effettuati in condizioni quanto più prossime possibili a quelle della normale pratica agricola su una gamma rappresentativa di tipi di suolo e di condizioni climatiche delle zone di utilizzazione. Per gli studi sul campo, devono essere riportate le relative condizioni meteorologiche.

7.1.1. *Velocità e via di degradazione nel suolo.*

7.1.1.1. *Via di degradazione nel suolo.*

Scopo dei test.

I dati forniti, assieme con altre informazioni pertinenti, dovrebbero essere sufficienti per:

identificare, se possibile, l'importanza relativa dei tipi di processo che intervengono (bilancio tra degradazione chimica e biologica);

identificare i singoli componenti che in qualsiasi momento sono in una percentuale superiore al 10% della quantità di sostanza attiva aggiunta, ivi inclusi, se fattibile, i residui non estraibili;

identificare, se possibile, anche i singoli componenti presenti in percentuale inferiore al 10% della quantità di sostanza attiva aggiunta;

stabilire i rapporti relativi dei componenti presenti (bilancio delle masse);

poter definire i residui di interesse nel suolo e a quali di questi residui sono o possono essere esposte specie non bersaglio.

Qualora sia fatto riferimento a residui non estraibili, questi vengono definiti come specie chimiche provenienti da prodotti fitosanitari, utilizzati secondo la buona pratica agricola, che non possono essere estratti con metodi tali da non modificare significativamente la natura chimica di detti residui. I frammenti delle vie metaboliche che conducono ai prodotti naturali non sono considerati residui non estraibili.

7.1.1.1.1. *Degradazione aerobica.*

Necessità del test.

Occorre sempre riportare la via o le vie di degradazione, salvo il caso in cui la natura e il modo di utilizzazione dei preparati contenenti la sostanza attiva escludono la contaminazione del suolo (quali, ad esempio, le utilizzazioni su prodotti immagazzinati o i trattamenti di ferite di alberi).

Condizioni sperimentali.

Devono essere riportate la/e via/e di degradazione relativa ad un suolo. I risultati devono essere presentati sotto forma di grafici schematici nei quali siano indicate le vie di degradazione coinvolte e sia illustrato il bilancio della distribuzione del radiomarcante, in funzione del tempo,

nella sostanza attiva;

nel CO_2;

nei composti volatili differenti dal CO_2;

nei singoli prodotti di trasformazione identificati;

nelle sostanze estraibili non identificate;

nei residui non estraibili nel suolo.

La ricerca delle vie di degradazione deve comprendere tutte le fasi possibili atte a caratterizzare e a quantificare i residui non estraibili formatisi dopo cento giorni, se superiori al 70% della dose applicata della sostanza attiva. Le tecniche e le metodologie migliori da applicare verranno scelte caso per caso. Qualora i composti in questione non siano caratterizzati occorre darne motivazione.

Di norma, deve trattarsi di uno studio della duràta di centoventi giorni salvo il caso in cui, dopo un periodo più breve, i livelli di residui non estraibili e di CO_2 siano tali che sia possibile la loro estrapolazione a cento giorni.

Linea guida per il test.

SETAC - Procedures for assessing the Environmental Fate and Ecotoxicity of Pesticides.

7.1.1.1.2. *Studi supplementari.*

— Degradadazione anaerobica.

Necessità del test.

Devono essere riportati i risultati di uno studio di degradazione anaerobica, a meno che si possa asserire, con le debite motivazioni, che è improbabile l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in condizione anaerobiche.

Condizioni sperimentali e linea guida per il test.

Si applica quanto indicato al corrispondente paragrafo del punto 7.1.1.1.1.

— Fotolisi del suolo.

Necessità del test.

Devono essere riportati i risultati di uno studio sulla fotolisi del suolo, a meno che si possa asserire, con le debite motivazioni, che è improbabile il deposito della sostanza attiva sulla superficie del suolo.

Linea guida per il test.

SETAC - Procedures for assessing the Environmental Fate and Ecotoxicity of Pesticides.

7.1.1.2. *Velocità di degradazione.*

7.1.1.2.1. *Studi di laboratorio.*

Scopo dei test.

Gli studi di degradazione nel suolo dovrebbero fornire le migliori stime possibili del tempo necessario per la degradazione del 50% e del 90% (DT_{50lab} e DT_{90lab}) della sostanza attiva e dei relativi metaboliti, dei prodotti di reazione e di degradazione in condizioni di laboratorio.

— Degradazione aerobica.

Necessità del test.

Occorre sempre riportare la via o le vie di degradazione, salvo nel caso in cui la natura e il modo di utilizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva escludono la contaminazione del suolo quali, ad esempio, le utilizzazioni su prodotti immagazzinati o i trattamenti di ferite di alberi.

Condizioni sperimentali:

occorre indicare la velocità di degradazione aerobica della sostanza attiva in tre tipi di suolo oltre a quello indicato al punto 7.1.1.1.1.

Per studiare l'influenza della temperatura di degradazione, occorre effettuare uno studio supplementare a 10 °C su uno dei suoli utilizzati per lo studio della degradazione a 20 °C, finché non sarà disponibile un modello di calcolo comunitario per l'estrapolazionedelle velocità di degradazione a basse temperature.

Di norma, lo studio deve avere la durata di centoventi giorni, salvo se in un periodo più breve si sia degradato oltre il 90% della sostanza attiva. Devono essere riportati i risultati di studi analoghi riguardanti tre tipi di suolo per tutti i relativi metaboliti, i prodotti di reazione e di degradazione presenti nel suolo e che in qualsiasi momento nel corso degli studi rappresentano più del 10% della quantità di sostanza attiva aggiunta, salvo qualora sia possibile determinare i loro valori DT_{50lab} in base ai risultati degli studi di degradazione con la sostanza attiva.

Linea guida per il test:

SETAC - Procedures for assessing the Environmental Fate and Ecotoxicity of pesticides.

— Degradazione anaerobica.

Necessità del test.

Deve essere indicata la velocità di degradazione anaerobica della sostanza attiva, qualora sia necessario effettuare uno studio anaerobico secondo quanto indicato al punto 7.1.1.1.2.

Condizioni sperimentali.

Deve essere riportata la velocità di degradazione anaerobica della sostanza attiva nel suolo utilizzato per lo studio anaerobico eseguito secondo quanto indicato al punto 7.1.1.1.2.

Di norma, la durata dello studio è di centoventi giorni, salvo se in un periodo più breve si sia degradato oltre il 90% della sostanza attiva.

Devono essere riportati i risultati di studi analoghi riguardanti tutti i metaboliti, i prodotti di reazione e di degradazione presenti nel suolo e che in qualsiasi momento nel corso degli studi rappresentano più del 10% della quantità di sostanza attiva aggiunta, salvo qualora sia possibile determinare i loro valori DT_{50lab} in base ai risultati degli studi di degradazione con la sostanza attiva.

Linea guida per il test.

SETAC - Procedures for assessing the Environmental Fate and Ecotoxicity of Pesticides.

7.1.1.2.2. *Studi in campo*

Studi in campo

Scopo dei test.

Questi studi dovrebbero fornire stime del tempo necessario per la dissipazione del 50% e del 90% (DT_{50f} e DT_{90f}) della sostanza attiva in condizioni simili a quelle di utilizzazione in campo. Se del caso, devono essere riportate informazioni sui relativi metaboliti e sui prodotti di reazione e di degradazione.

Necessità dei test.

I test devono essere effettuati nel caso in cui il valore di (DT_{50lab}, a 20°C e ad un'umidità del suolo correlato ad un valore pF compreso tra 2 e 2,5 (pressione di aspirazione), è maggiore di sessanta giorni.

Se i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva sono destinati ad essere utilizzati in condizioni climatiche rigide, i test devono essere effettuati se il valore di DT_{50lab} a 10°C e ad un'umidità del suolo correlato ad un valore di pF compreso tra 2 e 2,5 (pressione di aspirazione) è maggiore di novanta giorni.

Condizioni sperimentali.

I singoli studi devono essere proseguiti su una serie di suoli rappresentativi (normalmente su quattro differenti tipi di suolo) finché non si sia dissipato più del 90% della quantità applicata. La durata massima degli studi è di ventiquattro mesi.

Linea guida per il test.

SETAC - Procedures for assessing the Environmental Fate and Ecotoxicity of Pesticides.

- Studi sui residui nel suolo

Scopo dei test.

Questi studi devono fornire stime dei livelli dei residui nel suolo all'epoca del raccolto o della semina o dell'impianto delle colture successive.

Necessità dei test.

Occorre riportare i dati di questi studi qualora il valore DT_{50lab} sia maggiore di un terzo del tempo che intercorre tra l'applicazione e il raccolto e qualora sia possibile l'assorbimento nella coltura successiva, salvo il caso in cui i residui nel suolo all'epoca della semina o dell'impianto di una coltura successiva possano essere valutati in modo affidabile in base ai dati degli studi di dissipazione nel suolo o se si possa asserire, con le debite motivazioni, che tali residui non possono essere fitotossici per le colture a rotazione o permangono in queste a livelli inaccettabili.

Condizioni sperimentali

I singoli studi devono essere proseguiti sino al raccolto o all'epoca della semina o dell'impianto delle colture successive a meno che non si sia dissipato oltre il 90% della quantità applicata.

Linea guida per il test

SETAC - Procedures for assessing the Environmental Fate and Ecotoxicity of Pesticides.

— Studi sull'accumulo nel suolo.

Scopo dei test.

I test dovrebbero fornire dati sufficienti per poter valutare la possibilità di accumulo dei residui della sostanza attiva e dei metaboliti, dei prodotti di degradazione e di reazione.

Necessità dei test.

Se dagli studi di dissipazione nel suolo risulta che il valore DT_{90f} è maggiore di un anno e se sono previste applicazioni ripetute nello stesso periodo vegetativo o negli anni successivi, occorre effettuare studi sulla possibilità di accumulo di residui nel suolo e sul livello di concentrazione massima (di plateau) raggiungibile a meno che non vengano presentati dati affidabili ottenuti con un opportuno modello di calcolo o altro appropriato metodo di valutazione.

Condizioni sperimentali

Devono essere effettuati studi a lungo termine in campo e comportanti diverse applicazioni su due tipi di suolo pertinenti.

Il richiedente deve ottenere preventivamente l'accordo delle autorità competenti sul tipo di studio da effettuare.

7.1.2. *Adsorbimento e desorbimento*

Scopo dei test.

I dati forniti insieme con altre pertinenti informazioni dovrebbero essere sufficienti per determinare il coefficiente di adsorbimento della sostanza attiva, dei metaboliti e dei prodotti di degradazione e di reazione.

Necessità dei test.

Questi studi devono essere riportati sempre, a meno che la natura e il modo di utilizzazione dei preparati contenenti la sostanza attiva escludono la contaminazione del suolo come, ad esempio, le utilizzazioni su prodotti immagazzinati o i trattamenti di ferite degli alberi.

Condizioni sperimentali.

Gli studi sulla sostanza attiva devono essere effettuati e riportati per quattro tipi di terreno.

Studi analoghi, per almeno tre tipi di suolo, devono essere riportati per tutti i relativi metaboliti, i prodotti di degradazione e di reazione che negli studi di degradazione sono stati rilevati, in qualsiasi momento, a valori superiori al 10% della quantità della sostanza attiva aggiunta.

Linea guida per il test

Metodo OCSE 106

7.1.3. *Mobilità nel suolo*

7.1.3.1. *Studi di lisciviazione su colonna.*

Scopo dei test.

I test devono fornire dati sufficienti per poter valutare la mobilità e la lisciviabilità della sostanza attiva e, se possibile, dei relativi metaboliti e dei prodotti di degradazione e di reazione.

Necessità dei test.

Devono essere effettuati studi su quattro suoli, qualora dagli studi di adsorbimento e di desorbimento di cui al punto 7.1.2 non sia possibile ottenere valori affidabili del coefficiente di adsorbimento.

Linea guida per il test.

SETAC - Procedures for assessing the Environmental Fate and Ecotoxicity of Pesticides

7.1.3.2. *Lisciviazione su colonna di residui stagionati*

Scopo del test.

Il test deve fornire dati sufficienti per poter stimare la mobilità e la lisciviabilità dei metaboliti e dei prodotti di degradazione e di reazione.

Necessità dei test

Gli studi devono essere effettuati salvo il caso in cui:

la natura e il modo di utilizzazione dei preparati contenenti la sostanza attiva escludono la contaminazione del suolo come, ad esempio, le utilizzazioni sui prodotti immagazzinati o i trattamenti di ferite delle piante oppure

è stato effettuato uno studio specifico relativo ai metaboliti e ai prodotti di degradazione o di reazione secondo quanto specificato al punto 7.1.2 o al punto 7.1.3.1

Condizioni sperimentali.

Il periodo o i periodi di stagionatura dovrebbero essere determinati in base all'analisi del modello della degradazione della sostanza attiva e dei metaboliti.

Linea guida per il test.

SETAC - Procedures for assessing the Environmental Fate and Ecotoxicity of Pesticides

7.1.3.3. *Studi al lisimetro o studi lisciviazione in campo.*

Scopo dei test.

I test devono fornire dati su:

la mobilità nel suolo;

la lisciviabilità da acque sotterranee,

la possibile distribuzione nel suolo

Necessità del test.

Occorrerà far ricorso al parere di esperti per decidere se sia necessario o meno effettuare studi al lisimetro o di lisciviazione in campo, tenendo conto dei risultati degli studi di degradazione e di mobilità nonché dei valori delle concentrazioni ambientali previste nelle acque freatiche (PEC_{GW}) calcolate secondo quanto prescritto all'allegato III, parte *A*, punto 9. Il tipo e le condizioni dello studio da effettuare dovranno essere discussi con le competenti autorità.

Condizioni sperimentali.

È necessaria la massima accuratezza nella progettazione degli impianti sperimentali e dei singoli studi in modo da garantire che i risultati ottenuti possano essere utilizzati ai fini della valutazione. Gli studi devono prevedere condizioni realistiche di casi peggiori possibili, tenendo conto del tipo di suolo, delle condizioni climatiche, delle dosi applicate e della frequenza e del periodo di applicazione.

L'acqua di percolazione attraverso le colonne di terreno deve essere analizzata ad intervalli opportuni e devono essere determinati i residui nel materiale vegetale all'epoca del raccolto. Al termine dei lavori sperimentali deve essere costruito il profilo dei residui nel suolo in almeno cinque strati. Occorre evitare un campionamento intermedio poiché la rimozione di piante (salvo per operazioni di raccolto, secondo la normale pratica agricola) e l'asportazione di zolle o carote di terreno altera le condizioni del processo di lisciviazione.

Devono essere registrate ad intervalli regolari (almeno settimanalmente) le precipitazioni e le temperature del suolo e dell'aria.

— Studi al lisimetro

Condizioni sperimentali.

La profondità minima dei lisimetri dovrebbe essere di 10 cm e quella massima di 130 cm. Le carote di terreno utilizzate non devono essere alterate. Le temperature del suolo devono essere prossime a quelle in campo. Se necessario, si provveda ad una maggiore irrigazione in modo da garantire una crescita ottimale delle piante e una quantità di acqua d'infiltrazione prossima a quella delle regioni per le quali viene richiesta l'autorizzazione. Qualora, per motivi agricoli, il terreno debba essere alterato nel corso dello studio, le corrispondenti operazioni non devono estendersi ad una profondità maggiore di 25 cm.

— Studi di lisciviazione in campo

Condizioni sperimentali.

Devono essere presentati dati sulla superficie freatica dei campi sperimentali. Occorre descrivere dettagliatamente l'eventuale formazione di crepe del terreno osservata nel corso dello studio.

Occorre riservare particolare attenzione al numero e all'ubicazione delle apparecchiature di raccolta delle acque. Il loro posizionamento nel suolo non deve causare rigagnoli di scolo preferenziali.

Linea guida per il test.

SETAC - Procedures for assessing the Environmental Fate and Ecotoxicity of Pesticides.

7.2. *Destino e comportamento nell'acqua e nell'aria.*

Scopo del test.

I dati forniti insieme con quelli relativi ad uno o più preparati contenenti la sostanza attiva ed altre informazioni pertinenti dovrebbero essere sufficienti per stabilire o poter stimare:

la persistenza in sistemi acquatici (acque e sedimenti di fondo, ivi incluse particelle sospese);

il livello di rischio per le acque, gli organismi nei sedimenti e l'aria;

il potenziale di contaminazione delle acque superficiali e delle acque freatiche.

7.2.1. *Via e velocità di degradazione in sistemi acquatici (se non considerati a punto 2.9).*

Scopo del test.

I dati forniti e le informazioni fornite dovrebbero essere sufficienti per:

stabilire l'importanza relativa dei tipi di processo coinvolti (bilancio tra degradazione chimica e biologica);

se possibile, identificare i singoli componenti presenti;

stabilire i rapporti relativi dei componenti presenti e la loro distribuzione tra acque (incluse le particelle sospese) e sedimento;

poter stabilire i residui di rilevanza a cui sono o possono essere esposte specie non bersaglio

7.2.1.1. *Degradazione idrolitica.*

Necessità del test.

Il test deve essere effettuato sempre per i metaboliti e i prodotti di degradazione e di reazione che in qualsiasi momento sono presenti in una percentuale superiore al 10% della quantità di sostanza attiva aggiunta, a meno che si siano ottenuti dati sufficienti sulla loro degradazione dal test effettuato secondo quanto indicato al punto 2.9.1.

Condizioni sperimentali e linea guida per il test.

Vale quanto indicato ai corrispondenti paragrafi del punto 2.9.1.

7.2.1.2. *Degradazione fotochimica.*

Necessità del test.

Il test deve essere effettuato sempre per i metaboliti e i prodotti di degradazione e di reazione che in qualsiasi momento sono presenti in una percentuale superiore al 10% della quantità di sostanza attiva aggiunta, a meno che si siano ottenuti dati sufficienti sulla loro degradazione dal test effettuato conformemente ai punti 2.9.2 e 2.9.3.

Condizioni sperimentali e linea guida per il test.

Si applica quanto indicato ai corrispondenti paragrafi del punto 2.9.2 e 2.9.3.

7.2.1.3. *Degradazione biologica.*

7.2.1.3.1. *Biodegradabilità a breve termine.*

Necessità del test.

Il test deve essere effettuato sempre, salvo se non richiesto ai sensi delle disposizioni della direttiva 67/548/CEE per quanto riguarda la classificazione della sostanza attiva.

Linea guida per il test

Metodo CEE C4.

7.2.1.3.2. *Studio su acque/sedimenti*

Necessità del test.

I risultati del test devono essere riportati a meno che si possa comprovare l'impossibilità di contaminazione delle acque di superficie.

Linea guida per il test.

SETAC - Procedures for assessing the Environmental Fate and Ecotoxicity of Pesticides.

7.2.1.4. *Degradazione nella zona di saturazione.*

Necessità del test.

Le velocità di trasformazione, nella zona di saturazione, delle sostanze attive, dei relativi metaboliti e dei prodotti di degradazione e di reazione possono fornire utili informazioni sul destino di queste sostanze nelle acque freatiche.

Condizioni sperimentali.

Per decidere se queste informazioni siano necessarie o meno occorre far ricorso al parere di esperti in materia. Prima di eseguire questi studi, il richiedente deve ottenere l'accordo delle autorità competenti circa il tipo di studio da eseguire.

7.2.2. *Velocità e via di degradazione nell'aria (se non già considerati a punto 2.10).*

Le relative disposizioni sono in via di elaborazione.

7.3. *Definizioni di residuo.*

In base alla composizione chimica dei residui presenti nel suolo, nell'acqua o nell'aria e derivanti dall'utilizzazione (o dall'utilizzazione proposta) di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, deve essere proposta una definizione di residuo, tenendo conto dei livelli ritrovati e della loro rilevanza tossicologica e ambientale.

7.4. *Dati di monitoraggio.*

Devono essere riportati i dati di monitoraggio sul destino e sul comportamento della sostanza attiva e dei relativi metaboliti e prodotti di degradazione e di reazione.

ALLEGATO 4

Sostituisce l'allegato III, parte A, punto 9 (destino e comportamento ambientale) del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995: attuazione della direttiva 95/36/CE.

9. DESTINO E COMPORTAMENTO AMBIENTALE.

INTRODUZIONE

(i) Le informazioni fornite, insieme con quelle relative alla sostanza attiva di cui all'allegato II, devono essere sufficienti per poter valutare il destino e il comportamento del prodotto fitosanitario nell'ambiente, nonché i possibili rischi per le specie non bersaglio derivanti dall'esposizione al prodotto.

(ii) In particolare, i dati forniti per il prodotto fitosanitario, insieme con altre informazioni pertinenti e con i dati relativi alla sostanza attiva, dovrebbero essere sufficienti per:

specificare i simboli di rischio, le indicazioni di pericolo e le frasi relative al rischio e alla sicurezza per la protezione dell'ambiente da apporre sull'imballaggio (contenitori);

prevedere la distribuzione, il destino e il comportamento nell'ambiente e i relativi tempi;

identificare le specie e le popolazioni non bersaglio, a rischio di possibile esposizione;

specificare le misure necessarie atte a ridurre al minimo la contaminazione dell'ambiente e l'impatto sulle specie non bersaglio.

(iii) Qualora per le prove venga utilizzato materiale radiomarcato, vale quanto specificato all'allegato II, parte *A*, punto 7, sub (iv) dell'introduzione.

(v) Se del caso, i test devono essere approntati e i dati analizzati applicando opportuni metodi statistici. Dovranno essere riportati i dettagli completi dell'analisi statistica (ad esempio, devono essere indicati tutti i valori con i relativi intervalli di confidenza e dovrebbero essere specificati gli esatti valori di p piuttosto che la semplice indicazione di significativo o non significativo).

(v) Concentrazioni previste nell'ambiente: nel suolo (PEC_s), nelle acque (PEC_{sw} e PEC_{gw}) e nell'aria (PEC_a). Devono essere indicate valutazioni giustificative delle concentrazioni previste della sostanza attiva e dei relativi metaboliti, dei prodotti di degradazione e di reazione nel suolo, nelle acque freatiche, nelle acque superficiali e nell'aria, in base all'utilizzazione proposta o già usualmente praticata. Occorre inoltre una valutazione di una situazione nelle condizioni peggiori che realisticamente si possano presentare. Ai fini della valutazione di queste concentrazioni valgono le definizioni che seguono:

concentrazione prevista nel suolo (PEC_s) = livello di residui nello strato superiore del suolo cui possono essere esposti organismi non bersaglio del terreno (esposizione acuta e cronica);

concentrazione prevista nelle acque superficiali (PEC_{sw}) = livello di residui nelle acque superficiali da cui può essere ottenuta acqua potabile e ai quali possono essere esposti organismi acquatici non bersaglio (esposizione acuta e cronica);

concentrazione prevista nelle acque freatiche (PEC_{gw}) = livello di residui nelle acque freatiche;

concentrazione prevista nell'aria (PEC_a) = livello di residui nell'aria cui possono essere esposti l'uomo, gli animali ed altri organismi non bersaglio (esposizione acuta e cronica).

Per la valutazione delle suddette concentrazioni occorre tener conto di tutti i dati pertinenti riguardanti il prodotto fitosanitario e la sostanza attiva. Utili suggerimenti metodologici per queste stime si possono ritrovare nelle metodologie dell'O.E.P.P. (Organizzazione europea mediterranea per la protezione delle piante) per la valutazione del rischio ambientale ([*]). Se del caso, occorre utilizzare parametri specificati nella presente sezione.

Gli eventuali modelli utilizzati per la valutazione delle suddette concentrazioni previste nell'ambiente devono:

costituire la migliore rappresentazione possibile di tutti i processi coinvolti, in base ad ipotesi e parametri realistici;

essere convalidati, se possibile, per quanto riguarda la loro affidabilità con misurazioni effettuate in circostanze pertinenti di applicazione del modello;

essere appropriati alle condizioni della zona di utilizzazione.

Se di pertinenza, oltre alle informazioni di cui all'allegato II, parte *A*, punto 7, i dati da fornire devono riguardare gli aspetti di seguito specificati.

9.1. *Destino e comportamento nel suolo.*

Ove appropriato, vale quanto specificato, circa le informazioni da fornire sul suolo utilizzato e sulla sua selezione, nell'allegato II, parte *A*, punto 7.1.

9.1.1. *Velocità di degradazione nel suolo.*

9.1.1.1. *Studi di laboratorio.*

Scopo dei test.

Gli studi di degradazione nel suolo devono fornire le migliori stime possibili del tempo necessario per la degradazione del 50% e del 90% (DT_{50lab} e DT_{90lab}) della sostanza attiva in condizioni di laboratorio.

Necessità dei test.

È necessario effettuare studi sulla persistenza e sul comportamento dei prodotti fitosanitari nel suolo, a meno che non sia possibile ricavare queste informazioni estrapolandole dai dati relativi alla sostanza attiva, ai metaboliti e ai prodotti di degradazione e di reazione ottenuti conformemente a quanto prescritto all'allegato II, parte *A*, punto 7.1.1.2. Questa estrapolazione non è, per esempio, possibile per le formulazioni a lento rilascio.

Condizioni sperimentali.

Deve essere indicata la velocità di degradazione aerobica e/o anaerobica nel suolo. Di norma, lo studio deve essere esteso su un periodo di centoventi giorni, salvo il caso in cui oltre il 90% della sostanza attiva si degrada prima del termine di detto periodo.

Linea guida per il test.

SETAC - Procedures for assessing the Environmental Fate and Ecotoxicity of Pesticides.

9.1.1.2. *Studi in campo.*

— Studi di dissipazione nel suolo.

Scopo dei test.

Questi studi devono fornire le migliori stime possibili del tempo necessario per la dissipazione del 50% e del 90% (DT_{50f} e DT_{90f}) della sostanza attiva in condizioni di campo. Se di pertinenza, devono essere raccolti dati sui metaboliti e sui prodotti di degradazione e di reazione.

Necessità dei test.

Devono essere studiati e specificati il comportamento e la dissipazione dei prodotti fitosanitari nel suolo, a meno che non sia possibile ricavare queste informazioni estrapolandole dai dati riguardanti la sostanza attiva, i metaboliti e i prodotti di degradazione e di reazione ottenuti conformemente a quanto prescritto all'allegato II, parte *A*, punto 7.1.1.2. Questa estrapolazione non è, ad esempio, possibile per le formulazioni a lento rilascio.

Condizioni sperimentali e linea guida per il test.

Si applica quanto indicato al corrispondente paragrafo dell'allegato II, parte *A*, punto 7.1.1.2.2.

([*]) OEPP/EPPO (1993) Decision-making schemes for the environmental risk assessment of plant protection products. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 23, 1-154 and Bulletin 24, 1-87.

— Studi sui residui nel suolo.

Scopo dei test.

Questi studi devono fornire stime dei livelli di residui nel suolo all'epoca del raccolto o della semina o dell'impianto di colture successive.

Necessità dei test.

Questi studi devono essere effettuati e i relativi risultati riportati, a meno che non sia possibile ricavare queste informazioni estrapolandole dai dati relativi alla sostanza attiva, ai metaboliti e prodotti di degradazione e di reazione ottenuti conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato II, parte *A*, punto 7.1.1.2.2. Questa estrapolazione non è, ad esempio, possibile per le formulazioni a lento rilascio.

Condizioni sperimentali.

Vale quanto indicato al corrispondente paragrafo dell'allegato II, parte *A*, punto 7.1.1.2.2.

Linea guida per il test.

SETAC - Procedures for assessing the Environmental Fate and Ecotoxicity of Pesticides.

— Studi sull'accumulo nel suolo

Scopo dei test.

Questi test devono fornire dati sufficienti per valutare la possibilità di accumulo di residui della sostanza attiva e di metaboliti e prodotti di degradazione e di reazione.

Necessità dei test.

Devono essere riportati dati relativi a studi sull'accumulo nel suolo, a meno che non sia possibile ricavare queste informazioni estrapolandole dai dati relativi alla sostanza attiva, ai metaboliti e ai prodotti di degradazione e di reazione ottenuti conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato II, parte *A*, punto 7.1.1.2.2. Questa manipolazione non è, ad esempio, possibile per le formulazioni a lento rilascio.

Condizioni sperimentali.

Vale quanto indicato al corrispondente paragrafo dell'allegato II, parte *A*, punto 7.1.1.2.2.

Linea guida per il test.

SETAC - Procedures for assessing the Environmental Fate and Ecotoxicity of Pesticides.

9.1.2. *Mobilità nel suolo.*

Scopo dei test.

Il test deve fornire dati sufficienti per valutare la mobilità e la lisciviabilità della sostanza attiva e dei metaboliti e dei prodotti di degradazione e di reazione.

9.1.2.1. *Studi di laboratorio.*

Necessità dei test.

Deve essere studiata la mobilità dei prodotti fitosanitari nel suolo, a meno che non sia possibile ricavare queste informazioni estrapolandole dai dati ottenuti conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato II, parte *A*, punti 7.1.2 e 7.1.3. Questa estrapolazione non è, ad esempio, possibile per le formulazioni a lento rilascio.

Linea guida per il test.

SETAC - Procedures for assessing the Environmental Fate and Ecotoxicity of Pesticides.

9.1.2.2. *Studi al lisimetro o studi di lisciviazione in campo.*

Scopo dei test.

I test devono fornire dati circa:

la mobilità del prodotto fitosanitario nel suolo;

la lisciavibilità da acque freatiche;

la possibile distribuzione nei suoli.

Necessità dei test.

Per decidere se occorra effettuare studi di lisciviazione in campo o al lisimetro occorrerà far ricorso al parere di esperti in materia, tenendo conto dei risultati degli studi sulla degradazione e sulla mobilità nonché dei valori PEC_s calcolati. Il tipo di studio da eseguire dovrà essere discusso con le competenti autorità.

Questi studi devono essere effettuati, a meno che non sia possibile ricavare queste informazioni estrapolandole dai dati relativi alla sostanza attiva, ai metaboliti e ai prodotti di degradazione e di reazione ottenuti conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato II, parte *A*, punto 7.1.3. Questa estrapolazione non è, ad esempio, possibile per le formulazioni a lento rilascio.

Condizioni sperimentali.

Si applica quanto indicato al corrispondente paragrafo dell'allegato II, parte *A*, punto 7.1.3.3.

9.1.3. *Valutazione delle concentrazioni previste nel suolo.*

Le stime delle PEC_s devono riguardare una singola applicazione effettuata al livello massimo di dose applicata per il quale viene richiesta l'autorizzazione, nonché il numero massimo di applicazioni ai livelli massimi di dose applicata per il quale viene richiesta l'autorizzazione; e ciò per ciascun suolo in esame. Queste stime devono essere espresse in milligrammi di sostanza attiva e di metaboliti, prodotti di degradazione e di reazione, per chilogrammo di terreno.

I fattori da prendere in considerazione ai fini delle stime della PEC_s devono riguardare l'applicazione diretta e indiretta al suolo, il trasporto di detriti, il deflusso, la lisciviazione e devono includere processi quali la volatilizzazione, l'adsorbimento, l'idrolisi, la fotolisi, la degradazione aerobica e anaerobica. Per il calcolo della PEC_s si può assumere un peso specifico apparente dei suoli pari a 1,5 g/cm^3 (peso a secco); per la profondità dello strato di terreno si assume il valore di 5 cm per applicazioni sulla superficie del suolo e il valore di 20 cm se il prodotto viene incorporato nel suolo. In presenza di copertura del terreno al momento dell'applicazione si assume, come valore minimo, che il 50% della dose applicata raggiunga la superficie del suolo, a meno che dai dati sperimentali reali si ottengano informazioni più specifiche.

Devono essere forniti i valori delle PEC_s iniziali, a breve termine e a lungo termine (tempi medi ponderati):

iniziale = immediatamente dopo applicazione;

a breve termine = 24 ore, 2 giorni e 4 giorni dopo l'ultima applicazione;

a lungo termine = 7, 28, 50 e 100 giorni dopo l'ultima applicazione, se di pertinenza.

9.2. *Destino e comportamento nelle acque.*

9.2.1. *Stima delle concentrazioni nelle acque freatiche.*

Devono essere indicate le vie di contaminazione delle acque freatiche tenendo conto delle pertinenti condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali (anche climatiche).

Devono essere presentate adeguate stime (calcoli) della concentrazione prevista nelle acque freatiche (PEC_{gw}) della sostanza attiva, dei metaboliti e prodotti di degradazione e di reazione.

Le stime della PEC devono riferirsi al numero massimo di applicazioni e ai livelli massimi di dose applicata per i quali viene richiesta l'autorizzazione.

Per decidere se test supplementari in campo possono fornire o meno altre informazioni utili occorre far ricorso al parere di esperti in materia. Prima di eseguire questi studi il richiedente deve ottenere l'accorto delle competenti autorità circa il tipo di studio da eseguire.

9.2.2. *Impatto sui metodi di trattamento delle acque.*

Nei casi in cui questi dati sono necessari nel quadro di un'autorizzazione condizionata ai sensi dell'allegato VI, parte *C*, punto 2.5.1.2,. lettera *b)*, le informazioni fornite devono consentire di definire o valutare l'efficacia dei metodi di trattamento delle acque (acqua potabile, utilizzazione delle acque residue) e l'impatto su tali metodi. Prima di eseguire questi studi il richiedente deve ottenere l'accordo delle autorità competenti sul tipo di dati da fornire.

9.2.3. *Valutazione delle concentrazioni nelle acque superficiali.*

Devono essere specificate le vie di contaminazione delle acque superficiali, tenendo conto delle pertinenti condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali, incluse quelle climatiche.

Devono essere presentate stime adeguate (calcoli) della concentrazione prevista nelle acque superficiali (PEC_{sw}) della sostanza attiva e dei metaboliti, dei prodotti di degradazione e di reazione.

Le stime PEC_{sw} devono riferirsi al numero massimo di applicazioni e ai livelli massimi di dose applicata per i quali viene richiesta l'autorizzazione e devono riguardare laghi, stagni, fiumi, canali, e corsi d'acqua in genere, anche d'irrigazione/drenaggio, e fognature.

I fattori da prendere in considerazione ai fini delle stime della PEC_{sw} devono riguardare l'applicazione diretta alle acque, il trasporto di detriti, il deflusso, lo scolo attraverso fognature e il deposito atmosferico nonché devono comprendere processi quali la volatilizzazione, l'adsorbimento, l'avvezione, l'idrolisi, la fotolisi, la biodegradazione, la sedimentazione e la risospensione.

Devono essere specificati i calcoli relativi alle PEC_{sw} iniziali, a breve e a lungo termine riguardanti acque stagnanti e a movimento lento (tempi medi ponderati):

iniziale = immediatamente dopo applicazione;

a breve termine = 24 ore, 2 giorni e 4 giorni dopo l'ultima applicazione;

a lungo termine = 7, 14, 21, 28 e 42 giorni dopo l'ultima applicazione, se di pertinenza.

Per decidere se test supplementari in campo possano fornire o meno utili informazioni occorre far ricorso al parere di esperti in materia. Prima di eseguire questi studi, il richiedente deve ottenere l'accordo delle autorità competenti circa il tipo di studio da eseguire.

9.3. *Destino e comportamento nell'aria.*

Disposizioni in via di elaborazione.

95A7654

DECRETO 16 ottobre 1995.

Disciplina del funzionamento della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 31, comma 1, lettera *d)*, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (legge comunitaria 1993), con il quale è stata prevista la riorganizzazione della commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e, in particolare, i compiti attribuiti alla commissione di cui all'art. 20, nonché:

a) l'art. 20, comma 4, con il quale è disposto che con decreto del Ministro della sanità sia disciplinato il funzionamento della citata commissione, con particolare riguardo al numero massimo di sedute plenarie, ai gruppi di lavoro ed alle modalità di revoca della nomina dei componenti che non possono assicurare la propria partecipazione, nonché il comma 2, concernente le funzioni di segreteria e di supporto tecnico alla commissione;

b) l'art. 6, comma 7, lettera *a)*, con il quale è disposto che il Ministero della sanità, in attuazione di disposizioni comunitarie relative ai programmi comunitari di riesame delle sostanze attive già in commercio alla data del 26 luglio 1993, provveda a conferire incarico alla suddetta commissione per la realizzazione dei citati programmi comunitari;

Visti i regolamenti comunitari n. 3600 del 1992 e n. 933 del 1994, con i quali è stato avviato il primo programma comunitario di riesame delle sostanze attive ed è stato affidato all'Italia il compito di Stato relatore per le sostanze attive Acefate, Metamidofos, Paration, Paration metile, Mancozeb, Maneb, Zineb, Metiram, Propineb, MCPA e MCPB;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

Modalità di lavoro

1. Per lo svolgimento dei compiti assegnati alla commissione consultiva per i prodotti fitosanitari dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255; la commissione è ordinata secondo le seguenti linee di attività:

a) linea di istruttoria tecnica e di valutazione delle nuove sostanze attive e dei relativi prodotti fitosanitari;

b) linea di istruttoria tecnica e di valutazione di prodotti contenenti sostanze attive note, nonché di prodotti per i quali è richiesto il riconoscimento dell'autorizzazione rilasciata da un altro Stato dell'Unione europea;

c) linea di istruttoria tecnica e di valutazione dei rinnovi delle autorizzazioni a scadenza dei prodotti fitosanitari, dei riesami di carattere nazionale, nonché delle modifiche tecniche richieste per prodotti fitosanitari autorizzati;

d) linea di istruttoria tecnica e di valutazione per la realizzazione dei programmi comunitari di riesame delle sostanze attive e dei relativi prodotti fitosanitari;

e) linea di attività relativa ai limiti massimi di residui di prodotti fitosanitari negli alimenti, nelle bevande e nell'ambiente;

f) linea di attività relativa agli indirizzi tecnici sui piani di controllo ufficiale e alla valutazione dei risultati di detti piani, nonché alla partecipazione ai lavori per l'istituzione e la gestione della Fitofarmacopea ufficiale, nonché per ogni altra attività di competenza della commissione non attribuita ad altra linea.

2. La commissione si riunisce, in media mensilmente, su convocazione del presidente, il quale provvede a trasmettere con un congruo preavviso l'ordine del giorno della riunione che può articolarsi anche su più giorni lavorativi.

3. Per gli argomenti trattati dai gruppi di cui ai successivi articoli 2 e 3, le funzioni di relatore sono svolte dal coordinatore del gruppo competente o, in caso di sua motivata assenza, da un componente del gruppo designato dal coordinatore stesso.

4. L'adunanza della commissione si intende validamente costituita in presenza della metà più uno dei membri o dei loro sostituti.

5. I pareri della commissione sono adottati dall'adunanza a maggioranza dei presenti.

6. La commissione, nella prima adunanza di ciascun anno, elabora ed adotta programmi di attività in relazione alle linee di cui al comma 1.

Art. 2.

Gruppi di lavoro

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 nel merito dei programmi di riesame comunitario delle sostanze attive e la trattazione, previa identificazione di uno o più relatori, direttamente in adunanza plenaria di argomenti non richiedenti la costituzione di un gruppo di lavoro, la commissione si articola in gruppi di lavoro permanenti e temporanei.

2. I gruppi di lavoro permanenti sono fissati nel numero di cinque, uno per ciascuna linea di attività di cui all'art. 1, contrassegnate con le lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* ed *f)*.

3. I gruppi di lavoro temporanei sono istituiti su altre materie, con decisione della commissione, in relazione alle necessità emerse nell'ambito dei lavori della commissione stessa.

4. Con decisione dell'adunanza della commissione, su proposta del presidente, sono stabiliti:

a) i componenti della commissione stessa e gli esperti, di cui al comma 3 dell'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, per ciascuno dei gruppi di lavoro;

b) il coordinatore dei lavori di ciascun gruppo.

5. I gruppi di lavoro si riuniscono, in media mensilmente, su convocazione del coordinatore e formulano pareri e relazioni da sottoporre all'esame ed all'approvazione in adunanza della commissione.

6. Il coordinatore di ciascuno dei gruppi di lavoro permanenti:

a) riceve dal direttore della divisione V della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione l'elenco in ordine cronologico delle istanze di competenza, giacenti presso l'ufficio; questo elenco viene periodicamente aggiornato;

b) definisce le modalità di lavoro del gruppo e coordina l'attività dei componenti nell'esame di ciascuna documentazione e nella elaborazione delle proposte di parere nonché delle relazioni;

c) elabora una proposta di programma annuale di attività in relazione alle sostanze attive e alle formulazioni da esaminare, per l'adozione ai sensi dell'art. 1, comma 6, e tenendo conto delle indicazioni relative alla quantificazione dei carichi funzionali di lavoro di cui all'allegato 1.

7. Le funzioni di segretario di ciascun gruppo di lavoro sono svolte da un funzionario della segreteria di cui all'art. 5.

Art. 3.

Riesami comunitari

1. La commissione elabora ed adotta programmi annuali di attività in relazione alla linea di cui all'art. 1, lettera *d)*.

2. I programmi di cui al comma 1:

a) individuano i membri della commissione e gli esperti, di cui al comma 3 dell'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ai quali viene affidato congiuntamente ciascun riesame;

b) individuano il coordinatore responsabile di ciascun programma di riesame; e il funzionario, fra quelli di cui all'art. 5, responsabile della segreteria;

c) definiscono le modalità di lavoro e di coordinamento delle attività dei componenti nell'esame di ciascuna documentazione e nella elaborazione delle proposte di parere nonché delle relazioni;

d) definiscono i tempi di esecuzione per la redazione del rapporto finale di valutazione e le modalità di esame dello stesso da parte della commissione.

4. I risultati dei programmi di lavoro devono essere presentati al Ministero della sanità nei termini prescritti dai programmi stessi.

Art. 4.

Obblighi per i componenti e gli esperti della commissione

1. Tutti i componenti e gli esperti devono:

a) dichiarare i rapporti eventualmente intercorrenti con le imprese del settore;

b) astenersi dalle attività di istruttoria tecnica, di valutazione e di decisione relative a prodotti fitosanitari per i quali abbiano effettuato prestazioni professionali di qualsiasi genere.

2. I componenti e gli esperti della commissione sono tenuti all'assidua partecipazione ai lavori. In caso di assenza ingiustificata per tre volte consecutive, i componenti e gli esperti decadono dall'incarico.

3. In caso di dimissioni o di assenze ingiustificate di componenti o di esperti della commissione, il Ministro della sanità, con proprio decreto, provvede alla loro sostituzione.

4. I componenti e gli esperti della commissione sono tenuti al rispetto delle norme in materia di riservatezza dei dati presentati dai richiedenti l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario o la modifica della stessa.

Art. 5.

Segreteria e supporto tecnico

1. Le funzioni di segreteria e di supporto tecnico della commissione plenaria e dei gruppi di lavoro sono assicurate da una segreteria tecnica istituita presso la Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione.

2. La segreteria svolge l'istruttoria preliminare per la verifica della completezza delle documentazioni scientifiche presentate, cura le interlocutorie con gli istanti, cura le relazioni con la Commissione europea e gli altri Stati membri, svolge attività di supporto ai componenti ed agli esperti della commissione, cura gli aspetti organizzativi e amministrativi nonché l'informatizzazione dei lavori della commissione e dei gruppi, cura la redazione dei rapporti di valutazione e dei verbali delle riunioni.

3. La Segreteria tecnica di cui al comma 1 si avvale di venti unità di personale appartenente ai ruoli del Ministero della sanità o in posizione di comando presso il Ministero stesso, come di seguito specificato:

a) 2 di IX qualifica ed equiparate dei ruoli tecnici;

b) 4 di VIII qualifica ed equiparate dei ruoli tecnici;

c) 6 di VII qualifica ed equiparate dei ruoli tecnici e del ruolo amministrativo;

d) 2 di VI qualifica o equiparate;

e) 6 di V qualifica.

4. Alle dotazioni organiche di cui al comma 3 si provvede:

a) mediante l'assegnazione di dieci unità alla Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione con disposizione del direttore generale per gli affari amministrativi e del personale del Ministero della sanità;

b) mediante l'assegnazione di dieci unità di personale in servizio presso la Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione con disposizione del direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione.

5. Il direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione provvede:

a) al conferimento degli incarichi al personale, incluso quello di coordinatore della segreteria tecnica, nonché

b) alle disposizioni sulle modalità di organizzazione della segreteria tecnica, tenendo conto di quanto disposto all'art. 1, comma 1.

Art. 6.

Spese di funzionamento

1. Alle spese di funzionamento della commissione, incluse le spese di supporto tecnico e di amministrazione generale, si provvede nei limiti dello stanziamento previsto nell'apposito capitolo di bilancio n. 3036 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Art. 7.

Audizioni

1. La commissione ed i gruppi di lavoro possono effettuare audizioni di rappresentanti o esperti delle imprese interessate a fascicoli in trattazione o di altri esperti su particolari aspetti, previa formale convocazione, rispettivamente, da parte del presidente della commissione o del coordinatore del gruppo di lavoro. Ai rappresentanti o esperti delle imprese interessate non compete alcun compenso o rimborso spese.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 1995

Il Ministro: GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 385

ALLEGATO 1

CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO NELLA VALUTAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI (DOCUMENTO U.E. N. 7132/VI).

A) Sedici mesi/lavoro, in media, per l'esame tecnico-scientifico di un dossier relativo ad una sostanza attiva.

B) Un mese/lavoro, in media, per l'esame tecnico-scientifico di un dossier relativo ad un prodotto fitosanitario.

C) Sei mesi/lavoro, in media, per le attività generali relative ad un dossier di una sostanza attiva.

D) Un mese/lavoro, in media, per le attività generali relative ad un dossier di un prodotto fitosanitario.

Le attività generali consistono in:

istruttoria tecnica preliminare per la verifica della completezza delle documentazioni;

interlocutorie con notificanti; relazioni con la Commissione europea e con gli altri Stati membri;

supporto alle attività di valutazione; organizzazione e gestione delle riunioni;

redazione dei rapporti di valutazione e dei verbali delle riunioni;

gestione della banca-dati delle attività di valutazione;

gestione amministrativo-contabile

95A7655

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 22 novembre 1995.

Impegno della somma complessiva di L. 400.000.000.000 a favore della regione Sardegna, in conto residui 1994, per l'esercizio 1995, ai sensi della legge 12 novembre 1994, n. 644.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 12 novembre 1994, n. 644;

Visto, in particolare, l'art. 8-*bis*, comma 1, della citata legge n. 644/1994 che dispone norme per gli interventi urgenti a sostegno dell'economia e reca, per il 1994, la somma di lire 400,0 miliardi a favore della regione Sardegna;

Visto, il decreto ministeriale del Tesoro del 31 dicembre 1994, n. 213011, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1995, registro n. 1, foglio n. 48, con il quale viene istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1994, il cap. 7096, fondo per gli interventi in favore della Sardegna centrale, con una dotazione, solo in termini di competenza, di lire 400,0 miliardi, in attuazione del citato art. 8-*bis*, comma 1;

Vista la legge 21 settembre 1995, n. 399, d'assestamento al bilancio dello Stato 1995, che reca al cap. 7096 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1995, una disponibilità di cassa pari a lire 400 miliardi;

Vista la nota DAGL 1/817, Pres. 95, del 19 luglio 1995, con la quale, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, autorizza l'impegno della disponibilità di lire 400 miliardi sul cap. 7096, in conto residui, a favore della regione Sardegna;

Vista la delibera CIPE 20 novembre 1995 in corso di registrazione alla Corte dei conti con la quale viene assegnata l'intera disponibilità 1994, pari a lire 400 miliardi, a favore della regione Sardegna per il completamento degli interventi di cui all'intesa di programma sottoscritta il 28 marzo 1991;

Considerato che, nella citata delibera CIPE 20 novembre 1995, è autorizzata l'erogazione della somma di lire 200 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 400.000.000.000 è impegnata a favore della regione Sardegna per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 200.000.000.000 a favore della regione Sardegna, a valere sull'impegno di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7096 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1995, in conto residui 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A7644

DECRETO 23 novembre 1995.

Impegno della somma di L. 636.272.100 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate, per l'esercizio 1995, ai sensi della legge 28 febbraio 1986, n. 41. (FIO 1986).

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 14, comma terzo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come modificato dagli articoli 5, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 e 17, comma 28, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore complessivo di lire 2.500 miliardi;

Visti i decreti ministeriali numeri 004 e 005, entrambi del 2 marzo 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1989, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi, rispettivamente di lire 1.532,4 mld e 874,121 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili FIO 1986;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 102594 del 23 gennaio 1995, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1995, in termini di competenza e cassa, di lire 2.998.500.000, a valere sul prestito BEI, concesso per il finanziamento dei progetti regionali numeri 127, 130, 131, 132 e 134 «Ambiente Centro Nord FIO G» (regione Emilia-Romagna);

Considerato che per i sapracitati progetti, a valere sui fondi statali già trasferiti e su precedenti tranches BEI di finanziamento introitate in bilancio si è raggiunta la copertura del finanziamento disposto dal Cipe, di cui alla delibera 12 maggio 1988;

Atteso quindi che la sopracitata somma di lire 2.998.500.000 si rende integralmente disponibile per il finanziamento dei restanti progetti FIO 1986 immediatamente eseguibili;

Ritenuto di dover impegnare della saprarichiamata somma di L. 2.998.500.000, l'importo parziale di L. 636.272.100 a favore della Cassa depositi e prestiti per la copertura integrale del finanziamento del progetto n. 216 «Il parco e il Castello di San Michele - recupero ambientale e museale» (regione Sardegna), i cui lavori risultano in avanzato stato di esecuzione, e di accantonare, per il momento, la restante somma di L. 2.362.227.900;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 636.272.100 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Sardegna a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 216 «Il parco e il Castello di San Michele - recupero ambientale e museale».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 636.272.100, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1995.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A7645

DECRETO 23 novembre 1995.

Impegno della somma di L. 4.740.700.000 a favore della regione Toscana, per l'esercizio 1995, in conto residui 1994, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67. (FIO 1989).

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 17, commi 31 e 34, della legge finanziaria 11 marzo 1988 n. 67;

Vista la delibera CIPE 19 dicembre 1989 riguardante l'ammissione a finanziamento di progetti di investimento immediatamente eseguibili, ai sensi del sopracitato art. 17, commi 31 e 34 della legge n. 67/1988;

Vista la delibera CIPE del 20 dicembre 1990, con la quale al punto 1 viene autorizzato il finanziamento di lire 20 miliardi per il progetto immediatamente eseguibile 1989, n. 182 «Parcheggi e viabilità di Belluno - 1° lotto», approvato con la sapracitata delibera CIPE 1989, ed al punto 2 viene previsto il ricorso al finanzianento BEI per il medesimo progetto;

Visti i decreti del Ministro del bilancio n. 058 del 31 dicembre 1990 ed il successivo del 6 aprile 1992 con i quali viene impegnata la sopracitata somma di lire 20 miliardi per il finanziamento del sapradetto progetto n. 182;

Considerato che la somma di L. 4.997.465.000, versata sul capitolo 7090 con decreto dei Ministero del tesoro n. 217058 del 27 dicembre 1994, a titolo di mutui BEI per il sopracitato progetto n. 182, si rende integralmente disponibile per il finanziamento di altri progetti;

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 493 recante: «Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia» che dà facoltà al CIPE di destinare le somme resesi disponibili, in seguito a revoche disposte dal medesimo, a progetti avviabili ad esecuzione entro 180 giorni dalla delibera CIPE;

Vista la delibera CIPE del 13 aprile 1994 con la quale è stato revocato il finanziamento del progetto FIO 1989 n. 141 «Museo d'arte contemporanea di Firenze»;

Vista la delibera CIPE del 10 gennaio 1995 con la quale viene assegnata alla regione Toscana, a valere sulle disponibilità derivanti da revoche di progetti FIO, la somma di L. 6.628.700.000 da destinare al finanziamento di interventi concernenti il Museo d'arte contemporanea di Firenze, precedentemente revocato con la citata delibera CIPE del 13 aprile 1994;

Visto il decreto n. 041 del 18 ottobre 1995, con il quale è stato assunto un primo impegno della somma di L. 1.888.000.000 per il finanziamento del progetto «Museo d'arte contemporanea di Firenze»;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulla sopraindicata disponibilità di L. 4.997.465.000, l'importo di L. 4.740.700.000 per la completa realizzazione del «Museo d'arte contemporanea di Firenze», poiché allo stato attuale non sono effettivamente disponibili somme relative alla revoca di cui alla richiamata delibera CIPE del 13 aprile 1994;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma di L. 4.740.700.000 a favore della regione Toscana, per il finanziamento degli interventi concernenti il Museo d'arte contemporanea di Firenze.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 4.740.700.000, di cui al precedente art. 1, a favore della regione Toscana.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa dei Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1995, in conto residui 1994.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A7646

DECRETO 24 novembre 1995.

Impegno della somma complessiva di L. 8.080.507.000 a favore della regione Puglia, per l'esercizio 1995, ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante: «Trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488»;

Visto l'art. 14 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il quale, tra l'altro, stabilisce che i progetti di cui alla delibera CIPE 12 maggio 1988, finanziati con i fondi previsti dai piani annuali di attuazione della legge n. 64/1986 sono proseguiti e completati secondo le procedure «FIO» previste dall'art. 21 della legge n. 130/1983;

Vista la delibera CIPE 24 giugno 1994 con la quale, fra l'altro, viene assegnata, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 96/1993, la somma di lire 56 miliardi da erogare per il completamento dei progetti approvati con la soprarichiamata delibera CIPE del 12 maggio 1988 e finanziati con le risorse della predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto ministeriale del Tesoro n. 101260 del 9 gennaio 1995, con il quale viene recato l'aumento al capitolo di spesa 7092 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica di lire 56 miliardi, sia in termini di competenza che di cassa, per il finanziamento dei soprarichiamati progetti;

Vista la nota n. 817 del 19 luglio 1995, con la quale, si autorizza, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, l'assunzione di impegni di spesa per l'importo di lire 54.320.000.000, a carico del capitolo 7092, dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1995;

Visto il proprio decreto ministeriale n. 24 del 7 agosto 1995 con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di L. 46.219.492.959 a favore dei progetti di cui alla sopracitata delibera CIPE del 12 maggio 1988;

Vista la legge d'assestamento al bilancio n. 399/1995;

Ritenuto di dover impegnare l'ulteriore somma di L. 8.080.507.000 a valere sulla sopracitata disponibilità, da erogare a titolo di acconto sulla base dello stato di avanzamento dei lavori del progetto n. 283 «Irrigazione Salento - II Lotto» della regione Puglia;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 8.080.507.000 è impegnata — per l'esercizio 1995 — per il finanziamento del progetto di cui alla delibera CIPE del 12 maggio 1988, richiamata in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 8.080.507.000 a favore della regione Puglia.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7092 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 1995.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A7647

DECRETO 24 novembre 1995.

Impegno della somma complessiva di L. 2.073.000.000 a favore della regione Puglia, per l'esercizio 1995, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge di bilancio n. 726/1994, per l'esercizio 1995;

Visto il proprio decreto ministeriale 31 ottobre 1985, n. 033, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1985, registro n. 2, foglio n. 95, con il quale si assunse l'impegno, fra l'altro, della somma di L. 2.073.000.000 a favore della regione Puglia, per il potenziamento di strutture per l'assistenza psichiatrica, a valere sulle autorizzazioni del Fondo sanitario nazionale 1985;

Considerato che la erogazione della citata somma di L. 2.073.000.000 era subordinata agli adempimenti previsti dall'art. 17 della legge n. 887/1984, al 1° gennaio 1991, è divenuta, in assenza dei quali, perenta agli effetti amministrativi;

Vista la nota n. 100/SCPS/4. 15726 del 18 ottobre 1994 del Ministero della sanità, con la quale si comunica che la regione Puglia ha provveduto agli adempimenti di cui all'art. 17 della legge n. 887/1994 e, pertanto si può dare corso all'erogazione della somma spettante di L. 2.073.000.000;

Visto il decreto del Ministero del tesoro n. 195002 del 7 novembre 1993, con il quale viene disposta, su richiesta di questo dicastero, la riassegnazione al cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio, 1995, della somma, fra l'altro, di L. 2.073.000.000, sia in termini di competenza che di cassa;

Ritenuto di dover impegnare, per il 1995, la somma di L. 2.073.000.000 a favore della regione Puglia;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 2.073.000.000 è impegnata a favore della regione Puglia per il potenziamento di strutture per l'assistenza psichiatrica.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 2.073.000.000 a favore della regione Puglia di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per il 1995.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A7648

DECRETO 24 novembre 1995.

Impegno della somma complessiva di L. 23.903.000 a favore della regione Basilicata, per l'esercizio 1995, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Visto il proprio decreto ministeriale 9 ottobre 1989, n. 53, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1989, registro n. 2, foglio n. 197, con il quale fu assunto l'impegno, fra l'altro, della somma di L. 23.903.000, a valere sulle disponibilità del F.S.N. 1986, a favore della regione Basilicata, per interventi di cui alla legge 7 agosto 1986, n. 462;

Considerato che la erogazione della somma di L. 23.903.000 era subordinata agli adempimenti previsti, di cui all'art. 17 della legge n. 887/1984;

Vista la nota n. 100/SCPS/4.8794 del 23 giugno 1995 del Ministero della sanità, con la quale si comunica che la regione Basilicata ha provveduto agli adempimenti previsti, di cui all'art. 17 della legge n. 887/1994;

Visto il decreto ministeriale del Tesoro n. 195002 del 7 novembre 1993, con il quale viene disposta, su richiesta di questo Dicastero, la riassegnazione al cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio della somma di L. 23.903.000, sia in termini di competenza che di cassa;

Ritenuto di dover provvedere all'assunzione dell'impegno *ex novo*, della somma di L. 23.903.000 a favore della regione Basilicata;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 23.903.000 è impegnata a favore della regione Basilicata per gli interventi esposti in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 23.903.000 a favore della regione Basilicata di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per il 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A7649

DECRETO 24 novembre 1995.

Impegno della somma complessiva di L. 281.000.000.000 a favore delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio 1995, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1994, n. 726, per l'esercizio 1995;

Vista la delibera CIPE 13 marzo 1995, con la quale, fra l'altro, è stata ripartita, a valere sulle disponibilità 1995 del F.S.N. parte di conto capitale, la somma complessiva di lire 281 miliardi a favore delle regioni a statuto ordinario per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete, nonché per gli interventi urgenti relativi alle emergenze sanitarie ed al rischio anestesiologico;

Vista la nota n. DAGL. 1/817.95, del 22 novembre 1995, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si autorizza, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazione, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, l'assunzione degli impegni di spesa, a carico del cap. 7082 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1995, nell'ambito delle risorse disponibili, pari a lire 300 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 281.000.000.000 è impegnata a favore delle regioni a statuto ordinario, per le finalità di cui alla citata delibera CIPE 13 marzo 1995, secondo le quote a fianco di ciascuna di seguito indicate:

Regioni	Importi in milioni di lire
Piemonte	22.850
Lombardia	47.240
Veneto	23.430
Liguria	8.830
Emilia-Romagna	20.840
Toscana	18.730
Umbria	4.350
Marche	7.640
Lazio	27.470
Abruzzo	9.825
Molise	3.010
Campania	42.175
Puglia	21.580
Basilicata	6.365
Calabria	16.665
Totale	281.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento degli importi a favore delle regioni, secondo le quote a fianco di ciascuna indicate nel precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1995.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A7650

DECRETO 29 novembre 1995.

Impegno della somma complessiva di L. 12.087.901.110 a favore delle regioni interessate, per l'esercizio 1995, ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto-legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante: «Trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488»;

Visto l'art. 14 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il quale, tra l'altro, stabilisce che i progetti di cui alla delibera CIPE 12 maggio 1988, finanziati con i fondi previsti dai piani annuali di attuazione della legge n. 64/1986 sono proseguiti e completati secondo le procedure «FIO» previste dall'art. 21 della legge n. 130/1983;

Vista la delibera CIPE 24 giugno 1994 con la quale, fra l'altro, viene assegnata, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 96/1993, la somma di lire 56 miliardi da erogare per il completamento dei progetti approvati con la soprarichiamata delibera CIPE del 12 maggio 1988 e finanziati con le risorse della predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto ministeriale del Tesoro n. 101260, del 9 gennaio 1995 con il quale viene recato l'aumento al capitolo da spesa 7092 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica di lire 56 miliardi, sia in termini di competenza che di cassa, per il finanziamento dei soprarichiamati progetti;

Vista la nota n. 817, del 19 luglio 1995, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si autorizza, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, l'assunzione di impegni di spesa per l'importo di lire 54.320.000.000, a carico del capitolo 7092, dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1995;

Visto il proprio decreto ministeriale n. 24 del 7 agosto 1995 con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di L. 46.219.492.959 a favore dei progetti di cui alla sopracitata delibera CIPE del 12 maggio 1988;

Vista la legge d'assestamento al Bilancio n. 399/1995;

Visto il proprio decreto ministeriale n. 58, del 24 novembre 1995, con il quale si è provveduto ad impegnare l'ulteriore somma di L. 8.080.507.000 a favore del progetto 283 della regione Puglia;

Visto il decreto ministeriale del Tesoro n. 172131 del 4 settembre 1995, con il quale viene recata una variazione in aumento al cap. 7092, in termini di competenza e cassa, dell'importo di L. 14.000.000.000 per il finanziamento dei soprarichiamati progetti;

Vista la nota n. 817/PRES 95 del 28 novembre 1995 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale, si autorizza, in deroga a quanto previsto dell'art. 2, comma 6, il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, l'assunzione di impegni di spesa per l'importo di L. 15.680.000.000, a carico del capitolo 7092 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1995;

Ritenuto di dover impegnare la somma complessiva di L. 12.087.901.110 a valere sulle sopracitate disponibilità, da erogare sulla base dello stato di avanzamento dei lavori dei singoli progetti c/o dell'avvenuto collaudo finale;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 12.087.901.110 è impegnata — per l'esercizio 1995 — per il finanziamento dei progetti di cui alla delibera CIPE del 12 maggio 1988, richiamata in premessa, a favore dei soggetti e secondo gli importi di seguito indicati, tenuto conto dei trasferimenti già effettuati:

N. progr.	Sogg destinatari	Trasferimenti già effettuati	Impegni assunti con il presente decreto (importi in lire)
283	Reg. Puglia . . .	104.773.592.622	6.575.552.515
285	Reg. Sardegna . .	13.366.651.403	1.633.348.595
288	Reg. Sardegna . .	34.908.000.000	3.879.000.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 12.087.901.110 a favore dei soggetti destinatari, per i rispettivi importi impegnati al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7092 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1995.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A7651

DECRETO 30 novembre 1995.

Impegno della somma complessiva di L. 20.611.000.000 a favore del comune di Giugliano, per l'esercizio 1995, ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione con modificazioni del decreto-legge n. 415/1992, recante modifiche alla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493;

Vista la delibera CIPE del 13 marzo 1995 con la quale si è proceduto alla revoca del finanziamento di lire 21.696.000.000 destinato al comune di Giugliano per la realizzazione della «Riqualificazione e risanamento igienico-sanitario del bacino dell'alveo dei Camaldoli», regolamentato dalla convenzione n. 203/1990 stipulata tra il comune e l'ex Agensud il 28 gennaio 1993;

Considerato che a seguito della revoca il comune di Giugliano ha prodotto una relazione tecnica dove si evidenzia che i lavori riguardano la realizzazione del tratto intermedio del collettore Domizio e la sistemazione idraulica ed igienico-sanitaria della zona ormai completamente inurbata e che dette opere servono a migliorare ed a rendere funzionali altre opere già realizzate o in via di realizzazione, finanziate con fondi FERS e fondi propri comunali;

Considerato che per i lavori suindicati è già stata espletata la gara di appalto ed è già avvenuta la consegna dei lavori il 29 giugno 1994;

Vista la delibera CIPE dell'8 agosto 1995, con la quale è stato riprogrammato, a favore del comune di Giugliano, il finanziamento di L. 21.696.000.000 per la realizzazione della «Riqualificazione e risanamento igienico-sanitario del bacino dell'alveo dei Camaldoli»;

Considerato che il comune di Giugliano ha chiesto il trasferimento del finanziamento succitato con nota dell'11 settembre 1995, protocollo 44088;

Visto il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica con il quale viene disposto a favore del comune di Giugliano (Napoli) il trasferimento del residuo finanziamento di L. 20.611.000.000, al netto di quanto già a suo tempo erogato dall'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, per la realizzazione della «Riqualificazione e risanamento igienico-sanitario del bacino dell'alveo dei Camaldoli», di cui alla delibera CIPE 8 agosto 1995;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 18 aprile 1995, n. 129877, con il quale viene istituito il capitolo 7097 nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1995, dotandolo di una disponibilità, sia in termini di competenza che di cassa, di lire 100 miliardi;

Vista la nota DAGL 1/847/Pres. 95 del 28 novembre 1995, del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge n. 41/1995, convertito dalla legge n. 85/1995, autorizza ad assumere impegni per il 1995 fino alla concorrenza delle disponibilità del capitolo 7097 dello stato di previsione della spesa di questo dicastero;

Ritenuto di dover provvedere all'assunzione dell'impegno della somma di L. 20.611.000.000 a favore del comune di Giugliano (Napoli) per le finalità di cui alla citata delibera CIPE 8 agosto 1995;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 20.611.000.000 è impegnata a favore del comune di Giugliano (Napoli) per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 20.611.000.000 a favore del comune di Giugliano (Napoli) di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul capitolo 7097 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A7652

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 18 dicembre 1995.

Disposizioni per il recepimento in via anticipata del capitolo IX della Convenzione SOLAS «Sistema di gestione per il sicuro esercizio delle navi».

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1995;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto il regolamento di sicurezza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74/78) firmata a Londra il 1° novembre 1974, e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, con legge 4 giugno 1982, n. 438 (che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978) e con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visti gli emendamenti alla Convenzione SOLAS 74/78 contenuti nel nuovo capitolo IX «Sistema di gestione per il sicuro esercizio delle navi», adottati dall'IMO (International Maritime Organization) con risoluzione approvata dalla Conferenza SOLAS il 24 maggio 1994, che entreranno in vigore con la procedura prevista dall'art. VIII (c) della Convenzione stessa il 1° luglio 1998;

Vista la risoluzione IMO A.741 (18) «Codice internazionale per la gestione della sicurezza dell'esercizio delle navi e per la prevenzione dell'inquinamento "International Safety Management (ISM) Code"», adottata nel corso della 18ª assemblea dell'Organizzazione il 17 novembre 1993 e resa obbligatoria dal capitolo IX della Convenzione SOLAS;

Vista la raccomandazione dell'Organizzazione, contenuta nella risoluzione IMO A.741(18), di adottare l'ISM Code su base nazionale prima della sua entrata in vigore nell'ambito della Convenzione SOLAS 74/78;

Sentito il parere favorevole del Ministero dell'ambiente;

Ritenuto opportuno recepire il Codice ISM in via anticipata, al fine di permettere alle compagnie armatoriali di acquisirne la necessaria esperienza, prima della sua entrata in vigore nell'ambito della Convenzione SOLAS 74/78;

Decreta:

Art. 1.

Applicazione

1. Il capitolo IX della Convenzione SOLAS, «Sistema di gestione per il sicuro esercizio delle navi» si applica alle navi soggette alla disciplina della Convenzione entro e non oltre le scadenze di seguito indicate:

a) per navi passeggeri, incluse le unità veloci da passeggeri, entro il 1° luglio 1996;

b) per navi petroliere, navi chimichiere, navi gassiere, navi portarinfuse ed unità veloci da carico, di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate, entro il 1° luglio 1997;

c) per le altre navi da carico e le unità mobili di perforazione, di stazza uguale o superiore a 500 tonnellate, entro il 1° luglio 2000.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende:

a) per *Amministrazione* il Ministero dei trasporti e della navigazione, Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo;

b) per *Codice ISM* il «Codice internazionale per la gestione della sicurezza dell'esercizio delle navi e per la prevenzione dell'inquinamento» (International Safety Management - ISM - Code), come contenuto nella risoluzione IMO A.741(18);

c) per *Convenzione* la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74/78);

d) per *certificati ISM* i certificati previsti dalla regola 6 del capitolo IX della Convenzione;

e) per *ente tecnico* l'ente definito dall'art. 3, lettera *f)*, della legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

f) per *norme* le «Norme per la certificazione del Safety Management System», emesse dall'ente tecnico di concerto con l'Amministrazione (basate sul Codice ISM e relative guide applicative sviluppate dall'IMO), come eventualmente emandate, sulla scorta delle quali vengono effettuati gli accertamenti di cui all'art. 4;

g) per *compagnia* l'armatore della nave o qualsiasi altra entità o persona, che abbiano assunto dall'armatore la responsabilità dell'esercizio della nave e che, nell'assumere tale responsabilità, si siano dichiarati d'accordo di rilevare tutti gli obblighi e responsabilità imposte dal Codice ISM.

Art. 3.

Obblighi della compagnia

1. La compagnia deve sviluppare ed operare un sistema per la gestione della sicurezza dell'esercizio della nave e della prevenzione antinquinamento, in ottemperanza ai requisiti del Codice ISM.

Art. 4.

Accertamenti

1. L'Amministrazione si avvale dell'ente tecnico che provvede a tutti gli accertamenti necessari per il rilascio ed il rinnovo dei certificati ISM, secondo quanto contenuto nelle norme.

2. L'Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di effettuare controlli sull'applicazione delle procedure seguite dall'ente tecnico per gli accertamenti necessari alla successiva emissione dei certificati ISM, e di verificare che la compagnia e la nave vengano gestiti in conformità al sistema per la gestione della sicurezza dell'esercizio della nave e della prevenzione antinquinamento approvato.

Art. 5.

Emissione dei certificati

1. I certificati ISM per la compagnia e le navi da essere gestite vengono rilasciati dall'Amministrazione, sulla base della documentazione richiesta dalle norme concordate con l'ente tecnico, quali manuali, procedure, istruzioni, a buon esito degli accertamenti di cui all'art. 4, comma 1.

2. Il periodo di validità di certificati è di cinque anni, a condizione che gli accertamenti periodici effettuati dall'ente tecnico, previsti dalle norme, non rilevino delle gravi non conformità, di cui dovrà essere immediatamente data notifica all'Amministrazione.

Art. 6.

Entrata in vigore del decreto

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1995

Il direttore: LASCO

95A7672

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO 25 ottobre 1995.

Revoca del contributo concesso alla società Il Veliero S.r.l. per la realizzazione del progetto «Il Veliero».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO

Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito in legge 30 maggio 1995, n. 203, recante «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 8, della suddetta legge n. 203/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994, istitutivo del Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 12-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, recante: «Interventi urgenti a favore dell'economia»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 1994, recante: «Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Marche»;

Considerato che nell'elenco allegato al predetto decreto figura il titolare di contributi «Il Veliero S.r.l.»;

Visto il decreto 24 novembre 1994 con il quale si è provveduto alla concessione dei contributi spettanti alla suddetta Regione;

Considerato che il contributo in conto capitale assegnato per la realizzazione del progetto denominato «Il Veliero» è di lire 636 milioni;

Vista la nota con la quale la regione Marche ha comunicato la rinuncia del suddetto concessionario ai benefici di cui alla legge n. 237/1993;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla revoca dei contributi concessi a «Il Veliero S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il contributo concesso a «Il Veliero S.r.l.» per la realizzazione del progetto di cui all'elenco allegato.

Art. 2.

La relativa somma viene contestualmente versata al capo XXX, capitolo 3690, dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnata al Fondo per la riqualificazione turistica italiana di cui al suindicato art. 1, comma 8, della legge n. 203/1995.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo.

Roma, 25 ottobre 1995

Il capo del Dipartimento: TORDA

ALLEGATO

FINANZIAMENTI PROGETTI A CARATTERE REGIONALE - REGIONE MARCHE
(Legge 19 luglio 1993, n. 237, art. 12-*bis*)

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investim. ammissib. a contrib. L/milioni	Contributo conto capitale L/milioni
Porto S. Elpidio (AP)	Il Veliero	Il Veliero S.r.l.	2.890	636
Montefiore dell'Aso (AP)	Ampliam. e ristr. Hotel del Parco	Sibel Giovane S.r.l.	4.183	921
Pesaro	Pesaro '90 *limitatamente alle seguenti opere:* Hotels Perticari, Elvezia, Atlantic, Villa Serena, Lido, Vittoria, Baltic	Consorzio Pesaro '90	3.973	874
		Totale finanziamento	11.046	2.431

95A7641

DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO 25 ottobre 1995

Revoca del contributo concesso alla società Intermarkt S.r.l. per la realizzazione del progetto «Hotel al Fungo».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO

Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito in legge 30 maggio 1995, n. 203, recante: «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 8, della suddetta legge n. 203/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994, istitutivo del Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 12-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, recante: «Interventi urgenti a favore dell'economia»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 1994, recante: «Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Friuli-Venezia Giulia»;

Considerato che nell'elenco allegato al predetto decreto figura il titolare di contributi «Intermarkt S.r.l.»;

Visto il decreto 14 dicembre 1994 con il quale si è provveduto alla concessione dei contributi spettanti alla suddetta regione;

Considerato che il contributo in conto capitale assegnato per la realizzazione del progetto denominato «Hotel al Fungo» è di lire 1.720,95 milioni;

Vista la nota con la quale la regione Friuli-Venezia Giulia ha comunicato la decadenza del suddetto concessionario dai benefici di cui alla legge n. 237/1993;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla revoca dei contributi concessi a «Intermarkt S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il contributo concesso a «Intermarkt S.r.l.» per la realizzazione del progetto di cui all'elenco allegato.

Art. 2.

La relativa somma viene contestualmente versata al capo XXX capitolo 3690 dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnata al Fondo per la riqualificazione turistica italiana di cui al suindicato art. 1, comma 8, della legge n. 203/1995.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo.

Roma, 25 ottobre 1995

Il capo del Dipartimento: TORDA

ALLEGATO

FINANZIAMENTI PROGETTI A CARATTERE REGIONALE - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
(Legge 19 luglio 1993, n 237, art. 12-*bis*)

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investim ammissib. a contrib L/milioni	Contributo conto capitale L/milioni
Gemona (UD).	Hotel al Fungo	Intermarkt S r.l	5.540	1.720,95

95A7642

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DECRETO 18 dicembre 1995.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Visto il testo del proprio regolamento interno pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 5 maggio 1988;

Nella seduta del 13 dicembre 1995;

Ha deliberato:

I) di sostituire il testo dell'art. 10 del regolamento interno con il seguente:

Il magistrato che, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908, è addetto alla segreteria, esercita le seguenti funzioni, secondo la ripartizione dei settori di competenza determinata dal comitato di presidenza e dal segretario generale:

a) collabora con il segretario generale per assicurare il buon andamento delle segreterie delle commissioni e degli altri settori della struttura consiliare a lui assegnati, sovrintendendo alle relative attività ed all'organizzazione e curando l'attuazione delle direttive emanate dal comitato di presidenza e dal segretario generale;

b) collabora con il presidente della commissione, lo assiste nell'attività organizzativa e nello svolgimento dei lavori e cura l'attuazione delle sue direttive;

c) secondo le direttive impartite dal presidente della commissione o dai relatori, cura la preparazione delle singole pratiche, ricercando i materiali consiliari, dottrinali e giurisprudenziali funzionali alla trattazione di esse; cura altresì che sia compiuta la necessaria istruttoria;

d) assiste alle sedute della commissione; a richiesta dei relatori, predispone gli elementi per la stesura delle motivazioni e delle relazioni che accompagnano le proposte da sottoporre al consiglio; provvede, su disposizione del presidente della commissione, alla redazione del verbale, quando non sia possibile farvi luogo a norma dell'art. 10-*bis*, lettera *b)*;

e) assiste alle sedute del consiglio e della sezione disciplinare, redige il verbale e sovrintende alla stesura del resoconto da parte dei resocontisti;

f) svolge, se richiesto dal vice presidente, dal comitato di presidenza o dai presidenti delle commissioni, attività di massimazione di precedenti e attività di ricerca di materiale d'interesse consiliare, anche in collaborazione con l'ufficio studi, quando non sia richiesta a quest'ultimo la predisposizione di relazioni o pareri; se addetto alla sezione disciplinare, provvede alla massimazione delle decisioni;

g) esercita ogni altra attribuzione stabilita dalla legge e dal comitato di presidenza;

II) di aggiungere, dopo l'art. 10 del regolamento interno, il seguente articolo:

Art. 10-*bis* *(Funzionari in servizio presso la segreteria)*. — Sono attribuiti a funzionari in servizio presso la segreteria del Consiglio superiore della magistratura i seguenti compiti:

a) direzione delle segreterie delle commissioni, di uffici amministrativi o di servizi della struttura consiliare, secondo le direttive del comitato di presidenza, della segreteria generale e dei presidenti di commissione;

b) assistenza alle sedute delle commissioni e redazione del verbale;

III) di sopprimere nell'art. 39, primo comma, del regolamento interno, la seguente frase:

«da un funzionario della carriera direttiva o, se richiesto, dal magistrato segretario»;

IV) di aggiungere, dopo l'art. 44 del regolamento interno, il seguente articolo:

Art. 44-*bis* *(Assistenza al presidente nelle sedute del Consiglio)*. — Per lo svolgimento delle sedute del consiglio, il presidente dell'assemblea può richiedere l'assistenza, congiuntamente o disgiuntamente, di un magistrato addetto all'ufficio studi, di un magistrato addetto alla segreteria e di un funzionario.

Il magistrato addetto alla segreteria, o il funzionario, su richiesta del presidente:

procede all'appello nominale;

dà lettura di ogni atto o documento che debba essere comunicato all'assemblea;

coadiuva il presidente nell'accertamento del risultato delle votazioni;

forma, secondo l'ordine delle richieste, l'elenco dei consiglieri iscritti a parlare;

fornisce al presidente l'ulteriore collaborazione da lui richiesta;

V) di abrogare l'art. 53 del regolamento interno.

Roma, 18 dicembre 1995

Il Vice Presidente: CAPOTOSTI

95A7696

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 8 luglio 1995.

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea della contrada Maulli, ricadente nel territorio comunale di Ragusa.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto n. 6204 del 16 giugno 1993, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica della zona denominata contrada Maulli nel territorio comunale di Ragusa, questa è stata dichiarata temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il termine di due anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di vincolo (decreto n. 6204/93) nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana (17 luglio 1993, n. 34);

Considerata la imminente scadenza del termine come sopra fissato;

Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;

Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio, meglio descritto nel decreto n. 6204 del 16 giugno 1993, mediante adeguate misure di salvaguardia, quali il vincolo di temporanea immodificabilita, come all'uopo richiesto dalla soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Ragusa;

Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non incompatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesitico;

Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo le previsioni e le metodiche del piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992 registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, registro n. 3, foglio n. 351;

Rilevato che a tale scopo, con decreto del presidente della regione siciliana n. 862 del 5 ottobre 1993, è stato istituito presso questo assessorato il comitato tecnico scientifico, previsto dall'art. 24 del piano territoriale paesistico;

Considerato, per quanto sopra espresso, che sussistono motivate esigenze per prorogare per un ulteriore biennio l'efficacia del vincolo di immodificabilità temporanea adesso vigente sul territorio della contrada Maulli nel comune di Ragusa, meglio indviduato nel decreto n. 6204 del 16 giugno 1993, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;

Decreta:

Art. 1.

È prorogato per un ulteriore biennio dalla data di sua scadenza il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991, sull'area ricadente in contrada Maulli nel territorio comunale di Ragusa, per effetto del decreto n. 6204 del 16 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 34 del 17 luglio 1993, secondo le disposizioni, le modalità e gli ambiti territoriali contenuti nel suddetto provvedimento, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2.

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il 17 luglio 1997, è vietata, nel territorio descritto e individuato nel decreto n. 6204/1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 34 del 17 luglio 1993, facente parte del comune di Ragusa, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione,

per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Ragusa perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Ragusa, ove gli interessati protranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Ragusa.

Palermo, 8 luglio 1995

L'assessore: PANDOLFO

95A7607

DECRETO ASSESSORIALE 8 luglio 1995.

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea dell'area degli ambienti costieri in prossimità di Sampieri, ricadenti nei territori comunali di Scicli e Modica.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto n. 6205 del 16 giugno 1993, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica degli ambienti costieri in prossimità di Sampieri, ricadenti nei territori comunali di Modica e Scicli, l'area è stata dichiarata temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il termine di due anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di vincolo (decreto n. 6205/1993) nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana (17 luglio 1993, n. 34);

Considerata la imminente scadenza del termine come sopra fissato;

Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;

Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto nel decreto n. 6205 del 16 giugno 1993 mediante adeguate misure di salvaguardia quali il vincolo di temporanea immodificabilità, come all'uopo richiesto dalla soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Ragusa;

Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non incompatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesitico;

Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo le previsioni e le metodiche del piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992 registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, registro n. 3, foglio n. 351;

Rilevato che a tale scopo con decreto del presidente della regione siciliana n. 862 del 5 ottobre 1993, è stato istituito presso questo assessorato il comitato tecnico scientifico, previsto dall'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940 per la procedura di approvazione del piano territoriale paesistico;

Considerato, per quanto sopra espresso, che sussistono motivate esigenze per prorogare per un ulteriore biennio l'efficacia del vincolo di immodificabilità temporanea adesso vigente sul territorio degli ambienti costieri in prossimità di Sampieri, ricadenti nei territori comunali di Modica e Scicli, meglio indviduato nel decreto n. 6205 del 16 giugno 1993, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;

Decreta:

Art. 1.

È prorogato per un ulteriore biennio dalla data di sua scadenza il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991, sull'area degli ambienti costieri in prossimità di Sampieri, ricadenti nei territori comunali Modica e Scicli, per effetto del decreto n. 6205, del 16 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 34 del 17 luglio 1993, secondo le disposizioni, le modalità e gli ambiti territoriali contenuti nel suddetto provvedimento, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2.

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il 17 luglio 1997, è vietata, nel territorio descritto e individuato nel decreto

n. 6205/1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 34 del 17 luglio 1993, facente parte del comune di Ragusa, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, ai comuni di Modica e Scicli, perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Modica e Scicli, ove gli interessati protranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data della effettiva affissione del umero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni di Modica e Scicli.

Palermo, 8 luglio 1995

L'assessore: PANDOLFO

95A7608

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

DECRETO RETTORALE 27 novembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989;

Visto il decreto rettorale n. 1018 del 29 luglio 1992;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio del corso di laurea in scienze geologiche e del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi rispettivamente in data 1° marzo 1995 e 28 marzo 1995;

Viste le deliberazioni favorevoli adottate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico della medesima Università degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi rispettivamente in data 27 aprile 1995 e 2 maggio 1995;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 30 ottobre 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica di statuto, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del citato testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della citata legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 39 relativo al corso di laurea in scienze geologiche, nella parte riguardante il biennio di applicazione, l'elenco delle discipline facoltative relativo all'indirizzo *A* (geologico - paleontologico) è integrato con le seguenti discipline:

22) Complementi di geologia applicata;

23) Geodinamica;

24) Geomorfologia applicata;

25) Idrogeologia;

26) Sedimentologia e regime dei litorali;

27) Sismologia;

28) Tettonica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Camerino, 27 novembre 1995

Il rettore: GIANNELLA

95A7609

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 26 ottobre 1995, n. 435 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 251 del 26 ottobre 1995), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1995, n. 537** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di dismissione della partecipazione del Tesoro nella Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a.».**

AVVERTENZA

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 1.

Disposizioni concernenti la Cassa per il credito alle imprese artigiane

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, è sostituito dal seguente:

«*4.* Il Ministero del tesoro dismette le azioni di propria pertinenza della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a., vendendole, conferendole o, comunque, trasferendole a titolo oneroso, con modalità idonee a garantire il migliore servizio per l'artigianato, stabilite con decreto del Ministro del tesoro. Tale decreto deve prevedere che il trasferimento avvenga a condizioni tali da garantire:

a) la possibilità di partecipare al capitale sociale della Cassa da parte delle imprese artigiane iscritte negli albi previsti dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché delle associazioni artigiane di categoria maggiormente rappresentative e delle cooperative, dei consorzi e delle società consortili, anche in forma di cooperativa di primo o secondo grado, di cui agli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

b) una adeguata presenza, negli organi sociali della Cassa, di esponenti dell'artigianato;

c) la permanenza della destinazione dell'attività della Cassa all'esclusivo interesse dell'artigianato.».

Riferimenti normativi:

— Il testo vigente dell'art. 2 della legge n. 489/1993 (Proroga del termine di cui all'art. 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi), è il seguente:

«Art. 2. — 1. Entro il 30 giugno 1994 gli enti creditizi pubblici, del cui fondo di dotazione o capitale lo Stato detiene la totalità o la maggioranza anche relativa, assumono la forma della società per azioni secondo le disposizioni della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, escluso il ricorso alle operazioni di conferimento di cui all'art. 6 del medesimo decreto legislativo n. 356 del 1990. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357.

2. Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto le modalità per il versamento alle società per azioni di cui al comma 1 delle disponibilità di pertinenza del patrimonio degli enti creditizi pubblici originari esistenti presso la tesoreria dello Stato.

3. L'oggetto sociale previsto negli statuti delle società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalità degli enti originari, operando l'una esclusivamente nell'interesse delle piccole e medie imprese, con eccezione delle operazioni riguardanti le esportazioni e la cooperazione economica internazionale, e l'altra esclusivamente nell'interesse delle imprese artigiane.

4. *Il Ministero del tesoro dismette le azioni di propria pertinenza della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a., vendendole, conferendole o, comunque, trasferendole a titolo oneroso, con modalità idonee a garantire il migliore servizio per l'artigianato, stabilite con decreto del Ministro del tesoro. Tale decreto deve prevedere che il trasferimento avvenga a condizioni tali da garantire:*

a) la possibilità di partecipare al capitale sociale della Cassa da parte delle imprese artigiane iscritte negli albi previsti dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché delle associazioni artigiane di categoria maggiormente rappresentative e delle cooperative, dei consorzi e delle società consortili, anche in forma di cooperativa di primo o secondo grado, di cui agli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

b) una adeguata presenza, negli organi sociali della Cassa, di esponenti dell'artigianato;

c) la permanenza della destinazione dell'attività della Cassa all'esclusivo interesse dell'artigianato».

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 443/1985 (Legge-quadro per l'artigianato) è il seguente:

«Art. 5 *(Albo delle imprese artigiane).* — È istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione.

In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'art. 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

L'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.

Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'art. 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo.

Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali.

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689».

— Il testo degli articoli 29 e 30 della legge n. 317/1991 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) è, rispettivamente, il seguente:

«Art. 29 *(Consorzi di garanzia collettiva fidi)*. — 1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 31, si considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi i consorzi, le società consortili e le cooperative di cui all'art. 30 che abbiano come scopi sociali:

a) l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole imprese associate;

b) l'attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. A tale attività, in quanto connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie collettive, si applicano le disposizioni tributarie specificamente previste per quest'ultima.

2. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'art. 31 i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi ai quali, alla data del 30 giugno 1990, partecipano piccole imprese industriali con non più di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito di cui all'art. 1, in misura non superiore ad un sesto del numero complessivo delle aziende consorziate».

«Art. 30 *(Ammissione alle agevolazioni statali)*. — 1. Le cooperative, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, che svolgono le attività di cui all'art. 29 sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato previsto dalle disposizioni del presente capo se costituiti da almeno 50 piccole imprese industriali, commerciali e di servizi e da imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, anche a carattere intersettoriale e dispongono di fondi di garanzia monetari (fondi rischi) costituiti da versamenti delle stesse imprese consorziate di importo non inferiore a lire 50 milioni».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A7610

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di un consolato onorario in Siviglia (Spagna).

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

È istituito in Siviglia (Spagna), a decorrere dal 1° gennaio 1996, un consolato onorario posto alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Madrid con circoscrizione territoriale: le province di Siviglia, Cordova e Huelva.

Il presente decreto, che sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1995

Il Ministro: AGNELLI

95A7662

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1995 Marino Mario, notaio residente nel comune di Ciminna, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Carini, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

95A7624

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1995 la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» è stata autorizzata a conseguire il legato del sig. Lozei Velimiro Giovanni nato a Trieste il 4 marzo 1919 e deceduto a Milano l'11 ottobre 1993 disposto con testamento olografo del 19 febbraio 1990 pubblicato dal notaio dott. Mario Grossi di Corbetta (Milano) in data 30 dicembre 1993 al n. 83513/9114 di repertorio.

Il legato spettante alla Fondazione *pro juventute* don Carlo Gnocchi consiste nella somma di L. 477.333.000 in titoli, obbligazioni e azioni.

95A7622

Erezione in ente morale dell'associazione «Don Luigi dell'Aravecchia», in Vercelli

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1995, l'associazione «Don Luigi dell'Aravecchia», con sede in Vercelli, è stata eretta in ente morale, ai sensi dell'art. 12 del codice civile, con l'approvazione del relativo statuto ed è stata autorizzata ad acquisire, ai sensi dell'art. 17 del codice civile, nel proprio patrimonio associativo i beni oggetto di una donazione e di alcuni atti di compravendita.

95A7623

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di disciplinare di produzione dell'olio extravergine e vergine di oliva «Terra d'Otranto» a denominazione di origine controllata.

Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, esaminata la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine e vergine di oliva «Terra d'Otranto» ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92, visto il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini di cui all'art. 14 della legge n. 169/92, sulla base delle disposizioni di legge in materia formula la proposta di disciplinare nel testo di cui appresso.

Eventuali istanze e controdeduzioni avverso la proposta dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine contollata dell'olio extravergine e vergine di oliva «Terra d'Otranto»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Terra d'Otranto», eventualmente accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Delle Gravine Joniche» è riservata all'olio extravergine e vergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione

Art. 2

Varietà di olivo

1. La denominazione di origine controllata «Terra d'Otranto» è riservata all'olio extravergine e vergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente negli oliveti: Cellina di Nardò e Ogliarola per almeno il 60%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 40%.

2. La denominazione di origine controllata «Terra d'Otranto» accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Delle Gravine Joniche» è riservata all'olio extravergine e vergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Ogliarola e Leccino per almeno il 50%; Coratina in misura non superiore al 20%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 30%.

Art. 3

Zona di produzione

1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine e vergine di oliva di cui all'art. 1 comprende i territori olivati atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione compresi nell'intero territorio amministrativo delle province di Lecce e Taranto, nonché, nei seguenti comuni della provincia di Brindisi Brindisi, Cellino S. Marco, Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, Sandonaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Torre S. Susanna.

La zona geografica sopracitata si estende ad arco insinuandosi fra i mari Jonio ed Adriatico, dalle Murge tarantine e dalle estreme pendici brindisine delle Murge di Sud-Est, per il tavoliere di Lecce, per finire nelle Serre, alla confluenze dei due mari.

2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Terra d'Otranto» accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Delle Gravine Joniche» comprende, in provincia di Taranto, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Castellaneta, Crispiano, Ginosa, Laterza, Martina Franca, Massafra, Monteiasi, Montemesola, Mottola, Palagianello, Palagiano, Statte. Tale zona, riportata in apposita cartografia, è delimitata dai confini amministrativi dei comuni sopracitati.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono esssere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

Sono pertanto idonei gli oliveti situati entro un limite altimetrico di 517 metri s.l.m., i cui terreni, di origine calcarea del Cretaceo, con lembi di calcari del Terziario inferiore e medio ed estesi sedimenti calcareo-sabbiosi-argillosi del Pliocene e del Pleistocene, appartengono alle terre brune o rosse, spesso presenti in lembi alternati, poggianti su rocce calcaree.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. È consentita una densità massima di 400 piante per ettaro.

2. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata «Terra d'Otranto», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Delle Gravine Joniche» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 2 dell'art 3.

3. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1 deve essere effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno.

4. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 non può superare kg 12 000 per ettaro per gli impianti intensivi La resa massima delle olive in olio non può superare il 20%.

5. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio vergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 non può superare kg 15.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 20%.

6. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.

7. La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.

8. Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e della richiesta di certificazione di idoneità del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto 2, lettera *a)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di produzione.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Terra d'Otranto» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 1 dell'art. 3.

1a). La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Terra d'Otranto» accompagnata dalla menzione geografica «Delle Gravine Joniche» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art. 3.

2. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1 deve avvenire solo per brucatura.

3. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio vergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1 può avvenire a mano o con mezzi meccanici.

4. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.

5. Le operazioni di oleificazione devono avvenire entro due giorni dalla raccolta delle olive.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Terra d'Otranto» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde o giallo con leggeri riflessi verdi;

odore: di fruttato medio con leggera sensazione di foglia;

sapore: fruttato con leggera sensazione di piccante e di amaro;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,8 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test	> = 6,5
numero perossidi	< = 14 Meq 02/kg
K232	< = 2,10
K270	< = 0,170
acido linoleico	< = 13%
acido linolenico	< = 0,70
acido oleico	> = 70%
valore del campesterolo	< = 3,50
trilinoleina	< = 0,30

2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Terra d'Otranto» accompagnata dalla menzione geografica «Delle Gravine Joniche» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde o giallo con riflessi verdi;

odore: di fruttato medio con media sensazione di foglia;

sapore: fruttato con media sensazione di amaro e leggera sensazione di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,8 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test	> = 6,5
numero perossidi	< = 14 Meq 02/kg
K232	< = 2,10
K270	< = 0,160
acido linoleico	< = 13%
acido linolenico	< = 0,80
acido oleico	> = 70%
valore del campesterolo	< = 3,50
trilinoleina	< = 0,30

3. All'atto dell'immissione al consumo l'olio vergine di oliva a denominazione di origine controllata «Terra d'Otranto» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo con leggeri riflessi verdi;

odore: di fruttato leggero;

sapore: fruttato con eventuale leggera sensazione di piccante e di amaro;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 1.5 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test	> = 5,5
numero perossidi	< = 16 Meq 02/kg
K232	< = 2,30
K270	< = 0,180
acido linoleico	< = 13%

4. All'atto dell'immissione al consumo l'olio vergine di oliva a denominazione di origine controllata «Terra d'Otranto» accompagnata dalla menzione geografica «Delle Gravine Joniche» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo;

odore: di fruttato leggero;

sapore: fruttato con leggera sensazione di amaro e piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 1,5 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test	> = 5,5
numero perossidi	< = 20 Meq 02/kg
K232	< = 2,50
K270	< = 0,200
acido linoleico	< = 13,5%

5. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

6. In ogni campagna olearia il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi degli oli di cui all'art. 1 da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.

7. È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti analitici soprariportati.

8. La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n 573, in ordine agli esami chimico-fisici ed organolettici.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».

2. È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della zona geografica delimitata al punto 1 dell'art. 3.

5. La menzione geografica aggiuntiva, autorizzata all'art. 1 del presente disciplinare, deve essere riportata in etichetta con dimensione non superiore a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine controllata «Terra d'Otranto».

6. L'uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi dell'art. 1, punto 2, del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.

7. Il nome della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

8. L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro o in banda stagnata di capacità non superiore a litri 5.

9. È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

95A7625

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 21 dicembre 1995

Dollaro USA	1590,64
ECU	2026,79
Marco tedesco	1104,23
Franco francese	321,50
Lira sterlina	2448,47
Fiorino olandese	985,95
Franco belga	53,747
Peseta spagnola	13,037
Corona danese	284,88
Lira irlandese	2532,78
Dracma greca	6,676
Escudo portoghese	10,556
Dollaro canadese	1165,47
Yen giapponese	15,607
Franco svizzero	1374,08
Scellino austriaco	156,91
Corona norvegese	249,94
Corona svedese	239,04
Marco finlandese	365,58
Dollaro australiano	1179,94

95A7743

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio cooperative del Melegnanese», in Milano

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1995 il dott. Lombrassa Cesare è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio cooperative del Melegnanese», con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 2 giugno 1989 in sostituzione della dott.ssa Salamone Alessandra, dimissionaria.

95A7616

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di patronato dell'Associazione cristiana degli artigiani italiani

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995 sono state approvate le modifiche apportate allo statuto dell'Istituto di patronato dell'Associazione cristiana degli artigiani italiani (A.C.A.I.).

95A7664

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 20 novembre 1995, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Giovannina Giostra, con testamento olografo pubblicato per atto Rosanna Turchetto, notaio in Treviso numero di repertorio 35403, e consistente nel 50% (L. 40.500 000) del ricavato della vendita di un immobile in Treviso, via Anassilide n. 3.

95A7618

Autorizzazione alla Croce rossa italiana, in Roma a conseguire una donazione

Con decreto ministeriale 29 novembre 1995 la Croce rossa italiana, con sede in Roma, è stata autorizzata a conseguire la donazione disposta dal sig. Garnero Giuseppe con atto dott. Carlo Bonanno notaio in Salerno n. rep. 32533 consistente nella nuda proprietà di immobili siti in Melle (Cuneo) del periziato valore di L. 248.000.000, con vincolo di destinazione a favore del «Gruppo di Melle», comitato provinciale della CRI e con l'impegno di non alienazione prima dei trenta anni.

95A7619

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori in Roma, ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 28 novembre 1995 la Lega italiana per la lotta contro i tumori, con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Pecchi Enrica — a favore della sezione di Milano della lega medesima — con testamento olografo pubblicato per atto dott. Enrico Lainati, notaio in Milano, n. di rep. 10633, e consistente in L. 42 490 000 più gli interessi, fatti salvi i diritti dei terzi.

95A7620

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 20 novembre 1995 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dal signor Trapletti Michele con testamento olografo pubblicato a rogito dott. Giovanni De Julio, notaio in Padova, n di rep 606240, e consistente nella somma di L. 20.000.000.

95A7665

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1995, sottoposto al controllo della ragioneria centrale in data 3 luglio 1995, n 317/M, sono state concesse le seguenti ricompense al valore militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Mazzi Emilio, nato il 21 gennaio 1925 a Reggio nell'Emilia. — «Catturato, perché ferito, di fronte ai suoi aguzzini ebbe la forza di dimostrare fierezza e disprezzo per il nemico. Fulgida figura di combattente; amava la sua terra martoriata dall'invasione nazista; combattè per liberarla fino all'estremo sacrificio della vita. Cadde da eroe sotto il plotone di esecuzione al grido di "Viva l'Italia"». — Palaveggio, 19 settembre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1995, sottoposto al controllo della ragioneria centrale in data 3 luglio 1995, n. 218/D, è stata concessa la seguente ricompensa al valore militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

De Simone Gennaro, nato il 24 ottobre 1915 a Torre Annunziata. — «Combattente in Albania, l'8 settembre 1943 catturato dai tedeschi, riusciva ad evadere. Il 10 marzo entrava a fare parte della Divisione partigiana Natisone. Si guadagnava subito per ripetuti atti di valore la stima e la fiducia dei partigiani, meritandosi il comando di una compagnia. Con perizia conduceva i suoi partigiani nelle più audaci imprese di sabotaggio e di guerriglia, infliggendo al nemico notevoli perdite in uomini e materiali.

Durante un forte attacco nemico, appreso che una sua postazione era fortemente provata per le perdite subite, vi accorreva, attraversando zona fortemente battuta. Alla testa dei superstiti riusciva a respingere il nemico. Nobile esempio di valore e di altruismo». — Zona jugoslava, marzo 1944 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1995, sottoposto al controllo della ragioneria centrale in data 3 luglio 1995, n. 233/B, è stata concessa la seguente ricompensa al valore militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Bolzoni Aldo, nato il 30 aprile 1926 a Vigatto (ora aggregato comune di Parma). — «Già distintosi in precedenti azioni di sabotaggio e di guerriglia, assieme ad un esiguo gruppo di partigiani, apriva intenso fuoco contro reparti nemici che avevano di sorpresa attaccato il suo distaccamento. Raggiunto da una raffica nemica, incitava gli altri a continuare la lotta». — Capoponte di Tizzano, 11 novembre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1995, vistato dalla ragioneria centrale in data 3 luglio 1995, n. 235/B, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Brugger Guido, nato il 16 marzo 1917 a Malgrate. — «Dopo la dichiarazione dell'armistizio, organizzò un reparto partigiano nella zona dei Corni di Canzo. Reparto disperso in seguito a rastrellamento tedesco. Organizzò campi per rifornimenti aviotrasportati e una base logistica per l'espatrio dei prigionieri e perseguitati. Arrestato il 4 aprile 1944 dalle SS tedesche, fu deportato a Mauthausen dove moriva il 4 maggio 1944. Fulgido esempio di infaticabile attività e di grande fede negli ideali di libertà e di giustizia» — Mauthausen, 8 settembre 1943-26 novembre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1995, vistato dalla ragioneria centrale in data 3 luglio 1995, n. 282/D, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

De Matteo Francesco, nato il 7 luglio 1906 a Bari. — «Comandante di Brigata della Guardia di Finanza, l'8 settembre 1943, si metteva in contatto con le formazioni partigiane dislocate nella zona, cooperando validamente con le stesse, fornendo loro armi e munizioni nonché viveri e vestiario. Individuato per tale attività, nel giugno 1944 veniva arrestato dalle SS tedesche ed inviato alle carceri di Udine, dove, nonostante le atroci torture e sevizie, nulla rivelava in merito alla costituzione delle forze della Resistenza, operanti nella Venezia Giulia. Deportato nel mese di luglio 1944 nel campo di sterminio di Flossenburg, decedeva in seguito alle sofferenze subite». — Venezia Giulia, 8 settembre 1943 - Flossenburg, 30 gennaio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1995, vistato dalla ragioneria centrale in data 3 luglio 1995, n. 55/Z, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Zigon Ivan, nato il 6 dicembre 1919 a Otlica. — «Dopo avere valorosamente partecipato alla lotta di liberazione nelle file delle formazioni slovene dell'EPLJ, trasferito alla Brigata d'Assalto Garibaldi «Trieste» per la conoscenza profonda nel settore nel quale operava tale unità, posta alle dipendenze operative del IX Corpus, assumeva il comando di una compagnia distinguendosi per decisione ed ardimento nell'effettuare numerose azioni di guerriglia. Incaricato con la sua compagnia di impedire ad una colonna nemica di procedere contro le linee partigiane nella Valle del Vipacco, sottoposto ad un pesante attacco di artiglieria e mortai, nell'intento di accerchiarle, la impegnava decisamente prima e, successivamente, si lanciava all'assalto alla testa dei suoi uomini, cadendo colpito a morte da una scheggia di mortaio al capo. Concludeva così la sua nobile partecipazione alla guerra di Liberazione, ancora una volta proponendosi quale esempio sublime di fede nella democrazia e nella liberà ai partigiani dipendenti». — Ravne - pendici del Monte Caven (Valle del Vipacco) Slo, 7 gennaio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1995, vistato dalla ragioneria centrale in data 3 luglio 1995, n. 236/B, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Buttoraz Ottorino, nato il 26 agosto 1923, a Muggia. — «Dopo l'8 settembre 1943 aderì al movimento di resistenza organizzando ed animando i gruppi di azione patriottica che operavano nelle zone di Trieste, Monfalcone e Muggia, dove aspra fu la lotta contro il nemico. In questa ultima località, negli ultimi giorni di aprile 1945, partecipando ad un rastrellamento di militari tedeschi in fuga, restava coinvolto con altri due partigiani in un conflitto a fuoco. Ferito gravemente cessava di vivere». Muggia, 1° maggio 1945

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1995, vistato dalla ragioneria centrale in data 3 luglio 1995, n. 237/B, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Bonin Roberto, nato il 25 settembre 1926 a Brusson. — «Nonostante fosse sofferente di cuore volle arruolarsi nelle formazioni partigiane. Nella notte del 20 settembre 1944, mentre difendeva il Comando della Brigata Challant S. Anselmo, malgrado l'accanita resistenza, veniva catturato dai tedeschi. Il 30 settembre 1944, dopo dieci giorni di crudeli percosse e sevizie, venne fucilato ad Etroubles insieme ad altri compagni». — Valle d'Aosta, 30 settembre 1944.

95A7663-95A7684

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di novembre 1995, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1992 è risultato pari a 398,4 (trecentonovantottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1993 è risultato pari a 415,2 (quattrocentoquindicivirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1994 è risultato pari a 430,7 (quattrocentotrentavirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1994, agli effetti predetti, risulta pari a più 287,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1995 è risultato pari a 455,8 (quattrocentocinquantacinquevirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1995, agli effetti predetti, risulta pari a più 310,1.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 1995 rispetto a novembre 1994 risulta pari a più 6,0 (seivirgolazero).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 1995 rispetto a novembre 1993 risulta pari a più 9,9 (novevirgolanove).

95A7704

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Elenco delle rappresentanze in Italia di imprese di assicurazioni con sede legale in uno Stato dell'U.E. che operano nel territorio della Repubblica. (Situazione al 30 settembre 1995)

RAPPRESENTANZE DI IMPRESE CON SEDE LEGALE IN GRAN BRETAGNA

Denominazione/Sede stabilimento	Rami autorizzati (lavoro diretto) (*)
1) General Accident Fire & Life Assurance Corp. plc - Via S S. Giacomo e Filippo, 15 - 161222 Genova	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17
2) Lloyd's of London - Via Sigieri, 14 - 20135 Milano	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17
3) National Vulcan Engineering Insurance Group Ltd - Via XX Settembre, 5 - 16121 Genova	4, 7 (limitatamente alle merci trasportate per via terrestre), 8 (con esclusione del rischio energia nucleare), 9 (con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli, films, grandine), 10 (limitatamente alla resposabilità civile del vettore), 12 (con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti e della responsabilità civile del vettore nel trasporto di cose), 13 (con esclusione del rischio energia nucleare), 16 (con esclusione dei rischi già comrpresi nei rami auto rischi diversi, pioggia, rischi di impiego).
4) Nippon Insurance Company of Europe Ltd. - Via Valcava, 6 - 20155 Milano.	1, 2, 7, 8, 9, 13, 16, 15 (limitatamente agli affari italiani)
5) Norwich Union Fire Insurance Society limited - Via Battistotti Sassi, 11/A - 20133 Milano	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 18, 8 (con esclusione del rischio energia nucleare), 9 (con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, films e grandine), 13 (con esclusione del rischio energia nucleare), 14 limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale), 16 (con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego), 17 (limitatamente al rischio ritiro patente)
6) Royal International Insurance Holdings Limited - Via Cavallotti, 13 - 20122 Milano	1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 9 (con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli, films, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio), 10 (limitatamente alla responsabilità civile del vettore), 12 (con esclusione dell'assicurazione obbligatoria dei natanti), 14 (limitatamente al credito ipotecario navale ed al credito ipotecario aeronautico), 16 (con esclusione dei rischi già compresi nei rami auto rischi diversi, pioggia, rischi di impiego)
7) Sun Insurance Office Ltd - Via Martin Piaggio, 1 - 16122 Genova	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 9 (con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio), 11 (limitatamente alla responsabilità civile del vettore), 14 (limitatamente ai soli affari italiani), 15 (limitatamente ai soli affari italiani), 16 (con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego)
8) Taisho Marine and Fire Insurance. Co. Europe Ltd - Piazza Duomo, 31 - 20122 Milano	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 12 (con esclusione dell'assicurazione obbligatoria dei natanti), 14 (limitatamente ai solo affari italiani), 15 (limitatamente ai soli affari italiani)

(*) Per le assicurazioni danni i numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera A) della tabella di cui all'allegato del D Lgs 17 marzo 1995, n 175, e per le assicurazioni vita a quelli indicati nella tabella riportata nell'allegato 1 del D.Lgs 17 marzo 1995, n 174.

Denominazione/Sede stabilimento	Rami autorizzati (lavoro diretto) (*)
9) The Sea Insurance Company Limited - Via XX Settembre, 5 - 16121 Genova.	4, 5, 6, 7, 11, 15, 1 (limitatamente agli infortuni aeronautici e agli infortuni alle persone trasportate per via marittima, lacustre e fluviale), 8 (limitatamente alle installazioni marittime, lacustri e fluviali), 9 (limitatamente alle installazioni marittime, lacustri e fluviali e ai rischi già compresi nel ramo guasti macchine e rischi di montaggio), 10 (limitatamente alla responsabilità civile del vettore), 12 (con esclusione dell'assicurazione obbligatoria dei natanti), 13 (limitatamente alla r.c. derivante dalle installazioni marittime, lacustri e fluviali, alla r.c. derivante da inquinamento marino, lacustre e fluviale, alla r.c. dei produttori, dei costruttori e dei cantieri aeronautici e navali, alla r.c. derivante dalle attività aeronautiche e da quelle aeroportuali, alla responsabilità civile per danni causati dalle merci trasportate), 14 (limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale), 16 (limitatamente a perdita di noli, perdita di utili e altre perdite pecuniarie derivanti dall'attività svolta mediante le installazioni marittime, lacustri e fluviali, perdite pecuniarie derivanti dalla sospensione o dalla revoca dell'abilitazione alla navigazione aerea)
10) The Sumitomo Marine & Fire Ins. Co. (Europe) Ltd - Via Broletto, 44 - 20121 Milano	1, 2, 4, 7, 8, 9, 13, 15, 16
11) The Tokio Marine and Fire Insurance Co. (UK) Ltd - Piazza Cavour, 5 - 20121 Milano	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16
12) Through Transport Mutual Insurance Association of Europe Ltd. - Via Granello, 3/6 - 16121 Genova	6, 7
13) Yasuda Kasai Insurance Company of Europe Ltd. - Via Senigallia, 18/2 - 20161 Milano	1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16

RAPPRESENTANZE DI IMPRESE CON SEDE LEGALE IN FRANCIA

Denominazione/Sede stabilimento	Rami autorizzati (lavoro diretto) (*)
14) Abeille Assurances - Via Leopardi, 15 - 20123 Milano	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18
15) AIG Europe - Via del Quirinale, 26 - 00187 Roma	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 16 (con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego)
16) Alico the European Life Insurance Company - Via Valcava, 6 - 20155 Milano	I, V
17) Assurances Generales de France I.A.R.T. - Via Borgogna, 3 - 20122 Milano.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17
18) Cardif - Societé vie rappresentanza generale corso Europa, 2 - 20122 Milano.	I, V
19) Gan Incendie Accidents - Via Guidubaldo del Monte, 45 - 00197 Roma	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
20) Gan Vie rappresentanza generale per l'Italia - Via Guidubaldo del Monte, 45 - 00197 Roma	I
21) Helios Risques Divers rappresentanza generale - Via S. Pietro all'Orto, 17 - 20122 Milano	1, 2, 16
22) La Reunion Française S.A. - Piazza della Vittoria, 10/6 - 16121 Genova	4, 6, 7, 13, 16, 10 (limitatamente alla responsabilità del vettore), 12 (con esclusione della r.c. obbligatoria natanti)
23) Protexia France S.A. - Salita Santa Caterina, 4 - 16100 Genova	17
24) Societé Française d'Assistance - SFA - Corso Vittorio Emanuele, 84 - 10126 Torino	18

RAPPRESENTANZE DI IMPRESE CON SEDE LEGALE IN GERMANIA

Denominazione/Sede stabilimento	Rami autorizzati (lavoro diretto) (*)
25) Gerling - Konzern Allgemeine Versicherungs A.G. - Via Andrea Appiani, 12 - 20121 Milano	1, 4, 6, 7, 8, 13 9 (con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, films, grandine) 10 (limitatamente alla responsabilità civile del vettore) 12 (con esclusione dell'assicurazione obbligatoria natanti) 14 (limitatmente al credito ipotecario navale) 16 (con esclusione dei rischi già comnpresi nei rami auto rischi diversi, rischi di impiego)
26) Gerling - Konzern Speziale Kreditversicherungs A.G. - Via Andrea Appiani, 12 - 20121 Milano	14 (limitatamente ai rischi di perdite patrimoniali derivanti da insolvenze e credito all'esportazione)

(*) Per le assicurazioni danni i numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera A) della tabella di cui all'allegato del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175, e per le assicurazioni vita a quelli indicati nella tabella riportata nell'allegato I del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174.

Denominazione/Sede stabilimento	Rami autorizzati (lavoro diretto) (*)
27) Gothaer Versicherungsbank VVAG - Via B. Zenale, 15 - 20123 Milano	1, 7, 13, 16, 8 (con esclusione del rischio energia nucleare), 9 (con esclusione dei rischi grandine e gelo)
28) Wuerttembergische Versicherung AG - Via Arcivescovado, 16 - 10121 Torino .	1, 8, 9, 13, 16

RAPPRESENTANZE DI IMPRESE CON SEDE LEGALE IN BELGIO

Denominazione/Sede stabilimento	Rami autorizzati (lavoro diretto) (*)
29) CHUBB - Insurance Company of Europe S.A. - Piazzetta Pattari, 2 - 20122 Milano	1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 12 (con esclusione dell'assicurazione obbligatoria dei natanti)
30) Cigna Insurance Company of Europe SA-NV - Viale Monza, 258 - 20100 Milano	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 9 (con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame e grandine), 12 (con esclusione dell'assicurazione obbligatoria dei natanti), 14 (limitatamente al credito ipotecario navale), 15 (limitatamente alla infedeltà dei dipendenti)
31) Groupe Europeen S.A. - G.E.S.A. Assistance - Via Antonio Salandra, 18 - 00187 Roma	18

RAPPRESENTANZE DI IMPRESE CON SEDE LEGALE IN OLANDA

Denominazione/Sede stabilimento	Rami autorizzati (lavoro diretto) (*)
32) Nationale Nederlanden Levensverz. Maatschappij N.V - Via Fortona, 33 - 20144 Milano	I, VI

(*) Per le assicurazioni danni i numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera A) della tabella di cui all'allegato del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175, e per le assicurazioni vita a quelli indicati nella tabella riportata nell'allegato I del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174.

95A7408

Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dell'U.E. ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni contro i danni in regime di libertà di prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica. (Situazione aggiornata al 30 settembre 1995)

A) *Imprese che hanno comunicato la nomina del rappresentante fiscale*

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN GRAN BRETAGNA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
1) Aetna National Accounts (U.K.) Ltd. - Beaufort House 15, St. Botolph Street - London EC3A 7DT R.F.: Kpmg Fides Fiduciaria S.p.a. - Via Vittor Pisani - 27 - 20124 Milano	1, 2, 7, 8, 9, 13, 15, 16
2) Agf Iart rappr. generale per la Gran Bretagna - AGF House 41, Botolph Lane - London R.F.: Agf-Iart rapp. gen. per l'Italia - Via Borgogna, 3 - 20122 Milano	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
3) Alliance Assurance Co. Ltd. - 1, Bartholomew Lane - London . . . . R.F.: Dr. Giorgio E. Fuselli - Via Martin Piaggio, 1 - 16122 Genova	4, 5, 6, 7, 11, 12
4) Assicurazioni Generali - Rappr. generale per la Gran Bretagna - Fenchurch Street 117 - London R.F.: Ass.ni Generali - Dir. centrale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste R.S.: Ass.ni Generali - Direz. per l'Italia - Via Tiziano, 32 - 20145 Milano	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
5) Atlas Assurance Co. Ltd. - Royal Exchange - London. . . . . R.F.: Allrisks S.p.a. - Corso Italia, 15 - 20122 Milano	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
6) Axa Marine and Aviation Insurance Ltd. - Maritime House, West Street - Farnham - Surrey R.F.: Mario Pascucci c/o Axa Ass.ni S.p.a. - Via Consolata, 3 - 10122 Torino	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
7) Black Sea Baltic - 65, Fenchurch Street - London EC 3M 4EY . . . . R.F.: Nicholas Eyre- Janua Ins.-Reins. Brokers - V.le Aspromonte, 7/11 - 16128 Genona	7
8) British and Foreign Marine Ins. Co. Ltd. - New Hall Place - Liverpool . . . . R.F.: Dr. Mondini Bruno - Vico Denegri, 4/7 - 16123 Genova	4, 5, 6, 7, 11, 12, 15

R.F. Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 175/1995 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi come da comunicazioni pervenute all'ISVAP entro il 30 novembre 1995.

R.S. Rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia, prescritto dall'art. 90 del D.Lgs. n. 175/1995 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo R.C. auto in libera prestazione dei servizi.

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *a)* della tabella di cui all'allegato del D.Lgs. n. 175/1995 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale)

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
9) British Marine Mutual - Walsingham House 35 Seething Lane - London EC3N 4DQ R.F.: Piaggio Giulio - Piazza Corvetto, 2/10A - 16122 Genova	4, 5, 6, 7, 11, 12
10) C.A.M.A.T. Rappresentanza Generale per il Regno Unito - 49 Leadenhall Street - London EC 3A 2BE R.F.: Società Italiana Ass.ni e Riass.ni - Via Bartolomeo Bosco, 15 - 16121 Genova	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
11) Cigna Ins. Co. of Europe - Rappr. gen. per la Gran Bretagna - Lime Street 8 - London EC 3M 7NA R.F.: Cigna Italy S.r.l. - Viale Maresciallo Pilsudski, 124 - 00197 Roma	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 10b
12) CNA International Reinsurance Company Ltd. - Fountain House 125-135, Fenchurch St. - London EC3M 5DJ R.F.: Dr. Paolo Conci - Via Grazioli, 77 - Trento	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
13) Eagle Star Reinsurance Co. Ltd. - 60 St. Mary Axe - London EC3A 8JQ R.F.: Antoniozzi Nicola - Via del Quirinale, 26 - 00100 Roma	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
14) English & Scottish Maritime and General Ins.ce Co. Ltd. - Maritime House, West Street - Farnham-Surrey R.F.: Mario Pascucci c/o Axa Ass.ni S.p.a. - Via Consolata, 3 - 10122 Torino	4, 5, 6, 7, 11, 12, 15
15) Factory Mutual Insurance Co. Ltd. - South Side, 105 Victoria St. - London R.F.: Factory Mutual Intern. Italia S.r.l. - Corso Unione Sovietica, 612 - 10135 Torino	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
16) Gan Insurance Co. Ltd. - Minster House - Arthur Street - London EC4R 9BJ R.F.: Fatello Pietro - Via Alberico II, 35 - 00193 Roma	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
17) General Accident Fire and Life Assurance Co. plc - Pitheavlis Perth - Scotland R.F.: Sig. Curzon Michael Barry c/o rapp. gen. per l'Italia - Via SS. Giacomo e Filippo, 15 - 16100 Genova	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
18) Gerling - Konzern (rappr. Gran Bretagna) - 50 Fenchurch Street - London EC3M 3JY R.F.: Gerling Italia S.r.l. - Via Appiani, 12 - 20121 Milano	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16
19) Great Lakes Reinsurance - 1, Minster Court Mincing Lane London R.F.: Dr. Paolo Conci - Via Grazioli, 77 - Trento	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
20) Guardian Insurance Limited - Royal Exchange - London EC3V 3LS R.F.: Allrisks S.p.a. - Corso Italia, 15 - 20122 Milano	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
21) Koa Insurance Company (Europe) Ltd - 8 Devonshire Square - London EC2M 4PL R.F.: Strazzera Livio - Via Borgogna, 3 - 20122 Milano	6
22) Landmark Ins. Co. (U.K.) Ltd. - 110 Fenchurch Street - London R.F.: Aig Europe S.A. - Rapp. gen. per l'Italia - Via Valcava, 6 - 20155 Milano	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
23) Liberty Mutual Ins. Co. Ltd. - 4th Floor, One Minster Court, Mincing Lane - London EC3R 7AA R.F.: Kpmg Fides Fiduciaria S.p.a. - Via Vittor Pisani, 27 - 20124 Milano	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
24) Liverpool and London Steam. Ltd. - Royal Liver Building - Liverpool L3 1HU R.F.: Italpandi S.r.l. - Largo del Nazzareno, 8 - 00100 Roma	4, 5, 6, 7, 11, 12, 15
25) Lloyd's Association of Underwrites - 1, Lime Street - London R.F.: Fis Fiduciaria Generale S.p.a. - Via Cornaggia, 10 - 20123 Milano	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
26) Maritime Ins. Co. Ltd. - Surrey Street - Norwich NR1 3NS R.F.: D'Onofrio c/o Onello Apuzzo S.p.a. - Via Pantano, 26 - 20122 Milano	4, 5, 6, 7, 11, 12, 15
27) Mytilus Insurance Company - York Road - London SE1 7NA R.F.: Società Shell Italia S.p.a. - Via Londonio, 2 - Milano	8, 9, 11, 12, 13, 15
28) Namur-Ins. of Credit rapp. gen. de Les Ass.ces du Credit s.a. (B) - 22, Park Street - Croydon R.F.: Assicuratrice Edile S.p.a. - Via de Togni, 2 - 20123 Milano	14, 15
29) National Vulcan Engineering Ins. Group Ltd. - 1 Bartholomew Lane - London EC2N 2AB R.F.: Mr. U. Pino Ditta Vittoria Pino - Via XX Settembre, 5/9 - 16121 Genova	3, 4, 7, 8, 9, 13, 16

R.F. Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 175/1995 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi come da comunicazioni pervenute all'ISVAP entro il 30 novembre 1995.

R.S. Rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia, prescritto dall'art. 90 del D.Lgs. n. 175/1995 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo R.C. auto in libera prestazione dei servizi.

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *a)* della tabella di cui all'allegato del D.Lgs. n. 175/1995 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale)

Denominazioni Sede legale o secondari	Rami (*)
30) Navigators & General Ins. Co. Ltd. - 60 St. Mary Axe - London EC3A 8JQ R.F.: Romano M. c/o Pirola, Pennuto, Zei & Ass - Via del Quirinale, 26 - Roma	4, 5, 6, 7, 11, 12, 15
31) Nicel - Nissan Ins Co. Ltd. - Scimitar House 23 Eastern House - Romford (Essex) R.F.: Kpmg Fides Fiduciaria S.p.a. - Via Vittor Pisani, 27 - 20124 Milano	7
32) Nippon Ins. Co of Europe Ltd. - Three Quays, Tower Hill - London . . R.F.: Nippon Ins Co. rappr. gen. per l'Italia - Piazza Valasca, 5 - 20122 Milano	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
33) Northern Star Ins. Co. Ltd. - Barton House, Eastgate Street - Gloucester . . . R.F.: Ass.ni Generali - Dir. centrale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste R.S: Ass.ni Generali - Direz. per l'Italia - Via Tiziano, 32 - 20145 Milano	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
34) Norwich Union Fire Ins. Co Ltd. - Surrey Street - Norwich NR1 3NS . . R.F.: D'Onofrio c/o Onello Apuzzo S.p.a - Via Pantano, 26 - 20122 Milano	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
35) Pan Financial Ins Co. Ltd - International House, World Trade Centre, 1 St Katharine's Way, London R.F.: Pan Financial rapp. gen. per l'Italia - Via Amedei, 6 - 20123 Milano	14, 16
36) Phoenix Assurance plc - Leadenhall Court, 1 Leadenhall Street - London R.F.: Dr. Giorgio E. Fuselli - Via Martin Piaggio, 1 - 16122 Genova	4, 5, 6, 7, 11, 12
37) QBE International Ins.ce Ltd - 14, Fenchurch Avenue London EC3N 5BS R.F.: Bucci Casari Francesco Studio Bucci Casari Paroletti - Via Alessandro Serpieri, 13 - 00100 Roma	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2 (escluso «health insurance»)
38) Reliance National Ins Co. (UK) Ltd - Plantation House, 31-35 - Fenchurch Street - London EC3M 3DX R.F.: Spina Giuseppe - Studio Dobson & Pinci - Via Panama, 74 - 00198 Roma	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
39) Royal Exchange Assurance Co. Ltd. - Royal Exchange - London . . . . . R.F.: Allrisks S.p.a. - Corso Italia, 15 - 20122 Milano	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
40) Royal Ins Ltd. - New Hall Place, Old Hall Street - Liverpool . . . R.F.: Dr. Mondini Bruno - Vico Denegri, 4/7 - 16123 Genova	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
41) Royal Ins.ce plc - 1 Cornhill - London EC3V 3QR . . . . R.F.: Dr. Mondini Bruno - Vico Denegri, 4/7 - 16123 Genova	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
42) Royal Insurance (Global) Ltd - 34/36 Lime Street - London. . . . . . R.F.: Dr. Mondini Bruno - Vico Denegri, 4/7 - 16123 Genova	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
43) Scottish Union & National Ins. Co. - 32-34 St. Andrew Square - Edimburgh R.F.: D'Onofrio c/o Onello Apuzzo S.p.a. - Via Pantano, 26 - 20122 Milano	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
44) Sea Ins. Co. Ltd. - 1, Bartholomew Lane - London . . . . R.F.: Mr. U. Pino Ditta Vittoria Pino - Via XX Settembre, 5/9 - 16121 Genova	4, 5, 6, 7, 11, 12
45) Sorema (UK) Reinsurance Limited - 16 Eastcheap - London EC3M 1BD . . R.F.: Dr. Paolo Conci - Via Grazioli, 77 - Trento	1, 2, 8, 9, 13, 16
46) Sphere Drake Insurance - 52, 54 Leadenhall Street - London EC2A 2BJ . . . . R.F.: Dr. Paolo Conci - Via Grazioli, 77 - Trento	1, 2, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16
47) Sun Alliance & London Ins. plc - 1 Bartholomew Lane - London EC2N 2AB R.F.: Dr. Giorgio E. Fuselli - Via Martin Piaggio, 1 - 16122 Genova	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
48) Sun Ins. Office Ltd. - 1, Bartholomew Lane - London. . . . . R.F.: Dr. Giorgio E. Fuselli - Via Martin Piaggio, 1 - 16122 Genova	4, 5, 6, 7, 11, 12
49) Taisho Marine and Fire Ins. Co. Ltd - Unit 1/4/E, Plantation House 31-35 - Fenchurch Street London R.F.: Ass.ni Generali - Dir. centrale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
50) The Guardian Royal Exchange Ass. plc - Royal Exchange - London . ... R.F.: Allrisks S.p.a. - Corso Italia, 15 - 20122 Milano	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
51) The London Assurance - 1, Bartholomew Lane - London. . . . . R.F.: Dr. Giorgio E. Fuselli - Via Martin Piaggio, 1 - 16122 Genova	4, 5, 6, 7, 11, 12
52) The Threadneedle Ins. Co. Ltd - 60 St. Mary Axe - London EC3A 8JQ . . . R.F.: Romano M c/o Pirola, Pennuto, Zei & Ass - Via del Quirinale, 26 - Roma	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16

R.F. Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 175/1995 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi come da comunicazioni pervenute all'ISVAP entro il 30 novembre 1995.

R.S. Rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia, prescritto dall'art. 90 del D.Lgs. n. 175/1995 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo R.C. auto in libera prestazione dei servizi.

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *a)* della tabella di cui all'allegato del D.Lgs. n. 175/1995 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale)

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
53) The Union Marine and General Ins. Co. Ltd. - 1, Bartholomew Lane - London R.F.: Dr. Giorgio E. Fuselli - Via Martin Piaggio, 1 - 16122 Genova	4, 5, 6, 7, 11, 12
54) Through Transport Mutual Insurance Association of Europe Ltd. - Holland House, 1-4 Bury Street - London R.F.: C.m.a. Management Consultants S.r.l. - Via Gregoriana, 56 - Roma	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
55) UIC Ins. Co. Ltd. - Lime St. 15/18 - Forum House - London . . . . R.F.: Fina Italiana S.p.a. - Via Rossini, 6 - 20122 Milano	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
56) Winterthur Int. Co. Ltd. - Winterthur House - Leadenhall Street 34 - London EC3A 1AT R.F.: Fabrizio Rindi c/o Winterthur S.p.a - Piazza Missori, 2 - 20122 Milano	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
57) Zurich Int. (UK) Ltd. - Zurich House, Stanhope Road - Portsmouth . . . . . . R.F.: Zurich International Italia S.p.a. - Piazza Carlo Erba, 6 - Milano	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
58) Zurich Re (UK) Ltd. - The Zurich Building 90, Fenchurch Street - London . . R.F.: Zurich International Italia S.p.a. - Piazza Carlo Erba, 6 - Milano	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
IMPRESE CON SEDE LEGALE IN FRANCIA O COMUNQUE IVI STABILITE	
59) Abeille Assurances - Rue de la Victoire, 52 Cedex 09 - 75455 Paris . . . . . . R.F.: Abeille ass. rapp. gen. per l'Italia - Via Leopardi, 15 - 20123 Milano	5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13
60) AGF-IART - 87, Rue de Richelieu Cedex 02 - 75060 Paris . . . . R.F.: Agf-Iart rapp. gen. per l'Italia - Via Borgogna, 3 - 20122 Milano	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
61) AIG Europe S.A. (già UNAT) - Tour American International Cedex 46 - 92079 Paris La Defense 2 R.F.: AIG Europe S.A. Rapp. Gen. per l'Italia - Via Valcava, 6 - 20155 Milano	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
62) AXA Assurances Iard - La Grande Arche Paroi Nord Cedex 41 - 92044 Paris R.F.: Mario Pascucci c/o Axa Ass.ni S.p.a. - Via Consolata, 3 - 10122 Torino	4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 8 (escl. rischio cedimento terreno), 14 (limit. a perdite patrimoniali derivanti da insolvenza e credito all'esportazione), 16 (escl. rischi dell'occupazione)
63) AXA Assurances Iard Mutuelle - 14, Rue de Londres Cedex 09 - 75440 Paris R.F.: Mario Pascucci c/o Axa Ass.ni S.p.a. - Via Consolata, 3 - 10122 Torino	4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 8 (escl. rischio cedimento terreno), 14 (limit. a perdite patrimoniali derivanti da insolvenza)
64) Cigna Insurance Company of Europe SA-NV Rappr. Generale per la Francia - Rue Ballu 14 - 75009 Paris R.F.: Cigna Italy S.r.l. - Viale Maresciallo Pilsudski, 124 - 00197 Roma	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 10b
65) Coface - Compagnie Française pour le Commerce Exterieur S.A. - 10-12 Cours Michelet Cedex 51 - 92065 Paris La Defense R.F.: Pierre Dalberto c/o Coface - Via Bensi, 12/5 - 20152 Milano	7, 8, 14, 15, 16
66) Europe Assistance S.A. - 1, Promenade De La Bonnette - 92633 Gennevilliers Cedex R.F.: Ass.ni Generali - Dir. centrale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste	18
67) Factory Mutual Ins. Co. Ltd. Rappr. Gen. per la Francia - Parc des Glaisins B.P. 117 - 74941 Annecy Le Vieux R.F.: Factory Mutual Intern. Italia S.r.l. - Corso Unione Sovietica 612 - 10135 Torino	7, 8, 9, 16
68) Gan Incendie Accidents S.A. - 2, Rue Pillet-Will - 75448 Paris . . . . R.F.: Charles de Tinguy c/o Gan inc. accid. - Via Guidubaldo del Monte, 45 - 00197 Roma	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
69) General Acc. Fire and Life - Rappresentanza generale per la Francia - 40, Rue Laffitte - 75440 Paris R.F.: Sig. Curzon Michael Barry c/o Rapp. gen. per l'Italia - Via SS. Giacomo e Filippo, 15 - 16100 Genova	5, 6, 7, 11, 12
70) Gerling Konzern - Rappr. gen. per la Francia - 111/113 Rue de Longchamp - 75116 Paris R.F.: Sig. M.H. Graeff c/o Gerling Italia S.r.l - Via Appiani, 12 - 20121 Milano	4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16
71) La Concorde S.A. - 5, Rue de Londres, Cedex 09 - 75456 Paris . . . . R.F.: Ass.ni Generali - Dir. centrale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste R.S.: Ass.ni Generali - Direz. per l'Italia - Via Tiziano, 32 - 20145 Milano	3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 13, 14, 15, 16

R.F. Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 175/1995 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi come da comunicazioni pervenute all'ISVAP entro il 30 novembre 1995.

R.S. Rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia, prescritto dall'art. 90 del D.Lgs. n. 175/1995 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo R.C. auto in libera prestazione dei servizi.

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *a)* della tabella di cui all'allegato del D.Lgs. n. 175/1995 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale)

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
72) Namur Les Assurances du Crédit - Rappr. gen. per la Francia - 6, Rue Pierre et Marie Curie - B.P. 629 - 60206 Compiegne R.F.: Assicuratrice Edile S.p.a. - Via de Togni, 2 - 20123 Milano	14, 15
73) Royal International Insurance - Rappr. gen. per la Francia - 149, Rue Montmartre - 75002 Paris R.F.: Dr. Mondini Bruno - Vico Denegri, 4/7 - 16123 Genova	8, 9, 13, 15, 16
74) S.F.A.C. - Societé Française d'Assurance Credit - 1, Rue Euler - 75008 Paris R.F.: Pierre Dalberto c/o Coface - Via Bensi, 12/5 - 20152 Milano	14, 15
75) Sofrascau - Societé Française d'Assurance Cautionnements - Avenue du President Wilson Immeuble Scor 1, Cedex 39 - 92074 Paris La Defense R.F.: Sig. E. Gavazzi c/o Vittoria Riass - Via Quarenghi, 27 - 20151 Milano	15
76) UAP - Incendie Accidents - 2-4, Rue Jules Lefevre, Cedex 09 BP 44909 - 75427 Paris R.F.: UAP Italiana S.p.a. - Piazza della Vittoria, 9 - 16100 Genova	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
77) UNI Europe Ass. Mutuelle - 24, Rue Drouot, Cedex 09 - 75425 Paris . . . . . R.F.: Mario Pascucci c/o Axa Ass.ni S.p.a. - Via Consolata, 3 - 10122 Torino	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
78) UNI Europe Ass.cc - 24, Rue Drouot - 75009 Paris . . . . R.F.: Mario Pascucci c/o Axa Ass.ni S.p.a. - Via Consolata, 3 - 10122 Torino	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
79) Winterthur Europe Assurances S.4 - Rappr. gên. per la Francia - Tour Winterthur, Cedex 18 - 92085 Paris La Defense R.F.: Fabrizio Rindi c/o Winterthur S.p.a. - Piazza Missori, 2 - 20122 Milano	6, 7, 8, 9, 12, 13, 16
80) Yorkshire Ins. Co. Ltd. - Rappr. gen. per la Francia - 40, Rue Laffitte Cedex 09 - 75440 Paris R.F.: Sig. Curzon Michael Barry c/o Rappr. gen. per l'Italia - Via SS. Giacomo e Filippo, 15 - 16100 Genova	6, 7, 12
81) Zurich International France - 14, Boulevard Poissonière - B.P. 259-09 Paris R.F.: Zurich International Italia S.p.a. - Piazza Carlo Erba, 6 - Milano	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN GERMANIA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
82) Aachener Und Munchener Versicherung - Aktiengesellschaft - Aureliusstrasse, 2 - D - 52064 Aachen R.F.: Kpmg Fides Fiduciaria S.p.a. - Via Ettore Petrolini, 2 - 00197 Roma	6, 7, 8, 9, 16
83) Allgemeine Kreditversicherung Aktiengesellschaft - Ernst-Ludwig-Strabe 2 - 55116 Mainz R.F.: Paolo Conci - Via Grazioli, 77 - Trento	14
84) Allianz Versicherungs AG - Koniginstrabe 28 - Munchen 44 . . . . R.F.: Allianz Pace Ass.ni e Riass.ni S.p.a. (G. Christalli) - Piazza Cavour, 5 - 20121 Milano	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16
85) Assicurazioni Generali Rappr. gen. per la Germania - Kurt Schumacher str. 31 - Frankfurt am Main 1 R.F.: Ass.ni Generali - Dir. centrale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16
86) Bayerische Versicherungsbank AG - Ludwigstrabe 21 - Munchen 22. . . . . . . R.F.: Allianz Pace Ass.ni e Riass.ni S.p.a. (G. Christalli) - P.zza Cavour, 5 - 20121 Milano	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16
87) Cigna Insurance Company of Europe S.A. - Erlenstrasse 2-6 - 60325 Frankfurt A/Main R.F.: Cigna Italy S.r.l. - Viale Monza, 258 - 20128 Milano	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 10 b
88) Colonia Versicherung AG - Colonia Allee 10-20 - Koln 80 . . . . R.F.: Nordstern Colonia Ass.ni Danni S.p.a. - Via Camperio, 2 - 20123 Milano	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16
89) Delvag Luftfahrtversicherungs AG - Gertrudenstr. 30-36 - Koln . . . . R.F.: Management Consulting Organization S.r.l. - Via B. Verro, 46 - 20141 Milano	5, 7, 8, 9, 11, 13, 16
90) Deutscher Hagel Versicherungs AG Von-Frerichs-Strasse, 8 - 65191 Wiesbaden R.F.: Dr. Roberto Zei (Pirola Pennuto Zei e Ass) - Via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano	9, 8 lett. a, b, c, d, f, 16 lett. d, e, f,

R.F. Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 175/1995 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi come da comunicazioni pervenute all'ISVAP entro il 30 novembre 1995.

R.S. Rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia, prescritto dall'art. 90 del D.Lgs. n. 175/1995 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo R.C. auto in libera prestazione dei servizi.

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *a)* della tabella di cui all'allegato del D.Lgs. n. 175/1995 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale)

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
91) Deutscher Lloyd Versicherungs AG - Karlstrasse 10 - Munchen 2 . . . . R.F.: Ass.ni Generali - Dir. centrale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste R.S.: Ass.ni Generali - Direz. per l'Italia - Via Tiziano, 32 - 20145 Milano	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16
92) Erste Allgemeine Versicherungs AG - Sonnenstrabe 31 - Munchen 2. . . . . . . R.F.: Ass.ni Generali - Dir. centrale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16
93) FM Insurance Company Ltd. Direktion fur Deutschland - Eschersheimer Landstrasse 55 - Frankfurt, 1 R.F.: Factory Mutual Intern. Italia S.r.l. - Corso Unione Sovietica, 612 - 10135 Torino	8, 9, 16
94) Frankfurter Versicherungs AG - Taunusanlage 18 - Frankfurt am Main 1 . . . R.F.: Allianz Pace Ass.ni e Riass.ni S.p.a. (G. Christalli) - Piazza Cavour, 5 - 20121 Milano	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16
95) General Accident Fire and Life Ass. Co. - Otto Volger str. 15 - 6231 Sulzbach/TS R.F.: General Accident Rappr. gen. per l'Italia - Via SS. Giacomo e Filippo, 15 - Genova	5, 6, 7, 12
96) Generali Rechtsschutz Versicherungs Aktiengesellschaft - Postfach, 20 08 05 D - 80008 Munchen R.F.: Ass.ni Generali - Dir. Centrale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste	17
97) Generali Versicherungs Aktiengesellschaft - Postfach, 20 07 07 D - 80007 Munchen R.F.: Ass.ni Generali - Dir. Centrale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste	1, 8, 9, 13, 16.
98) Gerling Konzern Rechtsschutz Versicherungs Aktiengesellschaft Postfach 10 08 08 D - 50448 Koln R.F.: Gerling Italia S.r.l - Via Appiani, 12 - 20121 Milano	17
99) Gerling Konzern Allgemeine Versicherungs AG - Von Werth Strasse 4-14 - Koln 1 R.F.: Sig. M.H. Graeff c/o Gerling Italia S.r.l - Via Appiani, 12 - 20121 Milano	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16 lett. d, e, f, g, h, i, j, k
100) Gerling Konzern Speziale Kredit Versicherungs AG - Hohenzollenring 62 - Koln 1 R.F.: Sig. M.H. Graeff c/o Gerling Italia S.r.l - Via Appiani, 12 - 20121 Milano	14, 15, 16
101) Gothaer-Kredit Versicherung AG - Kaiser Wilhelm Ring 3/5 - Koln 1 . . . . . R.F.: Kpmg Fides Fiduciaria S.p.a. - Via Vittor Pisani, 27 - 20124 Milano	9, 14, 15, 16
102) Hdi Haftpflichtverband der Deutschen Industrie V.a.G. - Riethorst 2 - Hannover Lahe R.F.: Pickel - Hannover RI-Servizi Tecnici - Viale Vittorio Veneto, 32 - 20124 Milano	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16
103) Helvetia Versicherungs AG - Berliner Strasse 56-58 - Frankfurt am Main . . . R.F.: de Puppi Fabio c/o Helvetia Ass.ni - Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano	5, 7, 8, 9, 11, 13, 16 lett. d, e, f, h, i, j, k
104) Hermes Kreditversicherungs AG - Friedensallee 254 - Hamburg 50. . . . . R.F.: Morettini Mario - Via del Quirinale, 26 - 00187 Roma	14, 15, 16
105) Nordstern Allgemeine Versicherungs AG - Gereonstrasse 43-65 - Koln 1 . . . . R.F.: Nordstern Colonia Ass.ni Danni S.p.a. - Via Camperio, 2 - 20123 Milano	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16
106) Royal International Direktion Bundesrepublik Deutschland - Theaterstrasse, 13 Aachen R.F.: Dr. Mondini Bruno - Vico Denegri, 4/7 - 16123 Genova	4, 5, 6, 7, 12, 13, 8 ad esclusione lett. e, 16 ad esclusione lett. a, b, c
107) Tela Versicherung AG - Rechtsreferat Prannerstrasse, 8 - Munchen 2 . . . . . . R.F.: KPMG Fides Fiduciaria S.p.a. - Via Vittor Pisani, 27 - 20124 Milano	8, 9, 16
108) UAP International Allgemeine Versicherungs AG - Neumarkt 15 - 6600 Saarbrucken R.F.: Uap Italiana S.p.a. - Piazza della Vittoria, 9 - 16100 Genova	5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16
109) Unat Direction fur Deutschland - Oberlindau 76-78 - 6000 Frankfurt 1. . . . . R.F.: William Rigby c/o Unat S.A. - Via Valcava, 6 - 20155 Milano	5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16 lett. d, e, f, h, i, j, k
110) Wintert. Europe Versicher. SA - Rappr. gen. per la Germania - Leopoldstr. 204 - Munchen 40 R.F.: Fabrizio Rindi c/o Winterthur S.p.a. - Piazza Missori, 2 - 20122 Milano	6, 7, 12, 13, 16 lett. d, e, f, h, j, k, Gruppo E (incendio ed altri danni ai beni)
111) Wurttembergische Versicherung Aktiengesellschaft Gutenbergstrasse, 30 - 70163 Stuttgart R.F.: Wurttembergische Rappr. gen. per l'Italia c/o Toro Ass.ni - Via Arcivescovado, 16 - 10121 Torino	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16
112) Zurich International Deutschland - Zurich Haus am Opernplatz - Frankfurt am Main 1 R.F.: Zurich International Italia S.p.a - Piazza Carlo Erba, 6 - Milano	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16 lett. d, e, f, h, i, j

R.F. Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 175/1995 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi come da comunicazioni pervenute all'ISVAP entro il 30 novembre 1995.

R.S. Rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia, prescritto dall'art. 90 del D.Lgs. n. 175/1995 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo R.C. auto in libera prestazione dei servizi.

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *a)* della tabella di cui all'allegato del D.Lgs. n. 175/1995 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale)

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN BELGIO O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
113) AIG Europe S.A. Rappr. gen. per il Belgio (già UNAT) - Avenue de Cortenberg, 170 - 1040 Bruxelles R.F.: AIG Europe S.A. Rapp. gen. per l'Italia - Via Valcava, 6 - 20155 Milano	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
114) C.E.A.I. - Compagnie Europeenne d'Assurances Industrielle S.A. - Boulevard du Régent, 40 - 1000 Bruxelles R.F.: Sig. M. Bertini c/o Fina Italiana S.p.a. - Via Rossini, 6 - 20122 Milano	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
115) CHUBB - Insurance Company of Europe - Rue Neerveld, 107 - 1200 Bruxelles R.F.: Chubb Ins. Co. of Europe Rappr. gen. per l'Italia - Piazzetta Pattari, 2 - 20122 Milano	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
116) Cigna Ins. Co. of Europe S.A. N.V. - Rue Belliard-Straat, 9/11 B - 1040 Bruxelles R.F.: Cigna Italy S.r.l. - Viale Maresciallo Pilsudski, 124 - 00197 Roma	1, 2, 8, 9, 13, 16
117) Commercial Union Belgium S.A. - Avenue Hermann Debroux, 54 - 1160 Bruxelles R.F.: Commercial Union Italia S.p.a. - Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
118) Europea Assurance Protection Juridique - Avenue Louise, 149 - 1050 Bruxelles R.F.: Ass.ni Generali - Dir. Centrale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste	17
119) Fina Insurance S.A. - Rue dell'Industrie, 52 - 1040 Bruxelles R.F.: Fina Italiana S.p.a. - Viale Premuda, 27 - 20129 Milano	1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16
120) Firm Insurers S.A. N.V. - Boulevard Anspachlaan, 117 - 1000 Bruxelles . . . . R.F.: C.C.R. S.r.l. - Via Nirone, 2A - 20100 Milano	14, 15
121) General Accident Fire and Life - Rappr. gen. per il Belgio - Meir 14 - 2000 Antwerpen R.F.: Sig. Curzon Michael Barry c/o Rappr. gen. per l'Italia - Via SS. Giacomo e Filippo, 15 - 16100 Genova	4, 5, 6, 7, 11, 12
122) Generali Belgium S.A. - Tour Louise, Avenue Louise, 149 - 1050 Bruxelles R.F.: Ass.ni Generali - Dir. centrale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste R.S.: Ass.ni Generali - Direz. per l'Italia - Via Tiziano, 32 - 20145 Milano	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16
123) Gerling Konzern Direction pour la Belgique - Avenu de Tervuren, 273 - 1150 Bruxelles R.F.: Sig. M. H. Graeff c/o Gerling Italia S.r.l - Via Appiani, 12 - 20121 Milano	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16
124) Les Patrons Reunis S.A. - Chaussée de Charleroi, 60 - 1060 Bruxelles . . . . . R.F.: Ass.ni Generali - Dir. centrale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste	7, 8, 9, 13, 16
125) Namur - Les Assurances du Crédit S.A. - Avenue Prince de Liège, 74-78 - 5100 Jambes-Namur (B) R.F.: Assicuratrice Edile S.p.a. - Via de Togni, 2 - 20123 Milano	14, 15, 16
126) Ocean Marine Mutual Insurance Association Funtain Plaza Belgicastraat 1 - 1930 Zaventem R.F.: Ms. Jean P. Melton Corso Carbonara, 18/7 - 16125 Genova	6, 12
127) Sun Alliance S.A. - Boulevard de la Woluwe, 64 b.te - 1-B - 1200 Bruxelles R.F.: Dr. Giorgio E. Fuselli - Via Martin Piaggio, 1 - 16122 Genova	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16
128) Winterthur Europe Assurances S.A. - Avenue des Arts, 56 - 1040 Bruxelles R.F.: Fabrizio Rindi c/o Winterthur S.p.a - Piazza Missori, 2 - 20122 Milano	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16
129) Zurich International S.A. - Rappr. gen. per il Belgio - Rue de la Loi, 76 - 1040 Bruxelles R.F.: Zurich International Italia S.p.a. - P.zza Carlo Erba, 6 - Milano	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN OLANDA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
130) AIG Europe S.A. - Rappr. gen per l'Olanda (già UNAT) - Brainpark - K.P. Van Der Mandelelaan, 50 - 3062 MB Rotterdam R.F.: AIG Europe S.A. - Rappr. gen. per l'Italia - Via Valcava, 6 - 20155 Milano	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
131) Boot & Pit NV Rappr. gen. per l'Olanda della Royal Ins. (Global) Ltd. - Coolsingel 139, Post bus 64, Rotterdam R.F.: Bruno Mondini - Vico Denegri, 4/7 - 16121 Genova	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16

R.F. Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 175/1995 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi come da comunicazioni pervenute all'ISVAP entro il 30 novembre 1995.

R.S. Rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia, prescritto dall'art. 90 del D.Lgs. n. 175/1995 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo R.C. auto in libera prestazione dei servizi.

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *a)* della tabella di cui all'allegato del D.Lgs. n. 175/1995 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale)

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
132) Cigna Ins Co. of Europe - Rappr. gen. per l'Olanda - Prinsenpoort 'S-Gravenweg 667 - 3065 SC Rotterdam R.F.: Cigna Italy S r.l. - Viale Monza, 258 - 20128 Milano	3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10 b
133) Delta Lloyd Schaderverzekering N.V. - Spaklerweg 4 - 1000 BA Amsterdam R F.: Commercial Union Italia S p.a. - Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
134) General Accident Fire Life Ass. Corp. plc - Rappr. gen. per i Paesi Bassi - Rijswijkstraat, 175 - Amsterdam R F.: Sig Curzon Michael Barry c/o Rapp. Gen. per l'Italia - Via SS. Giacomo e Filippo, 15 - 16100 Genova	6, 7, 12
135) Royal Nederland Verzekeringen N.V. - Coolsingel 139 - 3000 AB Rotterdam R.F.: Bruno Mondini - Via Fieschi, 9 - 16121 Genova	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
136) Sun Alliance Verzekering - Gebouw-Rivierstaete Amsteldijk 166 - Amsterdam R.F.: Dr. Giorgio E. Fuselli - Via Martin Piaggio, 1 - 16122 Genova	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16
137) Zurich International Nederland N.V. - Veurse Achterweg 26, Post bus 402 - 2260 AH Leidschendam R F.: Zurich International Italia S p a. - P.zza Carlo Erba, 6 - Milano	7, 8, 9, 13, 16

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN SPAGNA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
138) AIG Europe S.A. - Rappr. gen. per la Spagna (già UNAT) - Orense 68 - Madrid 28020 R F.: AIG Europe S.A. - Rappr. gen. per l'Italia - Via Valcava, 6 - 20155 Milano	7, 8, 9, 13, 15, 16
139) Assicurazioni Generali - Rappr. gen. per la Spagna - Paseo de la Castellana 130 - 28046 Madrid R.F.: Ass.ni Generali - Dir. centrale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste R.S.: Ass ni Generali - Direz. per l'Italia - Via Tiziano, 32 - 20145 Milano	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16
140) Uap Iberica - Paseo De La Castellana, 79 - 28046 Madrid . . . . R.F.: Uap Italiana S.p.a. - Piazza SS. Trinità, 6 - 20154 Milano	3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16
141) Winterthur Europe Seguros - Rappr. gen. per la Spagna - Plaza Francesc Macià 10 - 08036 Barcellona R.F.: Fabrizio Rindi c/o Winterthur S p.a. - Piazza Missori, 2 - 20122 Milano	6, 7, 8, 9, 12, 13

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN DANIMARCA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
142) Assurance Compagniet Baltica - Aktieselskab - Klaudsdalsbrovej, 601, DK - 2750 Ballerup R.F.: Nordstern Colonia Ass.ni Danni S.p.a. - Via Camperio, 2 - 20123 Milano	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
143) Europaeiske Rejseforsikrings A/S - Vesterbrogade 84 - Copenhagen 1790 . . . . R.F.: Dott. Cafiero Vincenzo - Via Giosuè Carducci, 4 - 00187 Roma	1, 2, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 18

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN LUSSEMBURGO O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
144) Namur Les Assurances du Crédit - Rappr. gen. per il Lussemburgo - 7, Rue Bertels - L - 1230 Luxembourg R F.: Assicuratrice Edile S p a. - Via de Togni, 2 - 20123 Milano	14, 15

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN EIRE O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
145) Acadia International Insurance Limited 71, Lower Baggot Street Dublin 2 . . . R F.: Parker Hannifin S p a. - Via Privata Archimede, 1 - 20094 Corsico Milanese	7, 8, 9, 16

R.F. Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 175/1995 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi come da comunicazioni pervenute all'ISVAP entro il 30 novembre 1995.

R.S. Rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia, prescritto dall'art. 90 del D.Lgs. n. 175/1995 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo R.C. auto in libera prestazione dei servizi.

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *a)* della tabella di cui all'allegato del D.Lgs. n. 175/1995 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale)

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
146) Assicurazioni Generali - Republic of Ireland Branch - GreensideHouse, Cuffe St. - Dublin 2 R.F.: Ass.ni Generali - Dir. Centrale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste R.S.: Ass.ni Generali - Direz. per l'Italia - Via Tiziano, 32 - 20145 Milano	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
147) BMS International Insurance Company Limited - C/o Unison Management (Dublin) Ltd 12/14 Lower Mont Street Dublin, 2 R.F.: Giuseppe Deiure - Via Piemonte, 39 - 00187 Roma	7, 8, 9, 16
148) Care Europe Limited Aig House Merrion Road Dublin 4 R.F.: Studio Zanchi & Associati (Dr. Prospero) - Via Boschetti, 6 - 20121 Milano	3
149) Gulfstream Insurance (Ireland) Ltd. R.F.: Studio Zanchi & Associati (Dr. Prospero) - Via Boschetti, 6 - 20121 Milano	3, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16
150) Industrial Insurance Ltd. - Clyde Road, 23 - Dublin 4 R.F.: Hydro Alluminio Ornago S.p.a. - Via Borromei, 5 - Milano	7, 8, 9, 13, 14, 16
151) Irish National Insurance Company p.l.c. 9/10 Dawson Street Dublin 2 Ireland R.F.: Uap Italiana S.p.a. - P.zza della Vittoria, 9 - 16100 Genova	8, 9, 13, 16
152) Martinsurance Teoranta C/o Alexander Ins. - Haddington Court - 71, Lower Baggot Street - Dublin 2 R.F.: Rota Riccardo - Via dei Mille, 4 - 10123 Torino	8, 9, 13, 16
153) Miripro Insurance Co. Ltd. - Harcourt Centre - Harcourt Road - Dublin 2 R.F.: X Factor Finance - Via Treviso, 44/a - Torino	8, 9
154) Noble Insurance Company Limited - 71 Lower Baggot Street - Dublin 2 R.F.: Gandolfo Carlo - Via M. Grivola, 18 - 20162 Milano	3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16
155) Red Disk Ins. Co. Ltd. - 12/14 Lower Mount Street - Dublin 2 R.F.: Federico Carra C/o Coca Cola S.r.l. - Galleria Passarella, 1 - 20122 Milano	8, 9
156) Ridge Insurance Company LTD c/o Unison Managment (Dublin) Limited 12/14 Lower Mount Street Dublin, 2 R.F.: Studio Zanchi & Associati (Dr. Prospero) - Via Boschetti, 6 - 20121 Milano	7, 8, 9, 16
157) Sidney Insurance & Reinsurance Ltd. - Universal House - Shannon, Co. Clare R.F.: Bucci Casari Francesco - Studio Bucci Casari Paroletti - Via Alessandro Serpieri, 13 - 00100 Roma	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17
158) SKF Ins. (Ireland) Ltd. - 11 Windsor Place, Lower Pembroke Street - Dublin 2 (Eire) R.F.: SKF Industrie S.p.a. - Corso Vittorio Emanuele II, 48 - Torino	13, 14, 16
159) The Insurance Corporation of Ireland P.l.c. - Burlington House Burlington Road - Dublin 4 Ireland R.F.: Pierre Dalberto c/o Coface - Via Benzi, 12/5 - 20152 Milano	14, 15
160) Trans-Meridian Dublin Limited 3, Adelaide Court Adelaide Road Dublin 2 R.F.: Studio Zanchi & Associati (Dr. Prospero) - Via Boschetti, 6 - 20121 Milano	7, 8, 9, 13
161) WTCD Insurance Corporation Limited C/o Marsh & Mc Lennan Management Service (Dublin) Ltd 3 Adelaide Court R.F.: Studio Zanchi & Associati (Dr. Prospero) - Via Boschetti, 6 - 20121 Milano	7, 8, 9, 16
162) XL Europe Insurance - La Touche House International - Financial Services Centre - Dublin 1 R.F.: Morettini Mario - Via del Quirinale, 26 - 00187 Roma	11, 12, 13

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN PORTOGALLO O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
163) Assicurazioni Generali - Delegacao em Portugal - Avenida Duque d'Avila, 114 - 1000 Lisbona R.F.: Ass.ni Generali - Dir. Centrale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste R.S.: Ass.ni Generali - Direz. per l'Italia - Via Tiziano, 32 - 20145 Milano	7, 8, 9, 10, 13, 15, 16
164) Sun Insurance Office Limited - Rapp. gen. per il Portogallo - Av.de Outubro 146-150 Lisbona R.F.: 1) Giorgio E. Fuselli - Via Martin Piaggio 1 - 16122 Genova; 2) Mr. H. Pino - Via XX Settembre - 16121 Genova	7, 8, 9, 13, 16

R.F. Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 175/1995 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi come da comunicazioni pervenute all'ISVAP entro il 30 novembre 1995.

R.S. Rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia, prescritto dall'art. 90 del D.Lgs n. 175/1995 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo R.C. auto in libera prestazione dei servizi.

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *a)* della tabella di cui all'allegato del D.Lgs n. 175/1995 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale)

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN GRECIA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione Sede legale o secondaria	Rami (*)
165) Generali Hellas Property and Casualty Ins. Co. - 5 Merlin Street - 10671 Atene R.F.: Ass.ni Generali - Dir Centrale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste R.S.: Ass.ni Generali - Direz per l'Italia - Via Tiziano, 32 - 20145 Milano	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
166) Themis s.a - General Insurance Company Lt.d. - Avenue Singrou, 130 - 17710 Atene R.F.: Michele Rocco - Centro Direzionale - Isola G/1 - Napoli R.S.: Michele Rocco - Centro Direzionale - Isola G/1 - Napoli	1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN AUSTRIA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione Sede legale o secondaria	Rami (*)
167) Anglo - Elementar Versicherungs - Aktiengesellschaft - Karntener Ring 12 A - 1015 Wien R.F.: Allianz Pace Ass. Rias. S.p.a. (G. Christalli) - P.zza Cavour, 5 - 20121 Milano	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17
168) Austria Collegialistat Osterreichische - Versicherung Aktiengesellschaft - Untere Donaustrasse 12 - 1021 Wien R.F.: Dr. Alberto Arnaboldi (Austria Ass.ni S.p.a.) - Via Francesco Sforza, 43 - 20122 Milano	2
169) Austria Schaden - Und Unfallversicherung Aktiengesellschaft Untere Donaustrasse 25 - 1021 Wien R.F.: Dr. Alberto Arnaboldi (Austria Ass.ni. S.p.a.) - Via Francesco Sforza, 43 - 20122 Milano	1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17
170) Der Anker Allgemeine Versicherungs - Aktiengesellschaft Hoher Markt 10 - 11 A 1010 Wien R.F.: de Puppi Fabio c/o Helvetia Ass.ni - Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano	1, 16
171) Erste Allgemeine Versicherungs Aktiengesellschaft Landskrongrasse 1-3 - A 1011 Vienna R.F.: Ass.ni Generali - Dir. Centrale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste R.S.: Ass.ni Generali - Direz. per l'Italia - Via Caldera, 21 - 20153 Milano	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17
172) Interunfall Versicherung Aktiengesellschaft Tegetthoffstrasse 7 A - 1011 Wien R.F.: Kpmg Fides Fiduciaria S.p.a. - Via Vittor Pisani, 27 - 20124 Milano	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17
173) Nordstern Colonia Versicherungs Aktiengesellschaft Uraniastrasse, 2 - 1011 Wien R.F.: Nordstern Colonia - (dott. N. Sternai) - Via Camperio, 2 - 20123 Milano	1
174) Prisma Kreditversicherungs Aktiengesellschaft Heiligenstadterstrasse 201 - A 1190 Wien R.F.: Pirola Pennuto Zei & Associati - Via del Quirinale, 26 - 00187 Roma	14, 15, 16
175) Union Versicherungs Aktiengesellschaft Schottenring 30 A - 1010 Wien . . . . . R.F.: Kpmg Fides Fiduciaria S.p.a. - Via Vittor Pisani, 27 - 20124 Milano	1
176) Versicherungsanstalt der osterreichischen Bundeslander Praterstrasse 1 - 7 A - 1021 Wien R.F.: Kpmg Fides Fiduciaria S.p.a. - Via Vittor Pisani, 27 - 20124 Milano	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16
177) Wiener Allianz Versicherungs AG Hietzinger Kai 101/105 - A1130 Wien . . . . R.F.: Allianz Pace Ass. Rias. S.p.a. (G. Christalli) - P.zza Cavour, 5 - 20121 Milano	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17
178) Wiener Stadtische Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft Postfach 80 Ringturm A - 1011 Wien R.F.: Kpmg Fides Fiduciaria S.p.a. - Via Vittor Pisani, 27 - 20124 Milano	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN SVEZIA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione Sede legale o secondaria	Rami (*)
179) Prosec Forsakringsaktiebolag Frosundaviks allé 15, Solna S - 171 97 Stockholm R.F.: Pharmacia S.p.a. - Via Robert Koch, 2 - Milano	3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16

R.F. Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art 89 del D.Lgs. n. 175/1995 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi come da comunicazioni pervenute all'ISVAP entro il 30 novembre 1995.

R.S. Rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia, prescritto dall'art. 90 del D.Lgs n. 175/1995 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo R.C. auto in libera prestazione dei servizi.

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *a)* della tabella di cui all'allegato del D.Lgs. n. 175/1995 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale)

B) *Imprese che non hanno comunicato la nomina del rappresentante fiscale* (**).

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN GRAN BRETAGNA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
180) Aegon Ins. Co. Ltd. - Ennia House Edembridge Kent TN8 5LY	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
181) Bishopsgate Insurance Limited - Bishopsgate House, Tollgate Eastleigh, Hampshire S053 3YA	1, 2, 7, 8, 9, 13, 16, 17
182) Britannia Steam Ship Ins. Association Ltd. - New City Court, 20 St. Thomas Street - London SE1 9RR	4, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16
183) British Engine Ins. Ltd. - Longridge House - Manchester M60 4DI	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
184) Commercial Union Assurance Co.plc - 1 Undershaft - London EC3P 3DQ	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2 (escluso "health insurance")
185) Cornhill Insurance - P.O. Box 10,57 Ladymead - Guilford - Surrey GU1 1DB	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
186) Credit and Guarantee Ins.Co. plc Surety House, Lyons, Crescent - Tonbridge Kent TN9	14, 15, 16
187) Eagle Star Ins. Co. Ltd. - 60 St. Mary Axe - London EC3A 8JQ	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
188) Engineering Insurance Company Ltd. - Ibex House - Minories - London EC3N 1DV	4, 6, 7, 8, 9, 13, 16
189) English & American Ins. Co. Ltd. - Three Quays, Tower Hill - London	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
190) Financial Insurance Company Ltd. - Financial House Eaton Road Enfield - Middlesex EN1 1YR	1, 2, 9, 16
191) Fuji International Ins. Co. Ltd. - 105 Fenchurch St., London EC3M 5JB	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
192) General Surety & Guaranty Co. Ltd. - P.O. Box 10 - Wilmslow, Cheshire SK9 5BZ	15
193) IC Insurance Ltd. - 1 Adam Street - London WC2N 6AW	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
194) Ins. Co. of North America Ltd. - Kent House, Lower Stone Street - Maidstone Kent	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
195) International Insurance Company of Hannover Limited - Bishopsgate House, Toligate, Eastleigh, Hampshire SO53 3YA	1, 2, 7, 8, 9, 13, 16, 17
196) International Transport Intermediaries Club Ltd. - America House 2, America Square, London EC3 2LU	12
197) Legal & General Assurance Society Ltd. - Southgate House, 15 Cannon Street, London	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
198) Legal and General Ins.ce Co. Ltd. - Temple Court 11 Queen Victoria Street, London EC4N 4TP	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
199) London & Edimburgh Ins.Co. Ltd. - The Warren - Worthing West Sussex BN14 9QD	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
200) Malvern Ins. Co. Ltd. - Minster House, Arthur Street - London	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
201) Nordstern Art Insurance Ltd. - 78 Leadenhall Street - London EC3A 3DH	4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16
202) Pearl Assurance Pubblic Ltd. Co. - The Pearl Centres Lynchwood - Peterborough	5, 6, 7, 11, 12
203) Polygon Ins. Co. (UK) - Three Quays, Tower Hill - London	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
204) Private Patients Plan Limited - PPP House Tunbrige Wells Kent TN1 1BJ	1, 2, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18
205) Provincial Ins. Co. plc - Stramongate Kendal - Cumbria	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
206) Prudential Assurance Co. Ltd. - Holborn Bars - London EC1N 2NH	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
207) Royal Reinsurance Co. Ltd. - 24/B Lime Street - London EC3M 7ND	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
208) Sirius (UK) Insurance plc. 14, Fenchurch Avenue - London	5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16
209) SR International Business Insurance Company Ltd. - 71-77 Leadenhall Street - London EC3A 2PQ	1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
210) St. Paul International Insurance Company Ltd. - The St. Paul House, 23-27 Alie St. - London E1 8DS	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16

(**) Per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi ogni impresa deve nominare un rappresentante fiscale in Italia ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 175/95 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - Serie generale). In particolare per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo R.C. Auto (Ramo 10) in libera prestazione dei servizi ogni impresa deve nominare anche un rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 175/95 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - Serie generale).

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *a)* della tabella di cui all'allegato del D.Lgs. n. 175/95 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - Serie generale).

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
211) St. Paul Reinsurance Company Ltd. - Lime St. 15/18 - Forum House - London	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
212) Sunderland Marine Mutual Ins Assen Ltd c/o Salvus Bain Management Ltd. 5 The Esplenade Sunderland SR2 9BQ	5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16
213) Terra Nova Insurance Ltd. - 41/43 Mincing Lane - London	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
214) The British Aviation Ins. Co. Ltd. - 110-112 Fenchurch Street - London EC3R 7SP	5, 7, 11
215) The Chiyoda Fire & Marine Ins ce Co. Ltd. - Norwich Wintertur House - Po Box 156 Rose Lane Norwich NR1 1JY	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
216) The City Fire Insurance Co. Ltd. - Asia House, 31/33 Lime Street - London	8, 9
217) The Indemnity Marine Ass. Co. Ltd. - 1 St. Helen's Undershaft London EC3P 3DQ	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2 (escluso "health insurance")
218) The London Steamship Owners' Mutual Insurance Assen Ltd. - Leadenhall Street - London	4, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16
219) The Northern Ass. Co. Ltd. - 1 St. Helen's Undershaft London EC3P 3DQ	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2 (escluso "health insurance")
220) The Ocean Marine Ins. Co. Ltd. - 1, St. Helen's Undershaft - London EC3P 3DQ	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2 (escluso "health insurance")
221) The Standard Steamship Owners' - Protection and Indennity Assoc. Europe Int. House 1 St. Katherine's Way - London E1 9UN	4, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 1 (rischi relativi alla persona trasportata, caso infortunio o morte)
222) The Tokio Marine and Fire Ins. Co. Ltd. - 150 Leadenhall St. - London EC3V 4TE	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
223) Travellers' Insurance Association Limited - P.O. Box 420 St. Helens 1 Hundershaft - London EC3P 3DQ	1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 18, 2 (escluso "health insurance")
224) Unionamerica Insurance Company Limited - 3 Minster Court Mincing Lane - London EC3R 7DD	1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3 (con esclusione di veicoli terrestri automotori)
225) Yasuda Kasy Insurance Company of Europe Ltd. - 4 Floor Moorgate Hall - 155 Moorgate - London EC2M 6XB	3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16)

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN FRANCIA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
226) Commercial Union Iard 104 - Rue de Richelieu - Cedex 02 - 75077 - Paris	5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16
227) Defense Automobile et Sportive Societè D'Assurance Mutuelle - Place de La Republique, 34 - 72045 Le Mans - Cedex	16
228) L'Equité Compagnie d'Assurance - 32, Rue de Mogador - 75009 Paris	5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16
229) Les Mutuelles du Mans Assurance Iard - 19/21, Rue Chanzy - 72030 Le Mans Cedex	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
230) MBIA Assurance S.A. Ceticenter - Immeuble Elysée 10, - Le Parvis - 92073 La Defense	14, 15

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN GERMANIA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione Sede legale o secondaria	Rami (*)
231) Gothaer Versicherungsbank VVAG - Kaiser-Wilhelm Ring 23-25 Koln 1	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 14 lett. *c)*
232) Hanse-Merkur Reiserversicherung Aktiengesellschaf - Postfach 302450 - D - 20308 Hamburg	13, 18, 1 (inf. in viaggio), 2 (malattie in viaggio), 8 (ass. bagagli), 9 (ass. bagagli), 16 (rinuncia viaggio)
233) Victoria Versicherung AG - Victoriaplatz 1 - 4000 Dusseldorf	9, 11, 13, 8 (escl. energia nucleare), 16 (escl. rischi occupazione, insuff. entrate, perdita valore venale, intemperie, perdite pecuniarie non commerciali, altre perdite pecuniarie)
234) Wurttembergische - Rechtsschutzversicherung A.G. - D. - 70163 Stuttgart	17

(**) Per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi ogni impresa deve nominare un rappresentante fiscale in Italia ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n 175/95 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - Serie generale). In particolare per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo R.C. Auto (Ramo 10) in libera prestazione dei servizi ogni impresa deve nominare anche un rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 175/95 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - Serie generale).

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *a)* della tabella di cui all'allegato del D.Lgs. n. 175/95 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - Serie generale).

IMPRESE CON SEDI LEGALI IN BELGIO O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
235) Allianz Versicherungs Ag. - 2000 Anteverpen Be Amerikalei, 106.	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16
236) CIAR - Compagnie Internationale D'Assurances et de Reassurances S.A. - Rue de Tréves, 45 B.te 1 B-1040 - Bruxelles	6, 7, 8, 9, 13, 16
237) COBAC - Compagnie Belge d'Assurance Credit S.A. - Rue Montoyer, 15 B - 1040 Bruxelles	14, 15
238) D.K.V. International S.A. D'Assurancesloc 235 - Rue Belliard, 35 - 1040 Bruxelles	2
239) Kemper S.A. - Parc Scientifique De Louvain-La-Neuve - Rue Du Bosquet, 7 - 1348 Louvain-La-Ne	8, 9, 13, 16

IMPRESE CON SEDI LEGALI IN OLANDA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
240) AIG Europe (Netherlands) N.V. - Postbus 8606 3009 AP - Rotterdam	7, 8, 9, 13, 14, 16
241) Allianz Nederland N.V. - Postbus 30013, 3001 DA - Rotterdam	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16
242) Eurocross International Insurances N.V. - Postbus 144 - 2200 AC Noordwijk	1, 2, 9, 18
243) Movir U.A. - Postbus 2160 3430 CV Nieuwegein	1
244) Nationale Nederlanden - Schadeverzekering Maatschappij N.V. - Postbus 90461 - 2509 LL'S - Gravenhage	1, 7, 8, 9, 13
245) Nationale Nederlanden - Zorgverzekering N.V. - Postbus 90504 - 2509 LM'S - Gravenhage	2 (escluso "health insurance")
246) Nederlanden 1879 - Diuanerhof 42, Diemen Postbus 1870 - 1110 CG - Diemen	5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16
247) Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij - Keizersgracht 271/287 - Amsterdam	14, 15
248) O.O.M. Global Care N.V. - Posbus 85999 - 2508 CR's - Gravenhage	1, 2
249) O.O.M. Onderlinge - Ziektekostenverzekering - Maatschappij - Postbus 85999 - 2508 CR's - Gravenhage	1, 2
250) Ohra Schadeverzekeringen N.V - - Postbus 87 - 6800 LM - Arnhem	18
251) Onderlinge Verzekering Maatschappij Donatus U.A. - Postbus 5055 - 5201 GB's - Hertogenbosch	8
252) Reassurantie Maatschappij NV - Postbus 190 - 1180 AD - Amstelveen - Amsterdam	1, 2

IMPRESE CON SEDI LEGALI IN SPAGNA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
253) Caja de Prevision y Socorro - Josep Tarradellas 34 - 08029 Barcellona	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16

IMPRESE CON SEDI LEGALI IN DANIMARCA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
254) Tryg Forsikring - Skadesforsikringsselskab A/S Ltd. - Parallelvej 17 - 2800 Lyngby	1, 2, 16, 17, 0 (gruppi *b), c), d), e), f), g)*)

(**) Per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi ogni impresa deve nominare un rappresentante fiscale in Italia ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 175/95 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - Serie generale). In particolare per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo R.C. Auto (Ramo 10) in libera prestazione dei servizi ogni impresa deve nominare anche un rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 175/95 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - Serie generale).

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *a)* della tabella di cui all'allegato del D.Lgs. n. 175/95 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - Serie generale).

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN LUSSEMBURGO O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione Sede legale o secondaria	Rami (*)
255) Deutsche Krankenversicherung Luxembourg S.A - 2-4 Rue de l'Eau L - 1449 - Luxembourg	2
256) Le Foyer Assurances S A - Rue Albert Borschette 6 L - 2986 Luxembourg .	1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18
257) Steamship Mutual Underwriting Association (Europe) Limited 7, Rue Pierre d'Aspelt - L-1142 - Luxembourg	1, 2, 6, 12, 16, 17, 18
258) The Shipowners' Mutual Strike Insurance Association Europe - 22 Avenue De La Liberté L - 1930 - Luxembourg	16

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN EIRE O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione Sede legale o secondaria	Rami (*)
259) AIG Europe (Ireland) Limited - Aig House Merrion Road - Dublin 4 .	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN AUSTRIA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
260) Donau Allgemeine Versicherungs Aktiengesellschaft - Schottenring 15 - 1010 Wien	1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17
261) HYPO Versicherung Aktiengesellschaft - Breitenfurterstrasse 13 - A 1120 - Wien	1
262) Sparkassen Versicherung Aktiengesellschaft - Ungargasse 46 - 1031 Wien .	1
263) Zurich Kosmos Versicherungen Aktiengesellschaft - Schwarzenbergplatz 15 - 1015 Wien	1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN SVEZIA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione, Sede legale o secondaria	Rami (*)
264) Commercial Union Assurance Company PLC - Kungsgaten 29, 3tr 5-111 56 - Stockholm	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2 (escluso "healt insurance")
265) Forsakringsaktiebolaget Skandia - 103 50 - Stockholm	3, 7, 8, 9, 13, 10 (limitato alla sola responsabilità del vettore)
266) Forsakringsaktiebolaget Viator - P.O. Box 27305 - 102 54 Stockholm	1, 2, 7, 13, 16, 17, 18
267) Industria Forsakringesaktiebolag - 105.23 Stockholm	3, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16
268) Sirius International - Forsakringsaktiebolag S - 113 96 Stockholm	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
269) Telia Forsakringsaktiebolag - P O Box 7664 - 10394 Stockholm	6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17

(**) Per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi ogni impresa deve nominare un rappresentante fiscale in Italia ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 175/95 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - Serie generale). In particolare per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo R.C. Auto (Ramo 10) in libera prestazione dei servizi ogni impresa deve nominare anche un rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 175/95 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - Serie generale).

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *a)* della tabella di cui all'allegato del D.Lgs. n. 175/95 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 114 del 18 maggio 1995 - Serie generale).

IMPRESE CON SEDI LEGALI IN FINLANDIA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione Sede legale o secondaria	Rami (*)
270) Keskeytysvakuutusosakeyhtio Otso - Otso Loss of Profits Ins Co. Ltd. - P.O. Box 216 Fin. - 20101 Turku	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
271) Teollisuusvakuutus Oy Industrial Insurance Company Ltd. - P.O. Box 216 Fin - 20101 Turku	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
272) Vakuutusosakeyhtio Sampo - Sampo Insurance Company Ltd. - P.O Box 216 Fin - 20101 Turku	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
273) Vakuutusosakeyhtio Yritys - Sampo Enteprise Ins Co Ltd - P.O Box 216 Fin. - 20101 Turku	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

(**) Per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi ogni impresa deve nominare un rappresentante fiscale in Italia ai sensi dell'art. 89 del D Lgs. n. 175/95 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - Serie generale) In particolare per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo R.C. Auto (Ramo 10) in libera prestazione dei servizi ogni impresa deve nominare anche un rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia ai sensi dell'art. 90 del D Lgs. n. 175/95 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - Serie generale).

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *a)* della tabella di cui all'allegato del D.Lgs. n. 175/95 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 - Serie generale).

95A7409

Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dell'U.E. ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni sulla vita in regime di libera prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica. (Situazione al 30 settembre 1995).

A) *Imprese che hanno comunicato la nomina del rappresentante fiscale.*

IMPRESE CON SEDI LEGALI IN GRAN BRETAGNA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
1) Lloyd's of London One Lime Street - London EC3M 7HL R F.: Fis Fiduciaria Generale s p.a. - Via Cornaggia, 10 - 20123 Milano	I
2) S p.a. Ass ni Generali United Kingdom Branch 117, Fenchurch Street - EC3M 5DY London R F . Ass ni Generali - Dir. Centrale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste	I, II, III, IV, V

IMPRESE CON SEDI LEGALI IN FRANCIA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
3) Generali France S A. 76, Rue Saint Lazare - 75440 Paris R F.: Ass.ni Generali - Dir. Centrale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste	I, III, V
4) La Federation Continentale Compagnie d'Assurance Sur La Vie - 25, Rue Chaptal - 75009 Paris Cedex 09 R.F.: Ass.ni Generali - Dir. Centrale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste	I, III, V

IMPRESE CON SEDI LEGALI IN GERMANIA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
5) Deutscher Lloyd Lebensversicherung AG Karlstrasse, 10'D - 80333 Munchen R.F.: Ass ni Generali - Dir. Centrale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste	I, II
6) Dialog Lebensversicherungs AG Postfach 101560 - 86005 Augsburg Halderstrasse 29, 86150 Augsburg R.F.: Ass.ni Generali - Dir. Centrale Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste	I

R.F. Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 78 del decreto legislativo n 174/95 (suppl. ord. alla *G.U.* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione di servizi come da comunicazioni pervenute all'ISVAP entro il 30 novembre 1995.

(*) I numeri corrispondono ai rami riportati nella tabella di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 174/95 (suppl ord. alla *G.U.* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale)

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
7) Gothaer Lebenversicherungen AG Haupt Verwaltung D - 37069 Goettingen . . R.F.: Cassa Rurale Tures-Aurina Coop. a r.l. 39030 Lutago (BZ)	I
8) Mannheimer Lebensversicherung Aktiengesellschaft Postfach 152151 - 6800 Mannheim 1 R.F.: La Mannheim Ass.ni e Riass.ni S.p.a. - Via S. Basilio, 41 - 00187 Roma	I

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN BELGIO O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
9) Commercial Union Belgium S.A. Avenue Hermann Debroux, 54 - 1160 Bruxelles R.F.: Commercial Union Italia S.p.a. - Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano	I, II, III
10) Generali Belgium S.A. Tour Louise, Avenue Louise, 149 - 1050 Bruxelles . . . R.F.: Ass.ni Generali - Dir. Centrale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste	I, II, III, VI

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN OLANDA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
11) Generali Levensverzekering Maatschappij NV Diermerhof 42 1110 CL Diemen R.F.: Ass.ni Generali - Dir. Centrale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste	I, II, III, VI

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN LUSSEMBURGO O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
12) Axa S.A.4-6, Rue Adolphe L 1116 Luxembourg. . . . . R.F.: Pascucci Mario Via Solari, 9 - 20144 MILANO	I, II, III, V, VI
13) Euresa Life S.A. 23, Boulevard G.D. Charlotte - L-1331 Luxembourg. . . . . . R.F.: Zanetta Sergio Via Piatti, 3 - 20123 Milano	I, II, III, V, VI
14) Generali Luxembourg 3, Rue Thomas Edison - L-1445 Strassen - Luxembourg R.F.: Ass.ni Generali - Dir. Centrale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste	I, II, III, V, VI
15) Lombard International Assurance 2, Route de Treves - L-2633 Senningerberg Luxembourg R.F.: Massimo Bagni, Via Giberti, 7 - 37122 Verona	I, II, III, V
16) Lux Life S.A. 4, Rue Du Fort Rheinsheim - BP723 L-2017 Luxembourg. . . . R.F.: Morettini Mario, Via del Quirinale, 26 - 00187 Roma	I, II, III, V

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN PORTOGALLO O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
17) Generali Vida Companhia de Seguros S.A., Avenida Duque D'Avila, 114 - 1050 Lisboa R.F.: Ass.ni Generali - Dir. Centrale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste	I, V, VI

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN AUSTRIA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
18) Anglo - Elementar Versicherungs Aktien Gesellschaft Karntner Ring 12 A - 1015 Wien R.F.: Allianz Pace Ass. Riass. S.p.a. (G. Christalli) P.zza Cavour, 5 - 20121 Milano	I, II

R.F. Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 78 del decreto legislativo n. 174/95 (suppl. ord. alla *G.U.* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione di servizi come da comunicazioni pervenute all'ISVAP entro il 30 novembre 1995.

(*) I numeri corrispondono ai rami riportati nella tabella di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 174/95 (suppl. ord. alla *G.U.* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
19) Der Anker Allgemeine Versicherungs Aktiengesellschaft Hoher Markt 10-11 - A-1010 Wien R.F.: De Puppi Fabio c/o Helvetia Ass.ni - Via G.B. Cassinis, 21 -20139 Milano	I, II
20) Generali Allgemeine Lebenversicherung AG Landskrongasse 1-3 A-1011 Wien . R.F.: Ass.ni Generali - Dir. Centrale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste	I, II
21) Interunfall Versicherung Aktiengesellshaft Tegetthoffstrasse 7 A - 1011 Wien . R.F.: Kpmg Fides Fiduciaria S.p.a. - Via Sicilia, 50 - 00187 Roma	I, II
22) Nordstern Colonia Versicherungs Aktiengesellschaft Uraniastrasse, 2 - 1011 Wien R.F.: Nordstern Colonia Danni S.p.a. (N. Sternai) - Via Camperio, 2 - 20123 Milano	I, II
23) Union Versicherungs Aktiengesellschaft Schottenring, 30 A - 1010 Wien. . . . . R.F.: Kpmg Fides Fiduciaria S.p.a. - Via Vittor Pisani, 27 - 20124 Milano	I, II
24) Versicherungsanstalt Der Osterreichischen Bundeslander Praterstrasse 1-7 - A 1015 Wien R.F.: Kpmg Fides Fiduciaria S.p.a. - Via Vittor Pisani, 27 - 20124 Milano	I, II
25) Wiener Allianz Lebenversicherungs AG Hietzinger Kai 101-105 A 1130 Wien R.F.: Allianz Pace Ass. Riass. S.p.a. (G. Christalli) P.zza Cavour, 5 - 20121 Milano	I, II

R.F. Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 78 del decreto legislativo n. 174/95 (suppl. ord. alla *G.U.* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione di servizi come da comunicazioni pervenute all'ISVAP entro il 30 novembre 1995.

(*) I numeri corrispondono ai rami riportati nella tabella di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 174/95 (suppl. ord. alla *G.U.* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).

B) *Imprese che non hanno comunicato la nomina del rappresentante fiscale* (**).

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN GRAN BRETAGNA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
26) Clerical Medical and General Life Assurance Society, 15 St. James's Square - London SW1Y 4LQ	III
27) Financial Assurance Company LTD Financial House - Eaton Road Eastfield Middlesex EN1 1YR	I, IV
28) Swiss (United Kingdom) Plc Swisse Life House 99/101 London Road Sevenoaks Kent TN13 1BG	I, III, IV
29) Unum Limited Milton Court - Dorking (Surrey RH4 3LZ)	I, IV

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN FRANCIA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
30) Cigna Life Insurance Company of Europe SA - Succursale Francese Rue Ballu, 14 - 75009 Paris	I
31) Les Mutuelles du Mans Assurances Vie, 20 Rue Saint Bertrand B.P., 279 - - 72006 Les Mans Cedex	I

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN GERMANIA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
32) Generali Munchener Lebensversicherung A.G., 31 Sonnenstrasse - 80331 Munchener	I, II
33) Trans Germania Deutche Renten und Lebenversicherung AG Schwarzer Weg, 28 - 22309 Hamburg	I, II
34) Transatlantische Lebenversicherungs AG Schwarzer Weg, 28 - 22309 Hamburg	I, II

(**) Per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi ogni impresa deve nominare un rappresentante fiscale in Italia ai sensi dell'art. 78 del decreto legislativo n. 174/95 (suppl. ord. alla *G.U.* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).

(*) I numeri corrispondono ai rami riportati nella tabella di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 174/95 (suppl. ord. alla *G.U.* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN OLANDA O COMUNQUE IVI STABILITE

	Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
35)	Algemene Levensherverzekering Maatschappij n.v. Postbus 141 - 1180 AC Amstelveen Amsterdam	I

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN LUSSEMBURGO O COMUNQUE IVI STABILITE

	Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
36)	Atlanticlux S.A. 16 - Rue de Nassau- L-2213 Luxembourg	I, II, III
37)	Danica Life and Pension SA 11, Avenue Guillaume L, 1651 - Luxembourg	I, II, III
38)	De Vaderlandsche Luxembourg Patriotique Luxembourg 224 - Route d'Arlon - L-8010 Strassen	I, II, III
39)	Le Foyer Assurances Vie S.a. 6, Rue Albert Borschette - L-2986 Luxembourg.	I, II, III, V, VI
40)	Paneurolife S.A. 36, Avenue Marie - Therese - L-2132 Luxembourg	I, II, III, V
41)	PFA Pension Luxembourg SA 47, Boulevard Prince Henry, L 1724 Luxembourg	I, II, III
42)	Premiere Life (Luxembourg) S.A. 1, Rue Emile Bian - L-1235 Luxembourg	I, II, III
43)	Safe Assurance 672, Rue de Neudorf - L-2015 Luxembourg (Findel)	I, II, III
44)	Scottish Equitable International S.A. 16, Av. Grand Duc Jean L. - 1842 Howald	I, II, III, V, VI
	Swiss Life 1, Rue du Potagere - L-2347 Luxembourg	I, II, III, V, VI
45)		

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN EIRE O COMUNQUE IVI STABILITE

	Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
46)	Scottish Amicable International Assurance PLC Ormonde House 12LR Leeson Street - Dublin 2	III (con utilizzo dei rami I e IV per l'esercizio delle opzioni)

IMPRESE CON SEDE LEGALE IN AUSTRIA O COMUNQUE IVI STABILITE

	Denominazione/Sede legale o secondaria	Rami (*)
47)	Austria Lebenversicherungs AG Untere Donaustrasse, 25 1021 - Wien	I, II
48)	Donau Allgemeine Versicherungs Aktiengesellschaft Schottenring 15 - 1010 Wien	I, II
49)	Drei Banken Versicherungs Aktiengesellschaft Hauptplaz 10/11 - A 4020 Linz	I
50)	Hypo Versicherung Aktiengesellschaft Breitenfurterstrasse 13 - A 1120 Wien	I
51)	Sparkassen Versicherung Aktiengesellschaft Ungargasse, 46 - 1031 Wien	I, II, III
52)	Wiener Stadtische Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft Postfach 80 Ringturm A - 1011 Wien	I, II
53)	Zurich Kosmos Versicherungen Aktiengesellschaft Schwarzenbergplatz 15 - 1015 Wien	I, II

(**) Per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione dei servizi ogni impresa deve nominare un rappresentante fiscale in Italia ai sensi dell'art. 78 del decreto legislativo n. 174/95 (suppl. ord. alla *G.U.* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).

(*) I numeri corrispondono ai rami riportati nella tabella di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 174/95 (suppl. ord. alla *G.U.* n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale).

95A7410

REGIONE VENETO

Aggiornamento delle analisi nelle etichette dell'acqua minerale «Lora di Recoaro»

Con provvedimento n. 5044 del 3 ottobre 1995, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.p.a. Recoaro, con sede in Valdisotto (Sondrio), via Nazionale n. 2 e stabilimento di imbottigliamento in Recoaro Terme (Vicenza), via Roma n. 86, codice fiscale n. 00153270264, all'aggiornamento delle analisi nelle etichette da apporre ai contenitori — già autorizzati dalla regione — dell'acqua minerale naturale denominata «Lora di Recoaro», imbottigliata nello stabilimento di Recoaro Terme (Vicenza) e di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento è stata assunta dal dott Massimo Ciscato.

95A7628

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Bitonto

La giunta della regione Puglia, con atto n. 4757 del 6 novembre 1995, esecutivo a norma di legge, ha approvato, per le motivazioni e considerazioni esposte nella stessa deliberazione, la variante al piano regolatore generale ed al piano particolareggiato adottato per la costruzione della centrale telefonica S.I.P. nella frazione di Palombaio del comune di Bitonto (Bari).

95A7629

Variante al piano regolatore generale del comune di Ruvo di Puglia

La giunta della regione Puglia, con atto n. 4443 del 23 ottobre 1995, esecutivo a norma di legge, ha approvato, per le considerazioni esposte nella stessa deliberazione, il progetto in variante al pianto regolatore generale del comune di Ruvo di Puglia (Bari), per la realizzazione del liceo scientifico.

95A7630

Variante al piano regolatore generale del comune di Foggia

La giunta della regione Puglia, con atto n. 4448 del 23 ottobre 1995, esecutivo a norma di legge, ha approvato, per le considerazioni esposte nella stessa deliberazione, il progetto in variante al piano regolatore generale del comune di Foggia, afferente la costruzione di un centro polivalente per le tossicodipendenze lotto B, da realizzarsi a cura della U.S.L. FG/8 di Foggia in località «Guiducci».

95A7631

Variante al piano regolatore generale del comune di Corato

La giunta della regione Puglia, con atto n. 4439 del 23 ottobre 1995, esecutivo a norma di legge, ha approvato, per le considerazioni esposte nella stessa deliberazione, il progetto in variante al piano regolatore generale del comune di Corato (Bari), afferente l'allargamento e sistemazione di un tratto della S P 103 (bivio S P. 119 - km 3+0,75).

95A7632

Variante al piano regolatore generale del comune di Lecce

La giunta della regione Puglia, con atto n. 4442 del 23 ottobre 1995, esecutivo a norma di legge, ha approvato, per le considerazioni esposte nella stessa deliberazione, il progetto in variante al piano regolatore generale del comune di Lecce, afferente la realizzazione dell'impianto di sollevamento fogna a servizio della casa circondariale in località «Masseria Catanzaro»

95A7633

REGIONE SICILIA

Comunicato relativo alla pubblicazione del decreto assessoriale del 6 ottobre 1995 concernente il vincolo di immodificabilità temporanea di parte del territorio dell'arcipelago delle isole Eolie.

Si ravvisa che nella G U.R.S. n. 57 del 4 novembre 1995, parte I, è stato pubblicato il comunicato relativo alla pubblicazione del decreto assessoriale del 6 ottobre 1995 concernente il vincolo di immodificabilità temporanea, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, di parte del territorio dell'arcipelago delle isole Eolie (Messina)

95A7627

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RAVENNA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e preso atto che è imminente l'attuazione del registro delle imprese, con deliberazione n. 593 adottata in data 4 dicembre 1995, ha nominato il dirigente dott. Giovanni Casadio conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

95A7635

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, con deliberazione n. 942 di data 28 novembre 1995, ha nominato il dirigente dott. Enzo Dematté conservatore del registro delle imprese ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n 580.

95A7634

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ha nominato con deliberazione n. 360 del 13 novembre 1995 conservatore del registro delle imprese il dirigente dott. Antonio Trenta.

95A7636

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 18 dicembre 1995, n. 535, recante: «Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo»
(Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 296 del 20 dicembre 1995)

All'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato in epigrafe, alla pag. 10 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «2. Le somme *disponibili* in conto competenza ...», si legga: «2. Le somme *iscritte* in conto competenza ...».

95A7742

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICO
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1995

(D M Tesoro 23 novembre 1994 - *G.U.* n. 297 del 21 dicembre 1994)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S , Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

Annunzi commerciali	Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Testata (riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000	L. 120.000
Testo Per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000	L. 40.000
Annunzi giudiziari		
Testata (riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000	L. 32.000
Testo Per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500	L. 16.000

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

CANONI DI ABBONAMENTO - 1995 (*)

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 336.000	L. 672.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	385.000
- semestrale	L.	211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	72.500
- semestrale	L.	50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	216.000
- semestrale	L.	120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	72.000
- semestrale	L.	49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	215.500
- semestrale	L.	118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189